

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	67
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	77
DIFESA (IV)	»	91
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	96
FINANZE (VI)	»	124
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	268

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	273
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	284
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	288
AFFARI SOCIALI (XII)	»	293
AGRICOLTURA (XIII)	»	296
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	297
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	318
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	333
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	339
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	340
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	342
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	343
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	344
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	346
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	347
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	349

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.

C. 4451 Governo.

(Parere alla Commissione IV).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato, osservando come esso non presenti profili problematici in relazione ai profili di competenza dell'organo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4451;

rilevato che il decreto-legge – emanato in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017 – si compone di 2 articoli di carattere sostanziale e reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo in quanto, per le finalità suindicate, integra di 2.900 unità, per il periodo 1°- 28 maggio 2017, il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), richiamando espressamente le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare in questione;

osservato che il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e che, in allegato alla relazione illustrativa, reca la dichiarazione di esclusione dall'analisi

di impatto della regolamentazione (AIR), motivata in quanto “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

C. 4452 Governo.

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato, osservando come esso non presenti profili problematici in relazione ai profili di competenza dell'organo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4452;

rilevato che il decreto-legge, che si compone di un solo articolo di natura sostanziale, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo in quanto dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a., contestualmente individuando le attività prodromiche alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società medesima e stabilendo che le conseguenti procedure siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e disponendo infine la copertura finanziaria del prestito;

osservato che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	5
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	9

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.20.

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la Presidente della Camera gli ha sottoposto, affinché ne fosse investita la Giunta, una lettera dell'avvocato Matteo Brigandì, nella qualità di difensore del deputato Umberto Bossi in due procedimenti penali, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Genova e dinanzi al Tribunale di Milano.

Nella sua nota, l'avvocato Brigandì ha ritenuto di segnalare taluni atti istruttori, affermando che si tratterebbe di « *una operazione [...] svolta in pieno conflitto di attribuzione* » e chiede che la Camera « *voglia affermare che non può l'AGO eseguire decreto di esibizione e consegna nei modi che hanno contrassegnato le operazioni del 16 e 18 aprile 2012 e conseguentemente dichiarare l'inutilizzabilità di quanto consegnato* ».

Precisa che la Presidente della Camera ha trasmesso la nota richiamata affinché la Giunta possa fornire « *utili elementi di valutazione per una compiuta istruttoria, ai fini dell'eventuale seguito della questione* ».

Invita l'onorevole Chiarelli, incaricato di riferire sulla questione, a prendere la parola.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, riferisce in merito alla nota trasmessa dall'avvocato Matteo Brigandì, nella qualità di difensore dell'onorevole Umberto Bossi, e sulla documentazione ad essa allegata, nei limiti di quanto possa risultare di competenza della Giunta, al fine di fornire alla Presidenza della Camera utili elementi per valutare se l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, relativamente all'emanazione ed esecuzione di un decreto di esibizione e consegna, abbiano agito o meno nel rispetto delle prerogative parlamentari, con specifico riferimento alla particolare tutela accordata al domicilio dei parlamentari.

Nella nota in esame si fa riferimento, quale premessa ed antecedente, ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la cui esecuzione,

come risulta da verbale allegato, è stata iniziata l'11 aprile 2012 a Milano, con accesso presso la sede della Lega Nord, nelle stanze di Francesco Belsito e Nadia Dagrada (soggetti che, per quanto di interesse della Giunta, non risultavano essere parlamentari). Nella nota si precisa, quindi, che: « [...] *resasi conto che tutte le stanze del piano erano in uso a parlamentari, e che quindi ogni acquisizione sarebbe stata inficiata da inutilizzabilità [...] la Procura della Repubblica ha utilizzato uno stratagemma* ».

Lo stratagemma sarebbe consistito nell'emanazione, lo stesso 11 aprile 2012, di un ordine di esibizione e consegna della documentazione amministrativa che non era stato possibile acquisire tramite il predetto decreto di perquisizione e sequestro. Tale ulteriore decreto è stato eseguito pochi giorni dopo, il 16 aprile 2012, come risulta dall'allegato verbale delle operazioni compiute.

Con riferimento alla verifica delle modalità di esecuzione del decreto di esibizione e consegna, ricorda che la Giunta non può entrare nel merito delle questioni di competenza dell'autorità giudiziaria. Pertanto si limiterà ad esporre sinteticamente quanto risulta dagli atti trasmessi dalla Presidenza della Camera, invitando i colleghi a prenderne visione.

Quanto alle questioni attinenti ai processi penali in corso, fa solo presente che nella prima udienza dibattimentale dei 24 settembre 2015 il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale n. RG TRIB 8699/15 – RGNR 59086/13 a carico di Francesco Belsito, Renzo Bossi e Umberto Bossi, ha respinto l'eccezione relativa all'illegittimità delle operazioni in questione.

Secondo l'avvocato Brigandì « [...] *l'ordine di esibizione venne eseguito come ordine di perquisizione e sequestro, infatti la p.g. arrivò in forze, 3 ufficiali di p.g. e due ct incaricati dalla procura e, invece che limitarsi alla notifica ed attesa di ottemperanza al decreto ordinarono all'amministratore prima e alla impiegata dopo di effettuare loro le operazioni di accertamento della presenza di documenti e, in*

caso positivo, di prelevarli; che vuol dire: incaricare terzi delle attività che, compiute come erano su prescrizione del magistrato, erano in tutto e per tutto perquisizione e sequestro ».

Il difensore dell'onorevole Bossi, in sostanza, contesta che la documentazione sia stata spontaneamente consegnata e riporta nella sua nota alcune dichiarazioni di soggetti che hanno partecipato o comunque presenziato all'esecuzione del decreto in questione che, su domanda dell'avvocato Brigandì, avrebbero risposto di avere ricevuto dai pubblici ufficiali l'ordine « tassativo » di consegnare « immediatamente » la documentazione richiesta.

Secondo la citata prospettazione difensiva, le descritte modalità di esecuzione, nel loro complesso, consentirebbero di equiparare, almeno negli effetti, il citato decreto di esibizione e consegna ad un decreto di perquisizione e sequestro. In virtù di tale equiparazione risulterebbe violato l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 gennaio 2004, n. 58.

Ricorda ai colleghi come nella predetta sentenza la Corte ritenga violata la norma costituzionale in caso di « attività di perquisizione » eseguite nel domicilio di un parlamentare. Ovvero con riferimento a quelle attività che, per usare i termini della Corte, siano eseguite da agenti di polizia giudiziaria che « *entrati nella sede* » di un partito o movimento politico, di per sé non tutelata dalla prerogativa, « *e superati gli ostacoli frapposti* », si trovino fisicamente di fronte ad una porta di accesso recante un cartello con il nome di un parlamentare o ad una stanza che risulti, comunque, nella disponibilità di un parlamentare.

Sul presupposto della equiparazione tra perquisizione e ordine di esibizione – per come eseguito nel caso specifico – l'avvocato Brigandì ritiene determinante la seguente circostanza, emersa in un secondo momento, che renderebbe applicabili i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 2004. Si precisa, infatti, che: « *Solo nel corso del*

giudizio davanti al Tribunale di Genova la difesa venne a conoscenza di un fatto decisivo: i documenti consegnati alla procura si trovavano in stanze assegnate ed intestate a parlamentari».

Dunque, sintetizzando la tesi difensiva, la lesione della prerogativa sussisterebbe in quanto la polizia giudiziaria, presentandosi «in forze» presso la sede di un movimento politico ed impartendo l'ordine tassativo di esibire e consegnare immediatamente i documenti richiesti dall'autorità giudiziaria avrebbe, di fatto, per il tramite di soggetti privati indotti ad ottemperare, eseguito attività equiparabili alla perquisizione ed al sequestro. Tali attività sarebbero illegittime in quanto eseguite all'interno di stanze nella disponibilità di parlamentari, senza la preventiva autorizzazione della Camera competente. Di conseguenza, i documenti acquisiti sarebbero inutilizzabili in giudizio.

Sottolinea come sia presenta agli atti della Giunta il verbale delle operazioni compiute in esecuzione del decreto di esibizione e consegna.

Dal verbale risulta che: le parti del procedimento erano la Lega Nord e Nadia Degrada, nella qualità di impiegata amministrativa addetta al bilancio; le operazioni sono state svolte da due ufficiali di polizia giudiziaria; sono intervenuti due consulenti tecnici d'ufficio ed il legale della Lega Nord.

Dal verbale risulta altresì che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno dichiarato di essersi recati presso la sede della Lega Nord a Milano, in Via Bellerio, al fine di dare esecuzione al citato provvedimento: «*Ivi giunti, i militari operanti, dopo essersi presentati secondo le modalità di rito all'On. Stefani Stefano, gli hanno manifestato lo scopo della visita e gli hanno notificato, con separato atto, il provvedimento [...]. Lo stesso, in relazione alla richiesta avanzata, ha messo a disposizione degli operanti e degli intervenuti l'impiegata amministrativa addetta al bilancio della Lega Nord, Degrada Nadia. Quest'ultima, aderendo all'invito rivoltole, ha provveduto alla consegna della seguente documentazione [...]*».

Segue l'elenco dei documenti consegnati, che vengono acquisiti dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e messi a disposizione dei CTU, come disposto dal provvedimento.

Si chiarisce, inoltre, come talune precisazioni sui documenti in questione siano state acquisite in contraddittorio con la signora Degrada e l'onorevole Stefano Stefani.

Il verbale viene, infine, sottoscritto dai verbalizzanti, gli intervenuti e la parte, acquisendo così il valore probatorio attribuitogli, fino a querela di falso, dal codice di rito.

Osserva, infine, come non risulti che il legale della Lega Nord, presente alle operazioni, abbia avuto nulla da eccepire. Né risulta che abbia formulato rilievi e osservazioni l'onorevole Stefani, che all'epoca era il tesoriere della Lega Nord.

Invita quindi i colleghi a prendere visione della documentazione depositata presso la Giunta e ad esprimere le proprie considerazioni.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda come in questo particolare tipo di procedimento, la Giunta sia chiamata solo a dibattere la questione al fine di fornire alla Presidente della Camera «utili elementi di valutazione». Dunque, non sarà presentata una proposta da parte del relatore e non vi saranno votazioni. Concluso l'esame della questione, sarà sua cura informare la Presidente della Camera degli esiti del dibattito svoltosi in Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) ritiene che il documento determinante per ogni valutazione nel merito della questione sia rappresentato dal verbale delle operazioni compiute in esecuzione del decreto di esibizione e consegna, atto pubblico dal quale non emerge alcuna criticità. Al contrario, da tale documento risulta chiaramente come Stefano Stefani, allora parlamentare e tesoriere della Lega Nord, abbia messo a disposizione l'impiegata amministrativa addetta al bilancio e come quest'ultima, aderendo all'invito rivoltole dalla polizia giudiziaria, abbia provveduto alla

consegna della documentazione. Inoltre il verbale risulta sottoscritto, senza contestazioni, dagli intervenuti e dalla parte. Si meraviglia, pertanto, del fatto che l'avvocato Brigandì abbia deciso di sottoporre la questione alla Camera e di farlo dopo circa cinque anni dall'esecuzione del decreto di esibizione e consegna.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che si debba valutare con attenzione tutti gli elementi prospettati. Occorre domandarsi, in particolare, se abbia rilevanza il fatto che la polizia giudiziaria si sia presentata alla sede della Lega Nord, come sostiene l'avvocato Brigandì, con un rilevante numero di agenti e consulenti tecnici. In altri termini, con un apparato adeguato all'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro. Ritiene quindi che si debba valutare se un simile apparato sia proporzionato qualora si debba invece eseguire un semplice decreto di esibizione e consegna.

Paola CARINELLI (M5S) evidenzia come, anche sulla questione rilevata dal Presidente, nel verbale di esecuzione del provvedimento non risulti alcuna contestazione sollevata dai soggetti presenti, ivi compreso l'onorevole Stefani.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, quanto ai tempi della presentazione della questione alla Camera, fa presente come nella nota dell'avvocato Brigandì si precisi che: « Solo nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Genova la difesa venne a conoscenza di un fatto decisivo: i documenti consegnati alla procura si trovavano in stanze assegnate ed intestate a parlamentari ».

Anna ROSSOMANDO (PD) trattandosi di questione particolarmente delicata e complessa, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RG NR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era iniziato a discutere della possibilità di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera è sostanzialmente priva di motivazione.

Chiede quindi se vi siano interventi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dopo avere illustrato la disciplina dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, osserva come il giudice, anche qualora la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – come nel caso di specie – sia sollevata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, abbia due sole opzioni. Se condivide la prospettazione del pubblico ministero e, quindi, ritiene anch'egli applicabile la garanzia costituzionale, dispone l'archiviazione; se invece non la condivide, provvede con ordinanza non impugnabile e trasmette copia degli atti alla Camera competente. *Tertium non datur.*

Osserva quindi come l'ordinanza contenga tutti gli elementi costitutivi necessari e desumibili dalla normativa in questione e come, espressamente richiamati i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il giudice, evidentemente non condividendo la prospettazione del pubblico ministero, abbia correttamente disposto la trasmissione degli atti alla Camera. In sostanza, la formulazione stessa della disciplina richiamata, che pone il giudice in un contesto di scelta rigidamente vincolato, spiegherebbe la sinteticità dell'ordinanza.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene invece estremamente rilevante il fatto che il giudice non abbia voluto illustrare le ragioni per le quali non ha disposto l'archiviazione, ponendosi così in contrasto con le indicazioni del pubblico ministero.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come non sia la prima volta che la Giunta si trovi ad esaminare richieste di deliberazione in materia di insindacabilità trasmesse con ordinanze caratterizzate da una certa « asciuttezza » della motivazione sul punto relativo al rigetto della questione d'insindacabilità sollevata in giudizio da una delle parti. Osserva come, in effetti, questa estrema sinteticità sia l'unico appunto che si potrebbe muovere all'ordinanza. Tuttavia, come già accennato, proprio perché il citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 pone il giudice in un contesto di scelta rigidamente vincolato, ritiene anche che l'espreso richiamo alla predetta disciplina consenta di considerare il provvedimento, per quanto sintetico, comunque completo e legittimo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che il giudice avesse comunque il preciso dovere di motivare la sua scelta e che la questione richieda ulteriori approfondimenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) riferendosi più in generale alla restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, ricorda come questa sia stata disposta solo in casi abnormi, qualora si sia ravvisato addirittura un difetto di competenza della Camera e, in particolare, qualora la fattispecie in esame avesse ad oggetto comportamenti materiali, in quanto tali non qualificabili come « opinioni espresse o voti dati » e quindi non riconducibili all'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, ritiene indubbio che il contenuto del *tweet* in questione contenga un'opinione, sia pure espressa in modo generico.

A tale proposito, tenuto conto che l'onorevole Orfini, come noto, si è occupato specificamente del tema della criminalità organizzata a Roma, fa presente di avere compiuto ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale esistenza di atti parlamentari tipici collegabili alla dichiarazione *extra moenia* dell'interessato.

Chiede quindi che sia disposta l'acquisizione agli atti della Giunta di copia dei resoconti delle sedute della Commissione Antimafia del 17 febbraio e 8 marzo 2016 nel corso delle quali l'onorevole Matteo Orfini, audito dalla Commissione, nel relazionare sui fatti di « Mafia capitale », tocca direttamente il tema dell'associazionismo antimafia e dell'attività di critica articolata da talune associazioni che si porrebbero in contrasto con chi combatte la mafia.

Sottolinea come entrambe le sedute si siano svolte prima della pubblicazione del *tweet*, avvenuta il 9 marzo 2016, ed auspica che i colleghi possano prendere visione dei relativi resoconti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'acquisizione dei documenti indicati dalla collega Rossomando. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e C. 3132 Schullian (*Seguito dell'esame e conclusione*)

10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

C. 2801 Governo e C. 3132 Schullian.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio.

Vittorio FERRARESI (M5S), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, manifesta tuttavia perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, relative alla sospensione del processo. A suo avviso, tali disposizioni dovrebbero essere oggetto di una più approfondita valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Vazio per la II Commissione e onorevole Nicoletti per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, anche a nome della Presidente della II Commissione, onorevole Donatella Ferranti, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.	
7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01170 e approvazione della risoluzione n. 8-00240 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01188</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Testo ulteriormente riformulato della risoluzione</i>)	17

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. – Interviene il Sottosegretario per lo sviluppo economico Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 15.20.

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01170 e approvazione della risoluzione n. 8-00240 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01188)

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di discussione congiunta il Sottosegretario Gentile aveva espresso la valutazione del Governo sulle risoluzioni, come precedentemente riformulate.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) accoglie le proposte di modifica della risoluzione 7-01170 a sua prima firma avanzate dal rappresentante del Governo: conseguentemente riformula ulteriormente il testo dell'atto di indirizzo (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in merito a taluni aspetti della risoluzione 7-01170 Fragomeli, come ulteriormente riformulata, rilevando in particolare come il nuovo testo risulti meno incisivo rispetto all'esigenza di evitare che

i costi per l'implementazione dei nuovi sistemi di telelettura e condivisione dei dati delle utenze ricadano sui consumatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Crippa, segnala di aver svolto numerosi approfondimenti sul tema, rilevando come Acquirente unico abbia indicato che il costo relativo alla nuova interfaccia risulterebbe minimo. In tale contesto sottolinea inoltre come la piattaforma telematica per consentire agli utenti di conoscere i propri consumi sarà posta a carico dello stesso Acquirente, il quale già dispone di una struttura informativa piuttosto avanzata in merito.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sul testo ulteriormente riformulato della risoluzione Fragomeli n. 7-01170, condivide l'impegno cui al numero 1), il quale sottolinea che gli investimenti per l'implementazione della nuova tecnologia non devono ricadere, nemmeno in parte, sugli utenti in termini di maggiori oneri in bolletta. Dichiarò invece l'astensione del suo gruppo sugli impegni di cui ai numeri 2) e 3) e 4).

Angelo SENALDI (PD) sottolinea come la risoluzione Fragomeli, nel testo ulteriormente riformulato, mantenga l'obiettivo di sollecitare l'implementazione di un sistema che consenta uno scambio dei dati in modo da permettere alle varie utenze di usare i medesimi concentratori, semplificando il rapporto tra consumatori e gestori delle diverse *utilities* al fine di una diversa modulazione delle tariffe e di un risparmio sui costi idrici ed energetici. Per questi motivi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione 7-01170, come ulteriormente riformulata.

Le Commissioni approvano la risoluzione Fragomeli 7-01170, come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00240.

Davide CRIPPA (M5S) osserva come gli attuali sistemi di misura presentino numerose problematiche, evidenziate anche dai diversi soggetti intervenuti in audizione, che non consentono una regolamentazione di gestione da remoto dei contatori. Lamenta che i costi della prevista sostituzione di circa 80 milioni di contatori elettrici, stimati in 4 miliardi di euro, ricadranno nuovamente sulle spalle dei cittadini, dal momento che è appena terminato il periodo di ammortamento per i contatori di prima generazione installati nel 2004. Non comprende quindi per quale motivo non siano stati accolti tutti gli impegni previsti dal testo riformulato della sua risoluzione, complessivamente ispirati ai principi di trasparenza e tracciabilità dei dati di misura ad esclusivo vantaggio dei consumatori. Richiama in particolare l'impegno di cui al numero 6), che chiede il Governo di rinviare la prevista sostituzione dei contatori, in attesa del definitivo assetto del quadro normativo e di quello regolatorio, in particolare della definizione dello standard nazionale di comunicazione in banda C, che potrà essere impiegata per le comunicazioni tra *smart meter* e dispositivo di utenza, cosiddetta Chain 2, da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano. Ritiene che il Governo avrebbe potuto accogliere anche parzialmente queste richieste, soprattutto tenendo in considerazione che il parco contatori italiano è tra i più avanzati a livello europeo.

Preannuncia quindi l'intenzione del suo gruppo di chiedere la votazione per parti separate degli impegni contenuti nella risoluzione a sua prima firma 7-01188.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che alcuni impegni della risoluzione 7-01188 Crippa potrebbero essere condivisi e invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso, anche attraverso una eventuale proposta di riformulazione di alcuni di tali impegni. Si

tratta in particolare dell'impegno di cui al numero 2), con cui si sollecitano iniziative normative per la separazione delle attività di telelettura e di telegestione, ribadendo il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia.

Invita quindi il Sottosegretario Gentile a un'ulteriore riflessione anche sull'impegno di cui al numero 5), il quale sollecita il Governo ad adottare ogni utile iniziativa affinché si effettuino un'analisi costi benefici dei misuratori intelligenti al fine di evitare l'erogazione di agevolazioni e incentivi ingiustificati a favore delle società di distribuzione.

Auspica che questi suoi suggerimenti possano essere condivisi, sottolineando tuttavia che il gruppo del PD si atterrà al parere espresso dal Governo sulla risoluzione.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea in particolare l'importanza degli impegni di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7) della risoluzione a sua prima firma.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nell'evidenziare come il Governo non intenda sottrarsi in alcun modo ad un confronto costruttivo con il Parlamento ed anche alla luce delle sollecitazioni in tal senso espresse dal deputato Benamati, rivede parzialmente la valutazione già espressa sulla risoluzione 7-01188 Crippa, dichiarandosi disponibile ad esprimere parere favorevole sui numeri 2) e 5) degli impegni in essa contenuti, a condizione che essi siano riformulati, rispettivamente, nei seguenti termini:

« 2) a ribadire il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia e devono essere assicurati requisiti di terzietà nelle attività di telelettura e di telegestione;

5) ad adottare ogni iniziativa utile affinché i meccanismi di riconoscimento dei costi adottati dalle autorità competenti siano in linea con le migliori pratiche internazionali, favoriscano modalità

efficienti di sostituzione del misuratore e assicurino un'adeguata comunicazione al cliente; ».

Davide CRIPPA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'impegno numero 2) della sua risoluzione (*vedi allegato 2*), mentre non accoglie la proposta di riformulazione dell'impegno numero 5), ritenendo fondamentale che, in tale ambito, si faccia riferimento in termini espliciti alla questione dell'analisi costi/benefici dei nuovi misuratori intelligenti.

Ribadisce altresì l'esigenza di mantenere l'impegno numero 7), relativo alla trasparenza, tracciabilità e disponibilità per i consumatori di tutti gli interventi effettuati da remoto sul contatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a svolgere un supplemento di valutazione sull'impegno numero 7) della risoluzione 7-01188.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE conferma la valutazione contraria del Governo sull'impegno numero 7) della risoluzione 7-01188.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di porre in votazione per parti separate la risoluzione a sua prima firma.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Crippa, avverte che la risoluzione 7-01188, come ulteriormente riformulata, sarà votata ponendo in votazione i singoli impegni in cui essa si articola.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'impegno numero 1) della risoluzione 7-01188, approvano l'impegno numero 2), come ulteriormente riformulato dal presentatore, e respingono gli impegni numeri 3), 4), 5) e 6) della risoluzione.

Dino ALBERTI (M5S) chiede la verifica del numero legale sulla votazione relativa all'impegno numero 7) della risoluzione 7-01188.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che la richiesta di verifica del numero legale è stata avanzata dal prescritto numero di deputati.

Constata quindi che le Commissioni non sono in numero legale.

Apprezzate le circostanze, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito della discussione della risoluzione 7-01188 ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal permanere di una congiuntura economica sfavorevole, intende dare risposte alla crescente aspettativa sul potenziale sviluppo dell'efficienza energetica, prevedendo tra l'altro anche la standardizzazione e la semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici;

in particolare, la citata direttiva intende promuovere la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia, interrompendo la prassi dei consumi presunti attraverso l'utilizzo di contatori « intelligenti » sia per l'elettricità sia per il gas;

per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che giudica positivamente l'introduzione dei contatori « intelligenti », almeno l'80 per cento dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi « intelligenti » di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione « intelligenti », gli Stati mem-

bri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione « intelligenti »;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce all'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori, armonizzando tali scopi con gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti;

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, assegna all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) il compito di promuovere l'installazione di contatori elettronici, « garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura »;

l'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016, recepisce le disposizioni relative alla misurazione dei consumi energetici, alla fatturazione prevedendo che l'AEEGSI, predisponga le specifiche sui contatori intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi;

in tema di *smart metering* le direttive della citata Autorità, in osservanza di quanto previsto dall'Unione europea, pre-

scrivono l'implementazione di un metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi di gas, luce, acqua e altre utenze;

con deliberazione 393/2013/R/gas, l'AEEGSI ha introdotto disposizioni speciali per l'attivazione ed il finanziamento di progetti pilota per la verifica in campo di soluzioni di telegestione dei gruppi di misura (contatori) di gas naturale, congiuntamente alla telegestione di misuratori di energia elettrica o di acqua e/o alla gestione remota di sensori di stato di altri servizi di pubblica utilità;

l'AEEGSI segnala l'esigenza di arrivare, con la seconda generazione di contatore elettrici, a una maggiore interoperabilità del contatore elettrico con applicazioni di parti terze, grazie all'introduzione di un doppio canale PLC (*Power Line Communication*);

la telelettura dei nuovi contatori permetterà una contabilizzazione dei consumi più aderente al loro andamento effettivo nel tempo, riducendo l'impiego di stime per la fatturazione dei consumi e la necessità di conguagli;

la razionalizzazione dell'uso dei contatori attraverso un sistema di scambio dei dati codificato, che permetta alle varie utenze di sfruttare i medesimi concentratori, consentirebbe da una parte la possibilità di sfruttare le economie di scala per la riduzione dei costi di implementazione e, dall'altra, una semplificazione per gli utenti all'accesso dei dati che comporterebbe una maggiore attenzione ai consumi, una maggiore sicurezza nella gestione del rischio di perdite degli impianti e una maggiore attenzione al rispetto ambientale,

impegnano il Governo:

1) a valutare la promozione e lo sviluppo di sistemi informativi scalabili e interoperabili relativi alla telelettura delle utenze in modalità *multiutility*, favorendo l'implementazione di una tecnologia che

eviti la duplicazione degli apparecchi di acquisizione ed elaborazione dei dati, anche attivando, se necessario, tavoli di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico; in questa sede sarà valutata anche la necessità di eventuali forme di copertura finanziaria degli investimenti che non ricadano, anche solo in parte, sugli utenti in termini di maggiori oneri;

2) a valutare l'opportunità di un intervento normativo atto a permettere al Sistema Informativo Integrato (SII) di acquisire le informazioni sui mercati relativi al sistema idrico al fine di completare le banche dati relative alle utenze domestiche;

3) a farsi promotore di un'iniziativa che preveda la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di Acquirente unico Spa e dell'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di sviluppare una piattaforma telematica gestita dalla medesima Autorità, sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato, per consentire agli utenti, attraverso un portale *web*, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di conoscere i consumi giornalieri e in termini di frazione di ora, il consumo medio mensile, quello medio annuale e gli eventuali scostamenti dalla media di periodo, anche al fine di ricevere la segnalazione di guasto dovuto a perdite dell'impianto o malfunzionamento della rete, entro 24 ore dall'avvenuto scostamento; al fine di sostenere l'implementazione della suddetta piattaforma telematica sarà possibile individuare forme di agevolazione o incentivazione che non comportino nuovi e ulteriori impegni a carico del bilancio statale, da definire una volta delineato il modello realizzativo

4) a garantire che l'informazione dettagliata del profilo di ciascun consumatore sia tutelata sia in termini di terzietà dei dati, sia in termini di salvaguardia della sicurezza informatica e sia sotto il profilo della tutela della *privacy*.

(8-00240) « Fragomeli, Pelillo, Senaldi ».

ALLEGATO 2

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.**TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

l'efficienza energetica negli usi finali ha un ruolo essenziale nelle politiche energetiche, così come ribadito dalla Commissione europea nella recente proposta di modifica della direttiva 2012/27/UE;

la Direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel suo complesso ha aggiornato il quadro normativo comune sull'efficienza energetica, promuovendo obiettivi e azioni di risparmio energetico condivisi all'interno dell'Unione europea;

per quanto riguarda l'energia elettrica, la norma europea prevede che almeno l'80 per cento dei consumatori, entro il 2020, sia dotato di sistemi intelligenti di misurazione qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi;

l'obiettivo dichiarato è la possibilità, per i consumatori, di ottenere informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale;

l'Italia, su iniziativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 292 del 2006, già dal 2007 ha reso obbligatoria, per tutti i distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l'installazione di contatori elettronici di energia elettrica presso tutte le famiglie piccole imprese anticipando di molto le scadenze europee;

la relazione della Commissione europea del 17 giugno 2014 COM(2014) 356,

« Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE-27 in particolare nel settore dell'elettricità » inserisce il nostro Paese tra quelli che già hanno provveduto ad adempiere alla sostituzione dei contatori;

lo stesso documento, però, riporta anche che l'Italia non ha provveduto a fornire i dati di stima sui benefici derivanti dall'installazione dei nuovi contatori;

i dati di *performance*, registrati, relativi al processo end-to-end – ovvero dalla rilevazione del dato di misura presso il cliente all'invio alle controparti commerciali (venditori, sistema informativo integrato e altro) – si attestano su valori superiori al 95 per cento medio mensile a livello nazionale, così come comunicato anche in occasione della recente indagine conoscitiva sulla misura;

l'introduzione del contatore elettronico, definito 1G, si è svolta in contemporanea all'adozione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura, che al suo allegato MI-003 regola i contatori di energia elettrica attiva, stabilendo i requisiti generali a cui devono corrispondere gli strumenti di misura e quelli specifici;

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della citata direttiva 2004/22/CE, articolo 19, prevede che con uno o più decreti « il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio », che sono

stati successivamente definiti per quanto riguarda i controlli metrologici sui contatori di energia elettrica attiva soltanto nel 2015 con il decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60, e previsti, per i contatori domestici, ogni 15 anni;

il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), definisce «strumento di misura» ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura concernente i contatori dell'acqua, i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, i contatori di energia elettrica attiva, i contatori di energia termica, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico;

la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2008, n. 3620, volta a chiarire alcuni punti del decreto, pur non definendo espressamente il sistema, introduce la definizione di «catena di misura» quale successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall'inizio alla fine;

con il decreto legislativo n. 102 del 2014 il legislatore ha nuovamente anticipato il mercato e la razione tecnica, introducendo all'articolo 9, comma 3, l'obbligo per l'Autorità di predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, cui le imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi ma senza fissare una data di decorrenza dell'obbligo di messa in servizio;

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione n. 646 del 2016, ha definito, per il triennio 2017-2019, il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione;

il piano di sostituzione dei contatori da parte del principale soggetto distributore di energia elettrica in Italia si inserisce nuovamente in un contesto normativo e regolatorio ancora in via di definizione che, ad esempio, ha visto la stessa AEEGSI dare mandato al Comitato Elettrotecnico Italiano per l'implementazione di un protocollo che consenta l'interfacciamento del contatore con eventuali dispositivi di proprietà del cliente;

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel documento che riporta gli Esiti delle attività del Gruppo di Lavoro per l'analisi delle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di *smart metering* evidenzia che «non sono ancora emersi sistemi e applicazioni per la messa a disposizione e presentazione dei dati all'utente finale. In altri termini il cosiddetto «ecosistema» non risulta diffuso a livello massivo: allo stato non è quindi possibile prevedere l'effettiva applicabilità di tale soluzione»;

impegnano il Governo:

1) ad assumere iniziative normative al fine di definire se un sistema costituito da uno strumento di misura e da un *network* di comunicazione bidirezionale possa essere considerato un sistema di misurazione dal punto di vista della metrologia legale;

2) a ribadire il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia e devono essere assicurati requisiti di terzietà nelle attività di telelettura e di telegestione;

3) a promuovere iniziative normative volte ad assicurare un'attenta analisi dei costi e dei benefici associati alle diverse categorie di utenti del servizio elettrico prima di procedere all'approvazione di piani per la messa in servizio di nuovi sistemi di *smart metering*;

4) ad assumere iniziative di competenza per rinviare il previsto processo di sostituzione degli attuali contatori con

quelli di nuova generazione, in attesa del definitivo assetto del quadro normativo e regolatorio;

5) ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché si effettuino un'analisi costi/benefici dei misuratori intelligenti al fine di evitare l'erogazione di agevolazioni e incentivi fiscali ingiustificati a favore delle società di distribuzione;

6) ad assumere iniziative di competenza per rinviare il previsto processo di sostituzione degli attuali contatori con quelli di nuova generazione, in attesa del definitivo assetto del quadro normativo e

di quello regolatorio, in particolare della definizione dello standard nazionale di comunicazione in banda C, che potrà essere impiegata per le comunicazioni tra *smart meter* e dispositivo di utenza (c.d. Chain 2) da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);

7) a rendere trasparenti, tracciabili e a disposizione dei consumatori tutti gli interventi effettuati da remoto in lettura e scrittura sul contatore, riguardanti sia i dati di misura che i parametri contrattuali.

(7-01188)

« Crippa, Pesco, Sibilìa ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 20

Mercoledì 17 maggio 2017.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

*economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita.
COM(2016)763 final.*

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).
COM(2016)767 final.*

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di Raffaele Guariniello, esperto della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza 21
- Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto pro Comparto difesa nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza 21

SEDE REFERENTE:

- Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate. C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3826 Pili e C. 4245 Vito*) 22

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM (2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.
- Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017)251 final (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 22

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2017.

Audizione di Raffaele Guariniello, esperto della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul

lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle alle 14.05 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto pro Comparto difesa nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243

Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate.

C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3826 Pili e C. 4245 Vito).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, successivamente alla seduta del 19 aprile, sono state assegnate alle Commissioni riunite la proposta di legge Atto Camera n. 3826, presentata dal deputato Pili, recante disposizioni per il riconoscimento automatico del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l'esposizione a determinati fattori di rischio derivanti da attività militare, e la proposta di legge Atto Camera n. 4245, presentata dal deputato Vito, recante disposizioni per la tutela del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattandosi di proposte di legge che presentano contenuti analoghi a quelle in

discussione, propone, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, di procedere all'abbinamento del loro esame con quello delle proposte di legge Atto Camera n. 3925 e n. 4243.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione.

COM (2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.

COM(2017)251 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame congiunto dei documenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni riunite potranno esprimere il proprio avviso sull'op-

portunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali documenti.

Dà, quindi, la parola ai relatori, l'onorevole Baruffi, per la XI Commissione, e l'onorevole Mariano, per la XII Commissione, per lo svolgimento dei loro interventi introduttivi.

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, ricorda preliminarmente che l'8 marzo 2016 la Commissione europea ha adottato la comunicazione COM(2016)127 con cui ha posto le basi per una discussione pubblica sulla costruzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali, avviando un'ampia consultazione per raccogliere opinioni e contributi di tutte le parti coinvolte, istituzionali e non, al fine di giungere ad una stesura definitiva del Pilastro il più possibile condivisa.

La consultazione pubblica, che si è svolta tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2016, ha, in particolare, consentito di svolgere discussioni attive con autorità nazionali, Governi e Parlamenti nazionali, altre istituzioni dell'Unione europea, società civile, esperti accademici, politici e cittadini. La Commissione ha ricevuto contributi da ventuno Governi nazionali, compreso il Governo italiano, e da cinque Parlamenti nazionali, tra cui la Camera dei deputati. Alla conferenza di alto livello organizzata a chiusura della consultazione, che si è tenuta a Bruxelles il 23 gennaio 2017, ha partecipato anche una delegazione parlamentare italiana, alla quale ha preso parte, in rappresentanza delle Commissioni XI e XII, unitamente al collega Beni.

Per quanto concerne il contributo a suo tempo trasmesso dal Governo italiano, merita, in particolare, segnalare l'attenzione posta all'esigenza che al raggiungimento degli obiettivi sanciti del Pilastro europeo si dovrà pervenire sia attraverso la promozione e lo sviluppo di adeguate politiche sociali a livello nazionale, sia attraverso la costruzione condivisa di strumenti e azioni a livello dell'Unione europea, come nel caso dell'*European Unemployment Benefit Scheme*, proposto dall'Italia e volto a sostenere la tenuta sociale nei Paesi colpiti da gravi crisi economiche

(*shock* asimmetrici e simmetrici). Inoltre, il Governo Italiano ritiene che l'adozione del Pilastro limitatamente all'area euro sia da considerarsi rischioso per l'Unione poiché gli eventuali vantaggi in termini di crescita e rafforzamento dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico derivanti dall'auspicato innalzamento degli *standard* sociali e dalla loro omogeneizzazione all'interno dell'area euro potrebbero essere inficiati, nel lungo periodo, da fenomeni di *dumping* sociale con i Paesi non appartenenti all'area euro all'interno dell'Unione europea.

Come già ricordato, l'anno scorso le Commissioni riunite XI e XII della Camera hanno esaminato la Comunicazione della Commissione, facendo seguito all'audizione, svolta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro e politiche sociali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea per il pilastro europeo dei diritti sociali, Allan Larsson. Al termine dell'esame, il 21 dicembre 2016, le Commissioni riunite XI e XII si sono espresse sul progetto preliminare di Pilastro con un documento conclusivo, rilevando, tra le altre cose, la necessità che i principi affermati nel Pilastro fossero configurati, a seconda dei casi, come obiettivi da raggiungere o *standard* da garantire, introducendo meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi da parte degli Stati membri e che taluni parametri e indicatori sociali, quali la riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell'istruzione, acquisissero, nell'ambito della procedura del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica.

Oggi le Commissioni XI e XII avviano l'esame della comunicazione « Istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali » (COM(2017)250) e della proposta di « Proclamazione interistituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali » (COM(2017)251), presentate il 26 aprile 2017, con le quali la

Commissione europea dà conto degli esiti e degli orientamenti prevalenti emersi nella consultazione e presenta una proposta di accordo interistituzionale sui principi e i diritti fondamentali alla base del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Merita ricordare che il Pilastro stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti e dovrebbe servire da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti.

I principi stabiliti dal Pilastro riguardano le aree dell'occupazione, della protezione sociale, dell'inclusione sociale, dell'istruzione e delle pari opportunità, per affrontare le sfide sociali emergenti e il mutamento del mondo del lavoro, alla luce di nuovi tipi di occupazione derivanti dalle nuove tecnologie e dalla rivoluzione digitale, e promuovere un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita in tutta l'Unione.

Il Pilastro sociale è concepito principalmente per gli Stati dell'eurozona, ma è applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che desiderino aderirvi. Inoltre, i principi sanciti nel Pilastro riguardano i cittadini dell'Unione e i cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti nell'Unione e i principi che si riferiscono ai lavoratori si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dalle modalità e dalla durata dell'occupazione.

Nelle intenzioni della Commissione, il Pilastro riveste un'importanza tale da richiedere una procedura originale e non ordinaria. A tal fine, la Commissione prospetta l'adozione di un accordo interistituzionale da parte del Parlamento e del Consiglio che costituirebbe un atto solenne diretto a valorizzare, attraverso l'impegno condiviso delle varie Istituzioni europee, la natura strategica del Pilastro.

La Commissione intende favorire il dibattito sulla base del progetto di proclamazione presentato il 26 aprile scorso e il vertice sociale, che si terrà in Svezia il 17 novembre di quest'anno, rappresenterà un

altro momento importante in questo percorso di discussione sulla dimensione sociale dell'Europa.

Il ricorso ai due strumenti giuridici, comunicazione e proposta di proclamazione interistituzionale, si sarebbe reso necessario per effetto dell'assenza di poteri dell'Unione per l'adozione di una legislazione vincolante in alcuni settori coperti dal Pilastro.

Il Pilastro stabilisce, quindi, una sorta di un quadro orientativo di riferimento per l'azione futura degli Stati membri partecipanti ai quali è demandata in via prioritaria l'attuazione. Come rilevato anche nel documento approvato dalle Commissioni riunite XI e XII, gli Stati membri, infatti, e per molti ambiti le parti sociali, hanno competenze primarie o addirittura esclusive in settori quali il diritto del lavoro, la retribuzione minima, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale e forniscono, inoltre, la maggior parte dei finanziamenti nei settori interessati del Pilastro. Pertanto, i principi e i diritti stabiliti dal Pilastro dovranno essere attuati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Nelle intenzioni della Commissione, inoltre, saranno necessarie ulteriori iniziative legislative affinché una serie di principi e diritti compresi nel Pilastro diventino effettivi. Alcune iniziative adottate recentemente si inseriscono in questo percorso: si tratta, in particolare, del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, della riforma della disciplina relativa al distacco dei lavoratori, della revisione del quadro dell'Unione europea sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e dell'atto europeo sull'accessibilità, volto a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili, a vantaggio delle persone con disabilità e delle persone anziane. Ulteriori iniziative legislative accompagnano il varo del Pilastro e sono connesse all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, all'accesso alla protezione sociale e all'informazione dei lavoratori. Oltre che su nuove iniziative legislative, il Pilastro si concentra

sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore e sul tentativo di rafforzare l'attuazione e l'applicazione dell'*acquis* esistente, anche mediante misure non legislative.

La Commissione europea afferma che per l'attuazione del Pilastro si potranno utilizzare *in primis* le risorse del Fondo sociale europeo che svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in capitale umano e che per il periodo 2014-2020 può contare su 86,4 miliardi di euro. Inoltre, si fa riferimento ai programmi operativi 2014-2020 nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento e di altri programmi finanziari (l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, Erasmus *plus*, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti). Infine, nelle intenzioni della Commissione, il Pilastro dovrà continuare a costituire un riferimento per la programmazione finanziaria dell'Unione europea successiva al 2020. Al riguardo, potrebbe essere utile sviluppare una ulteriore riflessione sull'adeguatezza di tali risorse a consentire l'integrale, ancorché graduale, attuazione dei principi e dei diritti che costituiscono il Pilastro, insieme alle risorse che eventualmente saranno stanziare dagli Stati membri, cui compete in larga parte provvedere in tal senso. Tale esigenza si pone in particolare in considerazione del fatto che i diversi Stati membri non dispongono delle stesse capacità, sotto il profilo finanziario e organizzativo, e che proprio i Paesi che presentano più marcate difficoltà a garantire *standard* accettabili per quanto concerne gli indicatori rilevanti ai fini del Pilastro dispongono di margini finanziari più ridotti. Come segnalato anche nel documento a suo tempo approvato dalle Commissioni, anche in ragione dell'assetto delle competenze sulle materie oggetto del Pilastro, si rende necessario anche un adeguato supporto agli sforzi finanziari richiesti agli Stati membri per il perseguimento degli obiettivi ivi previsti. In sostanza, occorre valutare se non si ponga il rischio di un'accentuazione dei divari tra i diversi Paesi, piuttosto che una

tendenziale e progressiva armonizzazione delle condizioni praticate e delle garanzie assicurate, in assenza di adeguate risorse stanziare a livello europeo.

Il Pilastro si basa su venti principi e diritti fondamentali che si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali.

Rimandando alla puntuale documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio e alla relazione che sarà svolta dalla collega della XII Commissione per quanto concerne i profili di competenza della medesima Commissione, fa presente che, per la XI Commissione, si soffermerà, in particolare, sulle prime due categorie.

In particolare, segnala che la prima riguarda le pari opportunità e il pari accesso al mercato del lavoro, compresi lo sviluppo di competenze e l'apprendimento permanente e il sostegno attivo all'occupazione, per aumentare le opportunità occupazionali, facilitare le transizioni tra le diverse condizioni e migliorare l'occupabilità dei singoli, mentre la seconda riguarda le condizioni di lavoro, delle quali occorre assicurare l'equità, per creare un equilibrio adeguato ed affidabile dei diritti e dei doveri tra i lavoratori e i datori di lavoro, assicurando altresì un equilibrio tra gli elementi di flessibilità e quelli di sicurezza, facilitando la creazione di nuovi posti di lavoro, le assunzioni e l'adattabilità delle imprese, nonché promuovendo il dialogo sociale.

Evidenzia che il documento di lavoro della Commissione che accompagna il Pilastro sociale contiene una descrizione dettagliata di ogni principio e diritto individuando per ciascuno di essi le norme già esistenti, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e le misure che dovrebbero essere adottate rispettivamente dagli Stati membri e dalle istituzioni europee.

Sottolinea, inoltre, che il Pilastro è sostenuto da un quadro di valutazione di indicatori chiave per vagliare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri

partecipanti. Tale strumento di monitoraggio permette anche di compiere un'analisi comparativa (*benchmarking*) dei risultati ottenuti dai singoli Stati membri con la media dell'Unione europea e della zona euro e in alcuni casi anche con quelli di altri attori internazionali. Il quadro di valutazione serve da riferimento per monitorare il « progresso sociale », inteso come la capacità di favorire e sostenere il benessere e le opportunità, creando condizioni che consentano alle persone di sviluppare appieno il loro potenziale e di soddisfare le loro necessità di base. Anch'esso rinvia alle tre dimensioni generali del progresso sociale: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque; sostegno pubblico e protezione e inclusione sociali. Nell'ambito delle tre dimensioni, ai fini della misurazione dei progressi sociali sono individuati dodici indicatori principali basati su dati quantitativi esistenti raccolti da Eurostat e dall'OCSE nei seguenti ambiti materiali: istruzione, competenze e apprendimento permanente; parità di genere sul mercato del lavoro; ineguaglianza e mobilità ascendente; condizioni di vita e povertà; giovani; struttura della forza lavoro; dinamica dei mercati del lavoro; reddito, compreso quello da lavoro; effetto delle politiche pubbliche sulla riduzione della povertà; cura della prima infanzia; sanità; accesso digitale. Per l'Unione europea nel suo insieme il quadro di valutazione servirà anche a valutare i progressi compiuti per ottenere la cosiddetta « tripla A sociale », il cui conseguimento è stato auspicato dal Presidente della Commissione Juncker, sin dal suo intervento al Parlamento europeo per il voto del collegio dei Commissari, nell'ottobre del 2014.

Per quanto concerne specificamente i profili lavoristici, il Pilastro prende le mosse dalla constatazione che i mercati del lavoro e le società sono in rapida evoluzione e che nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici. Non si

possono non tenere in considerazione, quindi, diversi elementi di novità che si sono sviluppati in questi anni: cambiamenti delle strutture sociali, della famiglia e dell'organizzazione del lavoro; la maggiore lunghezza della vita lavorativa e la sua diversificazione; la maggiore eterogeneità della forza lavoro e la diffusione di nuove forme di lavoro; il persistente squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nonostante l'aumento dei livelli di istruzione; l'aumento della speranza di vita e l'invecchiamento demografico; i cambiamenti tecnologici e la digitalizzazione della società e dell'economia.

Nell'ambito della citata prima categoria del Pilastro, relativa a pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, la Commissione, in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente, annuncia che nel corso del 2017 presenterà una serie di iniziative non legislative concernenti l'apprendistato, la promozione dell'inclusione sociale e dei valori comuni attraverso l'istruzione e l'apprendimento non formale, la modernizzazione dell'istruzione superiore, lo sviluppo di scuole e insegnamenti di eccellenza e le linee guida per migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni circa il percorso seguito dagli studenti al termine degli studi universitari.

Si raccomanda, inoltre, agli Stati membri di adottare le misure di competenza per rendere effettivi i principi di pari opportunità e di parità di genere nei loro ordinamenti, mentre, per quanto attiene al sostegno attivo all'occupazione, si invitano gli Stati membri ad aggiornare ed estendere le loro prassi relative all'assistenza nella ricerca di lavoro e nel lavoro autonomo e ad adottare misure a difesa dei diritti dei lavoratori alla formazione e alla protezione sociale quando cambiano lavoro.

La Commissione ricorda, altresì, di aver presentato la comunicazione « Investire nei giovani d'Europa » (COM(2016)940), con cui ha proposto nuove azioni per sostenere l'occupazione giovanile, e di aver avviato una consultazione su un'iniziativa per definire possibili nuove norme nel

settore dell'accesso alla protezione sociale. Secondo la Commissione, infatti, i diritti e gli obblighi connessi con la protezione sociale sono stati sviluppati nel corso degli anni principalmente per i lavoratori assunti con contratti *standard*, ma non sono ancora sufficientemente sviluppati per chi esercita un lavoro autonomo o atipico.

Nell'ottica di garantire un'attuazione piena e sostenibile della Garanzia giovani, si valorizza, inoltre, la proposta di assegnare all'Iniziativa per l'occupazione giovanile un ulteriore miliardo di euro, che si aggiunge al miliardo di euro del Fondo sociale europeo.

Per quanto concerne la seconda categoria del Pilastro, relativa a condizioni di lavoro eque, la Commissione, tra le altre cose, invita gli Stati membri a garantire che le norme in materia di occupazione adottate a livello nazionale siano adeguate all'emergere di nuove forme di lavoro e ricorda che sono già in vigore l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in riferimento ai quali, nel corso del 2017, si prevede di completare una valutazione REFIT delle direttive che li attuano. Si annuncia, inoltre, l'avvio della prima fase della consultazione delle parti sociali su una revisione della direttiva 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, al fine di adeguarla alle nuove realtà e alle nuove pratiche nei mercati del lavoro. In materia di retribuzioni, si raccomanda agli Stati membri di fissare delle retribuzioni minime trasparenti e un'efficace contrattazione collettiva a livello nazionale, settoriale e aziendale e ad adottare misure complementari per evitare la povertà lavorativa. La Commissione invita, anche, gli Stati membri a ratificare e applicare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla fissazione delle retribuzioni minime e sulla promozione della contrattazione collettiva, sulla politica dell'occupazione, sulle consultazioni tripartite, sui rappresentanti dei lavoratori e sulla promozione della contrattazione collettiva. Si esortano,

altresì, gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali nella progettazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche in quest'ambito, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia del dialogo sociale e delle relazioni industriali a livello nazionale, anche incoraggiando buone prassi per quanto riguarda l'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La Commissione annuncia altresì di voler presentare, nel corso del 2017, una valutazione REFIT della direttiva 2009/38/CE, sull'istituzione di un Comitato aziendale europeo, soprattutto per affrontare con maggiore efficacia le questioni transnazionali che potrebbero pregiudicare i lavoratori. Con riferimento all'equilibrio tra vita familiare e lavorativa, la Commissione annuncia di aver presentato, insieme al Pilastro, una comunicazione (COM(2017)252) e una proposta di direttiva (COM(2017)253) relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza per stabilire una serie di *standard* minimi nuovi o più elevati per il congedo di paternità e per quello dei prestatori di assistenza.

Da ultimo, fa presente che, con riferimento all'esigenza di assicurare un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, si ricorda la presentazione della comunicazione « Lavoro più sicuro e più sano per tutti » (COM(2017)12) al fine di riorientare gli sforzi volti a garantire una migliore e più ampia protezione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e di aver recentemente proposto degli emendamenti alla direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e sui mutageni per migliorare la protezione dei lavoratori.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, per quanto riguarda i profili che investono direttamente le competenze della XII Commissione affari sociali, segnala che il Pilastro ha il grande merito di voler affrontare contestualmente e sistematicamente, in una logica organica e coerente, una serie di aspetti che spesso nei singoli Paesi membri sono gestiti di-

sgiuntamente e al di fuori di una logica compiuta.

L'obiettivo è quello di costruire un'Europa maggiormente attenta ai risvolti sociali delle sue politiche. Pertanto, è necessario ribadire l'esigenza che il Pilastro non si riduca a una mera elencazione di iniziative da assumere in futuro, sia da parte degli Stati membri che delle istituzioni europee, a seconda delle rispettive competenze, ma soprattutto che assuma, all'interno delle politiche unionali, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica.

In sostanza, le politiche dell'Unione dovranno assumere come parametro di riferimento imprescindibile il relativo impatto sotto il profilo sociale, soprattutto in considerazione del fatto che le disuguaglianze, sia all'interno degli Stati membri che fra i diversi Stati membri, sono fortemente aumentate negli anni più recenti a causa della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra. Si registra un'iniqua distribuzione del reddito e l'accesso ad alcuni servizi essenziali, come quelli sanitari, in alcuni Paesi è sostanzialmente precluso a una fetta crescente di popolazione, in palese contraddizione con i principi fondamentali alla base dell'ordinamento europeo, sanciti e affermati nella Carta, nei Trattati e nel diritto positivo già posto in essere, e ribaditi ora con maggiore forza nel Pilastro sociale.

La discussione sulla dimensione sociale dell'Europa si inserisce nel più ampio dibattito avviato sul futuro dell'Unione europea. Congiuntamente alla proposta di Pilastro, la Commissione ha presentato un documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa che si concentra sui profondi cambiamenti che le società europee subiranno nel prossimo decennio e definisce una serie di possibilità su come l'Europa può rispondere collettivamente al fine di costruire un'Europa che protegge e difende i propri cittadini e ne promuove l'autorealizzazione.

Anche la recente Dichiarazione di Roma, adottata dai *leader* dell'Unione europea il 25 marzo 2017, ha sottolineato l'importanza di un'Europa sociale forte

che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, nonché la coesione e la convergenza, difendendo nel contempo l'integrità del mercato interno e tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali.

Circa i profili di competenza della XII Commissione affari sociali, segnala che la terza categoria del Pilastro riguarda la protezione sociale e l'inclusione, che devono essere adeguate e sostenibili, affrontando anche i temi relativi all'accesso a servizi essenziali di alta qualità, comprese l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, al fine di assicurare una vita dignitosa e la protezione dai rischi e mettere in grado i singoli di partecipare pienamente alla vita professionale e sociale.

Per quanto concerne nello specifico questa categoria del Pilastro, la Commissione europea tra le altre cose: invita gli Stati membri a introdurre misure per contrastare la povertà infantile e per promuovere le pari opportunità; preannuncia il lancio e l'attuazione di un'azione preparatoria su una Garanzia bambini, per contribuire all'obiettivo generale di combattere la povertà infantile; invita gli Stati membri a ratificare e applicare le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla sicurezza sociale, il Codice europeo di sicurezza sociale e la Carta sociale europea; annuncia di aver recentemente avviato consultazione delle parti sociali su un'iniziativa per definire possibili nuove norme nel settore dell'accesso alla protezione sociale; intende continuare a sostenere gli Stati membri per migliorare i loro regimi di reddito minimo attraverso la Rete europea per il reddito minimo, che ha l'obiettivo di costruire un consenso per la progressiva adozione di misure per un reddito minimo adeguato e accessibile negli Stati membri dell'Unione europea, in linea con la strategia Europa 2020 e nel contesto della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale; ricorda che è in preparazione un'iniziativa legislativa volta a creare assegni pensionistici paneuropei ac-

canto ai regimi pensionistici nazionali; in materia di assistenza sanitaria, invita gli Stati membri ad adeguare la loro normativa per rendere effettivo l'accesso a un'assistenza sanitaria preventiva e a un trattamento medico di buona qualità e, tra le iniziative in corso a livello dell'Unione europea, ricorda la cooperazione tra i sistemi sanitari degli Stati membri per affrontare sfide comuni, come l'accesso all'assistenza sanitaria, attraverso le Reti di riferimento europee (ERN) recentemente istituite; la cooperazione nella *Health Technology Assessment* (HTA); e la cooperazione nella rete eHealth nell'ambito del mercato unico digitale; ricorda che l'Unione e ventisette Stati membri hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e preannuncia che continuerà a sostenere i negoziati per l'adozione della proposta di direttiva COM(2015)615, volta a garantire l'accessibilità di alcuni prodotti e servizi nel mercato interno per facilitare l'occupazione e la partecipazione delle persone con disabilità in condizioni di parità; intende continuare a sostenere i negoziati per l'adozione della proposta di direttiva per ampliare la protezione contro le discriminazioni basate sulla disabilità, includendo anche la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, i benefici sociali, l'accesso a beni e servizi accessibili al pubblico, compresi gli alloggi.

Per quanto concerne l'assistenza a lungo termine, preannuncia che continuerà a sostenere i negoziati sulla proposta, presentata nel dicembre 2016, di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che mira a istituire un regime coerente per il coordinamento dei *benefits* di assistenza a lungo termine in situazioni transfrontaliere: invita gli Stati membri ad adottare misure a livello nazionale, regionale o locale, per sostenere un accesso universale e rapido al « riparo » alle persone in ogni tipo di situazioni di emergenza, nonché per aumentare la copertura e la capacità dei servizi sociali. Tra le misure a livello dell'Unione europea, ri-

corda, inoltre, che la riforma dell'edilizia sociale, l'accessibilità e la convenienza degli alloggi, nonché l'efficacia delle indennità di alloggio vengono monitorate e valutate nell'ambito del Semestre europeo e che il metodo aperto di coordinamento del Comitato per la protezione sociale garantisce il coordinamento delle politiche e controlla i progressi degli Stati membri; intende continuare ad attuare il principio dell'assistenza a lungo termine con i fondi dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti strategici per gli investimenti in alloggi sociali, il Fondo europeo di sviluppo regionale per le infrastrutture per l'alloggio, il Fondo sociale europeo per i servizi sociali e il Fondo di aiuti europei agli indigenti per l'assistenza alimentare ai senzatetto. L'Unione europea sostiene anche finanziariamente una serie di organizzazioni della società civile attive nella promozione dell'inclusione sociale e della riduzione della povertà, incluse le organizzazioni impegnate nella questione dei senzatetto.

Circa l'attuazione del principio dell'accesso ai servizi essenziali, ricorda, tra le iniziative a livello UE: la proposta di revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (COM(2016)590), che richiede agli Stati membri di garantire a tutti gli utenti finali un accesso funzionale a *Internet* e ai servizi di comunicazione vocale; il pacchetto *Clean Energy*, adottato il 30 novembre 2016, che include la proposta di rifusione della direttiva sull'energia elettrica (direttiva 2009/72/CE) per rafforzare le disposizioni in materia di potere e protezione dei consumatori; la proposta di regolamento *WiFi4EU* COM(2016)589 che fornisce incentivi finanziari a favore delle autorità pubbliche locali che vogliono fornire connettività locale senza fili gratuita e ad alta capacità attraverso punti di accesso nei centri della vita pubblica locale, sia all'interno dei loro locali che in spazi esterni accessibili al grande pubblico; la revisione, nel corso del 2017, della direttiva sull'acqua potabile 98/83/EC dando seguito all'iniziativa « *Right2Water* »; l'importanza di sostenere i negoziati per l'adozione della proposta di direttiva COM/

2015/615, che mira a garantire l'accessibilità di alcuni prodotti e servizi nel mercato interno, compresi alcuni servizi essenziali come la comunicazione elettronica e i servizi di media audiovisivi.

In conclusione rileva che anche in questi casi si pone l'esigenza di verificare se siano già disponibili le risorse necessarie per assicurare puntuale e concreta attua-

zione agli obiettivi fissati, con particolare riguardo alle risorse stanziata o attivabili a livello europeo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi ..	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

33

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Variazioni nella composizione della Commissione	33
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	46
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	47

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Modifiche alla legge elettorale C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa,	

C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	48
AVVERTENZA	43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) replicando, prende atto della risposta della rappresentante del Governo.

5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illu-

stra. Osserva che l'interrogazione è tesa a chiedere spiegazioni in merito a una procedura di selezione di 18 esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) per una cifra superiore a un milione di euro lordi l'anno per quattro anni. Sottolinea che la procedura è avvenuta attraverso un avviso pubblicato solo sul sito del Dipartimento per raccogliere le manifestazioni di interesse utili alla predisposizione di una *short list*. La scarsa pubblicità fa ritenere che tale avviso fosse indirizzato a soggetti precisi e di fiducia da inquadrare all'interno della Presidenza del Consiglio. Chiede quindi spiegazioni sull'utilizzo di questo metodo.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), replicando, osserva che i fatti alla base dell'interrogazione in titolo sono sicuramente leciti se confrontati con altri episodi di cronaca giudiziaria che riguardano esponenti del Governo, ma denotano un atteggiamento di chi vuole avere le mani libere, atteggiamento che lascia l'amaro in bocca. Vengono così premiate persone fedeli a esponenti di Governo, non ottemperando alle disposizioni costituzionali che prevedono che nella pubblica amministrazione si entri per concorso. Si tratta di un malcostume istituzionale che fa pensare a un piano alternativo per intervenire pesantemente sulla pubblica amministrazione, visto il fallimento dei tentativi di riforma attuati dal Governo attuale e da quello precedente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Variazioni nella composizione
della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il deputato Antonio Distaso, del gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, è entrato a far parte della I Commissione e che, contemporaneamente, il deputato Maurizio Bianconi, del medesimo gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, ha cessato di farne parte.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.

C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone l'adozione, come testo base per il proseguimento dell'esame, della proposta di legge C. 3225 di cui è primo firmatario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta un forte dissenso in relazione alla proposta del relatore, con la quale ritiene che la maggioranza miri ad impadronirsi di prerogative spettanti alle opposizioni, in ordine alla calendarizzazione in Assemblea di provvedimenti in quota delle medesime opposizioni. Chiede al presidente di investire della questione la Presidente della Camera, al fine di garantire un'interpretazione corretta del Regolamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, replicando al deputato Sisto, ribadisce che la procedura di abbinamento è avvenuta con l'imprescindibile consenso del gruppo di opposizione titolare della proposta precedentemente disabbinata e che quindi non si è verificata nessuna interferenza da parte della maggioranza e nessuna violazione regolamentare. Senza la rinuncia del gruppo del Movimento 5 Stelle al disabbinamento della proposta C. 2354 Lombardi, non si sarebbe infatti potuta attivare la procedura di abbinamento.

Danilo TONINELLI (M5S), pur facendo notare che il suo gruppo avrebbe preferito un testo comprensivo anche delle dispo-

zioni in materia di trattamento economico dei parlamentari, dichiara di condividere la proposta di testo base formulata dal relatore. Preannuncia che il suo gruppo, pur di assicurare un esame spedito e una veloce approvazione in Assemblea del testo C. 3225 Richetti, ridurrà al minimo la propria attività emendativa in Commissione, impegnandosi a rinunciarvi del tutto in sede di esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si riserva di sottoporre autonomamente la questione alla Presidente della Camera nei termini sopra esposti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, procederà all'adozione del testo base nella seduta di domani giovedì 18 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7 e gli emendamenti 1.800,

5.800 e 24.800 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 4368 apporta rilevanti modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario. Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032). Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi.

Il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione

del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera.

Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sono, infine dettate dai commi 3 e 4 le disposizioni procedurali per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. Rispetto al testo già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 2), il Senato ha specificato che l'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

Il comma 5 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. La disposizione – identica a quella già approvata dalla Camera dei deputati – aumenta la cornice edittale sanzionando lo scambio elettorale politico-mafioso con la pena della reclusione da 6 a 12 anni commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale), rapina (articolo 628 del codice penale) ed estorsione (articolo 629), aumentando le pene ed escludendo – in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.

I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati. Preliminarmente si segnala la soppressione, rispetto al testo – Camera dell'integrazione all'articolo 157 del codice penale

che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). Il comma 10 integra il contenuto dell'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'articolo 159 del codice penale. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l'inammissibilità.

Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. Viene modificato l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, interrompe il corso della prescrizione.

I commi 13 e 14 intervengono sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione.

Il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica), sulla base di specifici principi e criteri direttivi.

Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 giorni nel testo Camera).

Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico sul casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono. Ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere – a determinate condizioni – dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il Pubblico Ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).

Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni (60 nel testo Camera). Anche in

questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega.

Infine, il comma 20 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18. I commi successivi recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. Oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo articolo 72-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22).

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 72-*bis* del codice di procedura penale, l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata.

Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-*bis* all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato – prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. Sono poi modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene: sull'articolo 104 del codice di procedura

penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il Pubblico Ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale) (comma 25); sull'articolo 335 del codice di procedura penale – in materia di registro delle notizie di reato – per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26); sull'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale (intervento introdotto dal Senato), concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento – anche il riferimento al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale (comma 27); sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del Pubblico Ministero, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-*bis*) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29); sugli articoli 407 e 412, dove si prevede che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415-*bis* per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini) il Pubblico Ministero ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore

generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al Pubblico Ministero è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (articolo 412) (comma 30); sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l'opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il Pubblico Ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31); sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale (comma 32); sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. In caso di nullità,

l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale, relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34); sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per precisare, con un nuovo comma 2-*bis*, che il termine semestrale entro il quale il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).

Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 37 – sostanzialmente identico all'articolo 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera – modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei con-

fronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).

I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti.

I commi 45 e 46 – in materia di trasformazione del rito – integrano la formulazione, rispettivamente, degli articoli 452 e 458 del codice di procedura penale relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato – quando il Pubblico Ministero ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (articolo 452) o quello immediato (articolo 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438, di cui si stabilisce l'applicazione. Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice.

Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'articolo 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 – secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente.

Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'articolo 464 del codice di procedura penale rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato – all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-*bis* dell'articolo 438.

Il comma 49 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione

prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo Pubblico Ministero *ex* articolo 448, comma 2, del codice di procedura penale), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

Il comma 50 aggiunge un comma 2-*bis* all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata del giudice soltanto per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 53 interviene sull'articolo 459 del codice di procedura penale (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-*bis* volto a determinare i criteri di ragguglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni: è modificato l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54); si sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'invalidità: anche l'indicazione delle

prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; anche le richieste istruttorie (comma 55).

Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituito abrogato nel 2008.

Il comma 57, identico al testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 602 del codice di procedura penale, relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello. Introduce a tal fine un comma 1-*bis* dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'articolo 599-*bis*.

Il comma 58 dell'articolo 18 aggiunge un comma 3-*bis* all'articolo 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal Pubblico Ministero: riguarda una sentenza di proscioglimento; è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.

I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 23).

Il comma 70 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il comma 72, analogamente a quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia,

debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Il comma 73, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il Pubblico Ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter* e *quater*, 320, 321 e 322 del codice penale (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006).

I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale.

Il comma 80 modifica l'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.

Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera – prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.

Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)) e di giudizi di impugnazione (lettere da f) a m)).

Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (articolo 41-*bis*), individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario: Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge n. 124 del 2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.

Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe.

Il comma 90 stabilisce che il Decreto ministeriale di cui al comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica.

Il comma 94 – conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica – prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.

C. 4451 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017, oggetto di conversione da parte del disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti volte ad incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese, in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017. Il decreto-legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio 2017. Tale incremento è limitato al periodo 1°-28 maggio 2017. Si ricorda che il comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano « strade sicure » che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. In particolare, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1.923 unità sono destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina; 432 unità sono destinate al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale. Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare

impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015.

L'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge coincidente con il giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge in esame è riconducibile alla materia « difesa e Forze armate » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 19.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza

della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, deposita una proposta di testo unificato (*vedi allegato 5*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocata nella giornata di domani 18 maggio un'ulteriore riunione dell'ufficio di presidenza per definire l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

ALLEGATO 1

5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alla richiesta di precisare l'ammontare di risorse pubbliche direttamente o indirettamente destinate, a livello centrale, al G7 di Taormina, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato istituito uno specifico capitolo di spesa denominato Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7, anche per adeguamenti di natura infrastrutturale, e per esigenze di sicurezza con uno stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017 di cui 15 milioni destinati agli interventi infrastrutturali e di sicurezza. Le suddette risorse sono state impiegate anche per gli altri eventi compresi nella Presidenza italiana del G7 che sono in corso di svolgimento in altre città italiane

e che proseguiranno fino alla fine dell'anno. Oltre alle suddette risorse, al fine di prevedere il finanziamento delle spese di funzionamento delle due strutture di missione allo scopo istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 e con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 2017 sono stati stanziati – con oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri – circa 10 milioni di euro.

Circa lo stato dei lavori di allestimento e preparazione cui fa riferimento l'interrogante, preme infine assicurare che gli stessi procedono secondo i tempi stabiliti e che saranno completati entro la data di avvio del Vertice. Può, quindi, ritenersi che le attività e le manifestazioni connesse all'evento G7 saranno affrontate senza alcuna preoccupazione e nel migliore dei modi possibili.

ALLEGATO 2

5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente le procedure di selezione degli esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, si rappresenta, per quanto di competenza e sulla base degli elementi forniti dal DIPE, quanto segue.

Per quanto riguarda gli incarichi oggetto della presente interrogazione si chiarisce che essi sono stati attribuiti attraverso l'utilizzo della cosiddetta *short list* e non dovendo dar luogo a rapporti di pubblico impiego né tanto meno a vincoli di subordinazione ed esclusività dei relativi rapporti possono essere costituiti anche in deroga all'articolo 97, comma 4, della Costituzione che prevede il ricorso alla modalità concorsuale. Alla luce di tali premesse, pertanto, il Dipartimento ha ritenuto di poter ricorrere ad una *short list* che non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale di qualsivoglia natura presso il Dipartimento.

Per meglio chiarire quanto rappresentato dall'interrogante si precisa che risultano attribuiti n. 11 incarichi nell'ambito delle 18 posizioni dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2016 adottato ai sensi del comma 589, articolo 1, della legge di stabilità per

il 2016 e che, quindi, allo stato attuale potranno essere conferiti un massimo di ulteriori 7 incarichi.

Quanto ai costi sostenuti dallo Stato per il pagamento degli emolumenti spettanti agli esperti in discorso, l'interrogazione cita la cifra di euro 1.230.000 annui per il totale dei 18 esperti, che rappresenta correttamente la previsione di spesa per la retribuzione lorda dell'intero contingente a ranghi pieni per il 2017. Tuttavia, il costo storico per cassa del 2016 degli incarichi effettivamente attribuiti ammonta ad euro 791.886,52.

Inoltre, con riferimento alla presunta richiesta formulata dall'interrogante secondo la quale non ci sarebbe stata un'ampia e sufficiente diffusione dell'Avviso pubblico del 5 aprile 2017, si precisa che esso è stato pubblicato sia sul sito *web* del Dipartimento che sulla apposita sezione delle pagine dedicate alla «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della delibera ANAC n. 1310 del 28 febbraio 2016, tanto che sono state raccolte 143 manifestazioni di interesse.

Infine, preme ricordare all'interrogante che le procedure poste in essere hanno pienamente rispettato la normativa vigente ed hanno tenuto conto delle effettive necessità funzionali del Dipartimento.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

valutati i commi da 77 a 81 dell'articolo unico che ampliano i casi in cui è possibile la partecipazione a distanza al dibattimento da parte degli imputati;

considerato che con riferimento a tali disposizioni assumono rilievo gli articoli 24 e 111 della Costituzione relativamente al diritto di difesa e al diritto al contraddittorio;

richiamata la sentenza n. 342 del 22 luglio 1999 nonché l'ordinanza n. 483 del

26 novembre 2002, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato che l'intera disciplina sulla partecipazione al dibattimento a distanza assicura il « livello minimo di garanzie » necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, mettendolo comunque a confronto con le esigenze della tutela della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale » riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7 (C. 4451 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4451 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7;

considerato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile alla materia « difesa e Forze armate » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripar-

tita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico. ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo cen-

simento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali. ».

b) il comma 3 è soppresso.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale ».

4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinomiale ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.

3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione. ».

9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i candidati nei collegi uninominali ».

10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

2) all'alinea, le parole: « di cui all'articolo 19, e » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata

non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; »

13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti

gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circo-

scrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le

parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che

rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. ».

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi

possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 3 le parole: « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale ».

26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 3 le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse.

28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole « di cui all'articolo 1, comma 2, presentate » sono sostituite dalle seguenti: « presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, »;

c) al comma 7, le parole « , nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle » sono sostituite dalle seguenti: « e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le ».

29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.

30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse;

b) al comma 3 le parole « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole « A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata »;

e) il comma 7 è soppresso;

31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del

Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto trac-

ciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera *b)*. ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a

parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

ART. 17-bis. — 1. Il senatore eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinomiale si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; »

c) l'ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento. »;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta

la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b-bis*), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale; »;

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del nu-

mero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. ».

11. All'articolo 20-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati. »

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L'Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*. ».

13. All'articolo 21-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2. ».

14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare,

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera *a*), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-*bis*. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media

della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti regioni del territorio nazionale per

l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;

d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio

comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.


ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 14)
Tabella A-bis
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Tabella A-ter
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del.....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

ROLLO DELLA SEZIONE

ALLEGATO 2
(Articolo 2, comma 5)
Tabella A
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

Tabella B
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del.....
(data dell'elezione)

REGIONE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un comitato ristretto</i>)	68
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Movimento cinque stelle</i>)	73
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato. C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	70

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11360 Dambruoso: Sulla situazione relativa alla casa circondariale di Bologna	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-11362 Chiarelli: Sulla negoziazione assistita nei giudizi di separazione o divorzio	71
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-11361 Ferraresi: Sulla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali di agente di polizia penitenziaria pubblicato in G.U. del 28 luglio 2015	71
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come la Commissione abbia concluso un ciclo di audizioni, all'esito del quale il relatore ha ravvisato l'opportunità di trasformare principi e criteri direttivi di delega previsti dal disegno di legge in esame in disposizioni direttamente precettive. Fa presente che si tratterebbe, quindi, di adottare come testo base un nuovo testo del disegno di legge C. 4220, che ne confermasse i principi, ma che allo stesso tempo li trasformasse in fattispecie penali; in tal modo, il nuovo testo diventerebbe oggetto di emendamenti. Trattandosi, pertanto, di elaborare comunque un nuovo testo, ritiene che sia opportuno conferire il compito di formularlo ad un Comitato ristretto. Propone, dunque, la costituzione di un Comitato ristretto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, concorda con la presidente.

La Commissione approva la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
C. 2669 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che sul provvedimento in discussione la Commissione ha deliberato di effettuare un ciclo di audizioni il cui avvio è previsto, verosimilmente, per la giornata di mercoledì 25 maggio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la relatrice ha rappresentato l'opportunità di avviare l'iter per il trasferimento della sua proposta di legge in sede legislativa, chiedendo, altresì, che sulla materia oggetto del provvedimento sia avviato dalla Commissione un ciclo di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, sul provvedimento in titolo, sono stati presentati, dalla relatrice una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*) e dal gruppo Movimento Cinque Stelle una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione, qualora approvata la proposta della relatrice.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, nell'illustrare la sua proposta di parere, sottolinea l'opportunità che la Commissione di merito chiarisca, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del provvedimento in titolo, che resta comunque escluso dalla procedura espropriativa messa in atto dall'agente della riscossione il bene immobile presso il quale il debitore abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Rileva, altresì, come la sua proposta di parere recepisca i rilievi formulati dai colleghi del Movimento Cinque Stelle in ordine alla necessità di intervenire sul Codice degli appalti, rafforzando i poteri dell'ANAC. Rammenta, peraltro, che sulla questione è stata presentata dalla collega Mariani una proposta emendativa presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame e che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha già presentato una proposta alternativa di parere con la quale è stata evidenziata la contrarietà alla riduzione delle sanzioni prevista dal testo. Osserva che, in effetti, l'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012. Ricorda, altresì, che tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

Pur ritenendo che non spetti alla Commissione Giustizia valutare nel merito le scelte della Commissione Agricoltura, osserva, tuttavia, che appare opportuno fare un approfondimento sulle ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo in maniera significativa le sanzioni allora previste. Per tale ragione, d'intesa con la relatrice, avverte che il parere sul provvedimento in titolo sarà espresso nella giornata di domani.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia che il suo gruppo parlamentare farà pervenire ulteriori osservazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione, della V Commissione e della Commissione per le Questioni regionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Davide Mattiello, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente* e relatrice, in attesa che le Commissioni competenti esprimano il proprio parere sul provvedimento in titolo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 16.20.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che le Commissioni I, V, VII, VIII, IX e XIV hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo, mentre la Commissione XII ha espresso parere favorevole con una osservazione. Rammenta, inoltre, che, nella seduta dell'11 maggio scorso, l'onorevole Ferraresi ha preannunciato, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Donatella Ferranti, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.50.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-11360 Dambruoso: Sulla situazione relativa alla casa circondariale di Bologna.

Ivan CATALANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nel prendere favorevolmente atto della circostanza che l'amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere 887 agenti già vincitori di concorso, ritiene, tuttavia, che, in ogni caso, permanga una grave situazione di carenza delle dotazioni organiche degli istituti penitenziari, dei quali è quanto mai necessario ed urgente migliorare le condizioni di lavoro, anche al fine di assicurare un migliore trattamento per le persone detenute. Richiamando, in particolare, richiama l'attenzione sulla necessità di fare fronte all'evidente carenza di educatori negli organici dell'amministrazione penitenziaria, auspica che l'Esecutivo individui, a breve, le risorse necessarie per risolvere la questione cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in titolo.

5-11362 Chiarelli: Sulla negoziazione assistita nei giudizi di separazione o divorzio.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, evidenziando come la stessa confermi sostanzialmente la necessità di un intervento legislativo sulla materia oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo.

5-11361 Ferraresi: Sulla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali di agente di polizia penitenziaria pubblicato in G.U. del 28 luglio 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara preliminarmente insoddisfatto dalla risposta resa dal rappresentante del Governo. Al riguardo, pur prendendo atto che il Governo intende procedere all'assunzione di ulteriori unità di personale, rappresenta la necessità che siano rapidamente accertate le responsabilità relative all'irregolare svolgimento della procedura concorsuale cui fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, procedura che, come evidenziato dal rappresentante del Governo è attualmente oggetto di una indagine penale. Auspica, pertanto, che siano adottate urgenti iniziative dall'Esecutivo, a tutela di quanti, in buona fede, abbiano partecipato

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 8 del decreto-legge in discussione, nel modificare l'articolo 76, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo, in particolare, che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, laddove, invece, la norma previgente faceva riferimento al valore del singolo bene;

ne consegue che, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile, non di lusso, di proprietà del debitore, destinato a sua residenza anagrafica, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il loro valore complessivo è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite;

appare comunque opportuno chiarire che, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione del bene adibito ad uso abitativo presso il quale il

debitore stesso abbia stabilito la propria residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso;

osservato che:

appare, altresì, opportuno introdurre disposizioni volte a rafforzare i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione, sui quali è intervenuto il recente decreto legislativo che ha modificato il codice degli appalti, consentendo all'ANAC di intervenire, con una raccomandazione e con poteri di carattere sanzionatorio, ove si ritenga sussistente un vizio di legittimità di uno degli atti della procedura di gara;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di chiarire che, anche nei casi in cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, non si dà corso all'espropriazione, se il bene, fatta eccezione per le abitazioni di lusso e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad abitazione principale, avendovi il debitore stesso stabilito la propria residenza anagrafica;

si valuti l'opportunità di inserire nel testo una disposizione volta ad ampliare i poteri dell'ANAC nel senso indicato in premessa.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in esame, presentata come manovra « correttiva » costituisce, in realtà, l'ennesimo atto di resa del governo italiano alle pretese e alle richieste di austerità dell'Unione Europea;

dietro l'apparente proposito di arginare l'evasione fiscale al fine di recuperare soldi, il provvedimento inserisce disposizioni gravose per le piccole imprese e per i professionisti sul fronte dei rapporti con la Pubblica amministrazione;

sono state presentate proposte emendative dal Movimento 5 Stelle all'articolo che mirano a migliorarne il contenuto che vanno dal pacchetto « enti locali » mirato a difendere le prerogative di tutti i sindaci italiani, alla maggiore trasparenza nell'inquadramento contabile dei residui di bilancio, si intende anche agevolare le ristrutturazioni dei mutui dei Comuni con Cassa depositi e prestiti;

osservato che:

il Gruppo del Movimento Cinque Stelle ha presentato una significativa proposta emendativa che interviene sul Codice degli appalti restituendo all'Anac il potere sottrattogli recentemente, in occasione del decreto integrativo e correttivo del Codice degli appalti;

la norma soppressa dal Governo consentiva all'Anac d'intervenire con una « raccomandazione vincolante » e con un potere sanzionatorio laddove ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti di gara. Si ritiene, infatti, che tale depotenziamento dell'Anac da parte del Governo abbia creato un rilevante disappunto nell'opinione pubblica pur se il Governo si sia malamente giustificato asserendo che si tratti di un mero errore al quale avrebbe riparato proprio in occasione della « manovrina »;

sebbene si sia affermato che tale « soppressione » fosse conseguente al parere del Consiglio di Stato che ha espresso talune criticità, va detto che, in realtà, il Consiglio di Stato ha respinto tali responsabilità ribadendo di non aver mai chiesto di sopprimere detta competenza quanto piuttosto di modificarla nella formulazione per superare le suddette criticità;

con l'emendamento in questione si restituisce tale potere dell'Anac, modificandolo in ragione dei rilevi del Consiglio di Stato ed eliminando quelle parti incongruenti, come ad esempio il termine « raccomandazione vincolante », che rischiavano di configurare un eccesso di delega o profili di incostituzionalità oppure coordinando i tempi del ricorso alla giustizia amministrativa con i termini indicati dall'Anac nella raccomandazione;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

5-11360 Dambruoso: Sulla situazione relativa alla casa circondariale di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in corso di trattazione riguarda le condizioni di carenza del personale presso la Casa circondariale di Bologna, istituto ove è riscontrabile effettivamente un serio problema di sovraffollamento.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che presso l'istituto penitenziario le forze di polizia presenti sono pari a 420 unità a fronte di un organico di 552. La maggiore carenza di personale, per quanto comunicato dall'articolazione ministeriale competente, si registra nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il tasso di carenza di organico, certamente rilevante, rappresenta purtroppo una caratteristica comune a molti istituti penitenziari e, proprio per questo, le politiche del personale hanno un rilievo prioritario ed anche la situazione dell'istituto di Bologna non potrà che essere tenuta nella massima considerazione in occasione delle nuove assegnazioni di personale, ormai imminenti.

In attesa, infatti, della risoluzione della sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di 300 unità maschili e 100 femminili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016 l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere n. 887 agenti già vincitori di concorso.

E, nell'ambito di tale quadro, il decreto « milleproroghe », convertito con la recente legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della

validità delle graduatorie dei concorsi pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 donne e uomini, che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.

Nello stesso senso non potrà che esser tenuto presente, nelle politiche di assunzione, lo stato di vacanza nei ruoli degli educatori, attualmente presenti nell'istituto bolognese in numero di 6 a fronte di una dotazione organica pari a 9 unità, in seguito alla rideterminazione delle piante organiche attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.

Si tratta di primi, importanti, interventi che dimostrano la costante attenzione riservata dal Governo a tale questione e che intendono migliorare le condizioni di lavoro negli istituti, garantirne maggior sicurezza ed assicurare un miglior trattamento per le persone detenute.

Da questo ultimo punto di vista, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito dati relativi ad episodi critici che non parrebbero manifestazione di un progressivo deterioramento delle condizioni di vita detentiva, così come la situazione riscontrata è stata valutata come complessivamente gestibile dal personale e sostanzialmente sotto controllo.

ALLEGATO 4

5-11362 Chiarelli: Sulla negoziazione assistita nei giudizi di separazione o divorzio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti, segnalano diversi orientamenti interpretativi emersi nell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, che prevede la necessità di trascrivere nei registri immobiliari le convenzioni di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio con cui le parti abbiano disposto anche di diritti su beni immobili.

Rilevano, in particolare, che alcuni Conservatori dei registri immobiliari avrebbero iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale, sebbene recenti pronunce giurisprudenziali abbiano, invece, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, nel produrre gli effetti giuridici, dei provvedimenti giudiziari che definiscono i relativi procedimenti, non necessita di ulteriori autenticazioni.

Su tali premesse, ed anche in considerazione della circostanza che tale incombente, non espressamente previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, rappresenti un'ulteriore spesa che le parti devono sostenere, disincentivando dunque all'utilizzo di tale strumento deflattivo, chiedono di sapere se la convenzione di negoziazione assistita in parola « produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziari anche ai fini della trascrizione e dell'intavolazione ... in assenza di autentica, della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ».

Va preliminarmente rilevato che, rispetto all'interpretazione della disposizione in esame resa dalle Conservatorie dei registri immobiliari, che dipendono dall'Agenzia delle Entrate, esula dalle prerogative del Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di indirizzo, anche in via interpretativa della legislazione vigente, nei confronti di amministrazioni diverse.

In ordine, invece, alle pronunzie dell'autorità giudiziaria – che già si è espressa sul tema peraltro non in modo uniforme, nei giudizi di reclamo avverso i dinieghi delle Conservatorie alle trascrizioni delle convenzioni prive di autentica notarile – giova rilevare che la corretta interpretazione della disposizione in esame è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione insindacabile dell'autorità giudiziaria, in piena autonomia e indipendenza.

Per completezza espositiva, preme comunque rappresentare che, in considerazione della particolare delicatezza della materia, la competente Direzione Generale della giustizia civile ha provveduto ad avviare un'interlocuzione con la Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, già destinataria di analogo quesito.

In ogni caso, laddove permanesse il rilevato contrasto, si valuterà l'opportunità di un intervento normativo, di natura interpretativa, che renda coerente l'applicazione della disposizione citata con la *ratio* che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche nella materia della separazione e del divorzio, nei casi in cui involgano l'assetto di interessi patrimoniali immobiliari.

ALLEGATO 5

5-11361 Ferraresi: Sulla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali di agente di polizia penitenziaria pubblicato in G.U. del 28 luglio 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dagli Onorevoli interroganti consente di affrontare il tema delle politiche del personale, con particolare riguardo al personale della Polizia penitenziaria, tema che ha visto il mio Ministero porre le basi per il superamento del blocco delle assunzioni nel settore.

In questo quadro, è stato pubblicato il 28 luglio del 2015 il bando di concorso per l'assunzione di trecento uomini e cento donne quali agenti di Polizia penitenziaria.

Nel corso delle prove scritte del concorso, gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prove tenutesi tra il 20 ed il 22 aprile 2016, vennero accertati da parte della stessa Polizia penitenziaria irregolarità tali e di tale gravità da imporre la sospensione del concorso, contestualmente all'avvio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di indagini preliminari.

La sospensione della procedura concorsuale non poteva che essere dettata dall'esigenza di attendere l'esito delle indagini e, conseguentemente, l'ampiezza del quadro di irregolarità riscontrate, anche al fine di orientamento delle scelte che l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata chiamata a prendere in ordine alla validità delle prove effettuate ed all'identificazione dei concorrenti da escludere.

Sulla vicenda sono state richieste notizie di aggiornamento tanto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quanto alla procura della Repubblica precedente.

Sul versante dell'accertamento penale, il Procuratore di Roma ha comunicato che è tuttora pendente e coperto da segreto

investigativo un procedimento penale per truffa aggravata iscritto a carico di « svariati indagati ».

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal canto suo, ha comunicato che, data l'urgenza di definizione della questione, è in attesa che l'Avvocatura Generale dello Stato si pronunci sul parere, richiestole in data 15 marzo u.s., in merito alla validità delle prove concorsuali svolte sino alla sospensione e sulla legittimità di un ventaglio di soluzioni alternative ipotizzate per sbloccare la situazione.

In attesa delle decisioni che dovranno essere celermente assunte dalla competente articolazione ministeriale e che provvederò a sollecitare, anche al fine di assicurare ai candidati non coinvolti forme di garanzia e di salvaguardia, segnalo che l'attenzione alle politiche del personale ha consentito di ottenere (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016) che l'Amministrazione penitenziaria fosse autorizzata ad assumere n. 887 unità di agenti già vincitori di concorso.

Misura, quest'ultima, che con il decreto « milleproroghe », convertito con la legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata prorogata, sino al dicembre 2017.

Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione di attingere alle graduatorie concorsuali per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 agenti, che andranno a colmare, almeno in parte, i vuoti in organico del corpo di Polizia penitenziaria.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	77
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione di rappresentanti del CNR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 16 maggio scorso l'onorevole Antonio DISTASO (Misto-CR) ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte l'onorevole Maurizio BIANCONI (Misto-CR). Ringrazia il collega DISTASO per il contributo

assicurato ai lavori della Commissione e dà il benvenuto all'onorevole Bianconi.

La Commissione si associa.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.

Atto n. 414.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di documento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, nel preannunciare fin da ora, anche in vista della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, la proposta di svolgimento di un ciclo di audizioni dei maggiori attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo – con riferimento al Direttore Generale del MAECI per la Cooperazione, alla Direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al Coordinamento italiano delle ONG internazionali (CINI), all’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) e a «LINK 2007 Cooperazione in rete», procede all’illustrazione del Documento in titolo riconoscendo alla competente Direzione Generale l’assolvimento di una positiva funzione di coordinamento dei contributi delle diverse Amministrazioni coinvolte. Nel far presente che sull’atto si è già espresso il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), ritiene l’esame del provvedimento in titolo unitamente alle audizioni proposte siano un’occasione importante fondamentale per fare il punto sull’attività svolta e sulla visione delle attività da svolgere per il futuro.

Ritiene doveroso innanzitutto rilevare che anche quest’anno il provvedimento giunge con un certo ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo e questo impone una riflessione molto seria sul significato di questo esercizio. Ricorda anche che, in base alla legge n. 125 del 2014, il parere sull’attività svolta nell’anno precedente dovrebbe essere espresso entro il primo trimestre dell’anno a cui si riferisce il Documento. Se la trasmissione del Documento alle Camere è, quindi, avvenuta con più di un anno di ritardo è anche vero che, rispetto all’anno scorso, la qualità del Documento triennale è decisamente migliorata, a conferma del lavoro positivo svolto dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dagli altri attori del sistema nazionale di cooperazione allo sviluppo. Tuttavia il profilo della tempistica rappresenta davvero un problema perché la programmazione e la prevedibilità degli interventi costituiscono un caposaldo della strategia italiana e un principio fondamentale sempre ribadito nelle sedi internazionali. Auspica, quindi, che il

prossimo Documento possa essere trasmesso rispettando i tempi previsti dalla legge, nell’impegno da parte del Parlamento di esprimere il proprio parere a sua volta entro i trenta giorni stabiliti dalla legge.

Ciò premesso, sottolinea che il Documento, secondo il dettato della legge, è uno strumento di indirizzo che indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Esso deve esplicitare altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Evidenzia sin da subito che il Documento realizza questi obiettivi, anche nel raffronto con il primo analogo Documento presentato, relativo al triennio 2015-2017. Ritiene, quindi, che il Documento si consolidi quale punto di riferimento non solo per le Amministrazioni dello Stato, bensì per tutti gli attori – società civile, ONG, autonomie locali, università, centri di ricerca, fondazioni, sistema cooperativo, settore privato *profit* e *no profit*, comunità di migranti – riuniti nel « sistema italiano di cooperazione ».

Sottolinea che il Documento si caratterizza per una particolare attenzione alla struttura funzionale dei meccanismi di cooperazione. Ritiene che questo aspetto dimostri come il modo in cui si portano avanti gli interventi sia altrettanto importante rispetto alle politiche settoriali.

Ritiene che il Documento sia particolarmente utile a comprendere come si stia sviluppando l’attività relativa alla cooperazione decentrata e il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. A tale proposito, dichiara che sarebbe interessante, magari nell’ambito del Comitato permanente sull’attuazione dell’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, svolgere un’audizione dei rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto detto, ritiene

che il Documento sia utile e completo e che fornisca un senso di direzione operativa forte.

Per quanto riguarda le priorità settoriali, ritiene che, come era già stato evidenziato in occasione dell'esame del precedente Documento, esse dovrebbero essere più concentrate. Infatti, sottolinea che, mentre per le priorità per Paesi si è svolto un ottimo lavoro, per le priorità settoriali si agisce ancora in modo omnicomprensivo. Evidenzia che il Documento sottolinea come ogni priorità settoriale contribuisca al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030, ma ritiene che le scelte siano un po' troppo ambiziose, in particolare riguardo al valore aggiunto che l'Italia può portare nei vari ambiti settoriali.

Ritiene che il Documento contenga una buona riflessione sul tema dell'assistenza umanitaria, soprattutto per quel che riguarda le migrazioni, sul tema del rafforzamento della *governance* nei Paesi in cui si fa cooperazione e sul rapporto tra migrazioni e sviluppo. Tuttavia, ritiene che non si può pensare di incidere in settori come l'occupazione, l'istruzione, l'agricoltura a risorse invariate e con lo stesso contingente di personale dell'Agenzia, in quanto si tratta di un numero elevato di settori in cui l'Italia non riesce a distinguersi. Crede che tale aspetto possa rappresentare uno spunto di discussione in occasione delle prossime audizioni.

Condivide la scelta dei Paesi prioritari e il *focus* su Nord Africa, Mediterraneo ed Africa Subsahariana.

Ritiene il Documento utile ad individuare buone pratiche e meccanismi di monitoraggio e di focalizzazione sull'efficacia degli aiuti, che auspica di vedere riflessi anche nella relazione annuale del prossimo anno, essendo la relazione presentata quest'anno composta da più di 500 pagine, che, seppur danno il senso di quanto la relazione sia dettagliata, rendono difficile il *focus* sull'efficacia degli aiuti.

Inoltre, il Documento riporta doverosamente l'attenzione sul tema della risorse, riconoscendo l'andamento crescente regi-

strato nel corso del presente e del precedente Governo. Si tratta di un profilo importantissimo per la nostra affidabilità internazionale.

Sottolinea che il Documento 2016-2018 si caratterizza per una forte coerenza con lo spirito dell'Agenda 2030, collocata al centro delle politiche e delle strategie di sviluppo per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all'acuirsi dell'emergenza migratoria, all'impatto dei cambiamenti climatici, alla necessità di sostenere i processi di pace e, laddove si renda necessario, un impegno a livello globale. In questo senso sottolinea che il sistema della cooperazione allo sviluppo è chiamato a operare al meglio per una cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità (Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all'ambiente (CoP21 di Parigi), impresa sociale, occupazione e lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20).

Segnala che, dato per acquisto il carattere strategico dell'investimento in aiuto pubblico allo sviluppo, il Documento evidenzia soprattutto l'impegno specifico, in vista del Vertice G7 a presidenza italiana, a non essere più gli ultimi tra i Paesi G7 nel rapporto APS/RNL. Per farlo ritiene che occorrerà garantire gli adeguati incrementi di risorse.

Sostiene che l'aiuto pubblico italiano allo sviluppo dovrà sempre costituire un fattore di leva per promuovere altre risorse, soprattutto a livello europeo e in generale multilaterale, e ritiene che questa sia la chiave di lettura più corretta per guardare al Fondo di 200 milioni per l'Africa: non come ad un intervento sporadico e inadeguato ma come ad un modello di *best practice* capace di innescare un meccanismo virtuoso più ampio a livello UE.

Sottolinea che il Documento Triennale dà conto di due elementi di novità endogeni al sistema italiano di cooperazione allo sviluppo: la rinnovata volontà del Governo di fare della cooperazione allo sviluppo la cifra dell'azione internazionale

dell'Italia, ad immagine di un Paese che declina la creazione di benessere con l'impulso alla solidarietà verso i più bisognosi e vulnerabili, come conferma, a partire dalla manovra di bilancio 2016, l'inversione di tendenza nell'approntamento di risorse crescenti; la nuova struttura di *governance* introdotta dalla legge n. 125 del 2014.

Segnala che nel triennio 2016-2018 si intende valorizzare l'iniziativa della società civile, premiando i partenariati con enti territoriali, mondo della ricerca e del *profit* e gli approcci innovativi in vari ambiti settoriali, come su migrazione e sviluppo, *inclusive business* o *climate change*.

Per quanto riguarda i soggetti con finalità di lucro, ricorda che si definirà un meccanismo di verifica e monitoraggio del rispetto dei principi di Busan sull'efficacia e in materia di responsabilità sociale di impresa e diritti umani.

Per quanto riguarda l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, già operativa dal gennaio 2016, segnala che il Documento in esame afferma che « si sta preparando ad accreditarsi presso la UE per la gestione di progetti di cooperazione delegata ». Ricorda che essa sarà chiamata a mobilitare al massimo le diverse risorse finanziarie per lo sviluppo, provenienti da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Sottolinea che l'Agenzia avrà anche il compito di curare il rapporto con i cittadini attraverso la puntuale comunicazione delle attività e delle iniziative italiane, ponendo particolare attenzione ai « *social network* ». Su queste premesse ritiene che, a maggior ragione, sia essenziale comprendere come potrà l'Agenzia fare fronte alle maggiori responsabilità considerate il livello attuale di risorse umane assegnate. Sostiene che all'aumento delle risorse economiche dovrà corrispondere un aumento delle risorse umane, tramite il bando di un concorso presso l'Agenzia. Infatti, segnala, dato che oggi l'Agenzia svolge un'attività maggiore rispetto al passato e gestisce anche risorse maggiori, che essa necessita di un contingente di personale più ampio. Richiede, quindi, una

maggiore attenzione da parte del Governo e del Parlamento affinché il concorso per l'Agenzia venga bandito.

Per quanto riguarda la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), evidenzia che nel Documento esame si afferma che l'introduzione di un siffatto attore finanziario strategico rappresenta una novità che allinea l'Italia rispetto agli altri *player* europei e mondiali e azzera di fatto il ritardo maturato a livello normativo ed organizzativo. Ricorda che nel triennio, CDP sarà quindi impegnata, secondo precisi assi strategici, a definire e a implementare, in sinergia con il predetto « sistema », strategie di lungo termine e azioni che permettano di aumentare il contributo dell'Italia alla cooperazione internazionale.

In generale, quanto agli obiettivi generali della cooperazione allo sviluppo, segnala che il Documento enuclea innanzitutto l'aiuto umanitario – prima priorità nei contesti più fragili – per poi includere l'agricoltura e la sicurezza alimentare, l'istruzione, la formazione e la cultura, la sanità, la *governance*, la lotta alle disuguaglianze, nonché, trasversalmente a tutti gli altri temi, la migrazione e sviluppo.

In particolare, considerata la promozione da parte italiana del nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il « *Migration Compact* », fatto proprio dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2016), mette in luce come si intenda affrontare come priorità assoluta, con gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, il tema dell'occupazione in Africa, con un approccio incentrato sul sostegno all'imprenditoria locale e sulla promozione degli investimenti infrastrutturali, con una particolare attenzione alle micro e piccole-medie imprese, allo sviluppo cooperativo, all'economia sociale, all'accesso al credito.

Dati questi obiettivi, segnala che il Documento individua le linee strategiche di riferimento, in un'ottica multi-settoriale e « territorializzato » coerente con l'Agenda 2030. Sottolinea che la prima linea strategica è data dall'aiuto umanitario nei contesti più fragili finalizzato alla costruzione di resilienza (Siria, Iraq, Sud Sudan, Yemen, Sahel, Sudan, Corno d'Africa, Pa-

lestina, Repubblica Centrafricana, Libia, profughi Sahrawi in Algeria) con interventi ben calibrati nell'immediata fase di « prima emergenza », come pure nelle successive fasi di consolidamento della pace e post-emergenza.

Evidenza che un'ulteriore linea strategica è rappresentata dall'*empowerment* femminile per capitalizzare il ruolo delle donne come protagoniste dello sviluppo e della modernizzazione delle società, continuando a promuoverne l'accesso all'educazione, i diritti, il ruolo trasformativo, la capacità imprenditoriale. Ricorda che una particolare attenzione continuerà a essere rivolta alla lotta alla violenza di genere in ogni sua forma, mentre la lotta alle discriminazioni contro le donne riguarderà in particolare l'accesso e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi educativi e formativi, l'indipendenza economica e sociale e il contrasto agli stereotipi tradizionali.

Sottolinea che l'approccio seguito per migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori di età è basato sulla tutela dei diritti ma va sempre più orientandosi verso un approccio non settoriale, mirato alla partecipazione e al protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino « agenti del cambiamento », all'integrazione sociale, all'educazione inclusiva, alla formazione, alla valorizzazione dei talenti. Sostiene che la disabilità costituisce un ambito di riconosciuta *expertise* della Cooperazione italiana ormai da diversi anni. Ricorda che l'approccio italiano, in linea con la Convenzione ONU sulle persone con disabilità, mira da un lato a promuovere iniziative a sostegno della lotta all'esclusione sociale e alla marginalizzazione socioculturale ed educativa delle persone e dei minori con disabilità, dall'altro a lanciare iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della disabilità sia in Italia sia nei Paesi partner.

Ritiene che lo sviluppo non può prescindere da una buona gestione, sostenendo che coinvolgere le popolazioni beneficiarie non basta, occorre anche rafforzare le istituzioni, in particolare le istituzioni statali, ad ogni livello. Per que-

sto sottolinea come l'attenzione alla democrazia nel governo della cosa pubblica, il rispetto delle regole di diritto e dei diritti umani, costituiscano una priorità della Cooperazione italiana. Afferma che il rafforzamento del buon governo e della democrazia richiede il sostegno diretto alle istituzioni nazionali e locali, a reti sociali o d'interesse, ai sistemi di protezione sociale, ai sindacati, alle organizzazioni della società civile, a quanti danno voce ai diversi soggetti sociali dei Paesi partner. Ritiene che non si tratta solo di sostenere le domande degli attori verso i loro Governi ma di migliorare l'interazione tra Stato, corpi intermedi e cittadini, al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e i principi di trasparenza. Al riguardo ricorda che la Cooperazione italiana si ispira, tra l'altro, alla *Agenda for Change* dell'Unione europea, che mette in stretta connessione lo sviluppo con il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici ed il buon governo. Ricorda che la tutela dei diritti, in particolare delle fasce vulnerabili è una componente integrata e trasversale nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo la connessione che esiste tra povertà e diritti umani.

Sottolinea che, in coerenza con la legge n. 125 del 2014, rientra tra le linee di indirizzo dell'azione italiana la promozione delle comunità dei migranti, per la quale centrale sarà il ruolo delle regioni e degli enti locali, delle ONG, delle Università e delle organizzazioni *no profit* già attive nella cooperazione allo sviluppo, ma anche delle associazioni di immigrati, le cooperative sociali, le realtà del commercio equo e solidale e della micro-finanza, come pure il settore privato. Ricorda che in seno al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo sviluppo (CNCS) è stato creato un Gruppo di Lavoro « Migrazione e Sviluppo » che contribuirà a tradurre in proposte concrete le previsioni della legge.

Segnala che tra i principi guida che ispirano la Cooperazione figura ovviamente la salute per la quale la Cooperazione italiana adotta un approccio « orizzontale », incentrato sul rafforzamento dei sistemi sanitari e sulla formazione, sul-

l'accesso ai servizi di assistenza da parte delle fasce più deboli della popolazione, sulla lotta alla violenza di genere, sull'educazione delle bambine, riconoscendo l'impatto dell'educazione sulla salute. Rammenta che l'Italia è attualmente uno dei più importanti finanziatori della *Global Alliance for Vaccine Immunization* (GAVI) e sottolinea che con le nuove risorse messe a disposizione nel corso della ultima ricostituzione delle risorse (7,5 miliardi di dollari) la GAVI potrà attuare la nuova strategia per il periodo 2016-2020, che dovrebbe consentire di immunizzare altri 300 milioni di bambini e salvare ulteriori 5-6 milioni di vite. Segnala che all'impegno nel controllo delle malattie trasmissibili, si aggiunge una particolare attenzione in favore della salute materno-infantile che, oltre che sul piano dei programmi bilaterali, adotta come quadro di riferimento la *Muskoka Initiative* lanciata dalla Presidenza canadese del G8 nel 2010.

Nel settore dell'istruzione, evidenzia che la Cooperazione italiana è fortemente impegnata a garantire il diritto all'istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere. Sottolinea che tale impegno viene concretizzato in iniziative in linea con le politiche settoriali dei Paesi partner, finanziate attraverso il canale bilaterale e multilaterale nonché a credito di aiuto. Ricorda che la Cooperazione italiana sostiene la *Global Partnership for Education* (GPE), una iniziativa orientata al rafforzamento dei programmi nazionali per l'istruzione nei Paesi partecipanti. Segnala che in tale ambito si continuerà ad operare per rafforzare le sinergie tra l'azione in ambito multilaterale e i programmi bilaterali nei Paesi prioritari, con particolare riferimento agli obiettivi strategici definiti dalla GPE. Ricorda che nella realizzazione degli interventi la Cooperazione italiana si allinea all'iniziativa *Education First* promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Evidenzia che, riconoscendo l'importanza del raccordo tra mondo del lavoro e istruzione, la Cooperazione italiana, in collaborazione con il MIUR, regioni ed enti locali italiani

e organizzazioni della società civile, è impegnata nell'accompagnare il processo di riforma del sistema di istruzione tecnica e formazione professionale nei Paesi partner con l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati. Sottolinea come la Cooperazione italiana intenda, inoltre, rafforzare e creare un programma di borse di studio per i PVS e valorizzare il contributo delle Università.

Com'è noto, rammenta che la Cooperazione italiana si concentra su settori strategici come l'agricoltura e la sicurezza alimentare, la nutrizione, le filiere produttive, l'ambiente, il sostegno allo sviluppo del settore privato.

Ricorda che, sullo slancio dell'Esposizione Universale di Milano nel 2015 sul tema « Nutrire il pianeta, Energia per la Vita », l'Italia intende rafforzare e consolidare la propria *leadership* nel campo della promozione di un'agricoltura inclusiva, moderna e sostenibile, della sicurezza alimentare e di uno sviluppo rurale equo e sostenibile per favorire il progresso di quelle numerose popolazioni che vivono ancora in condizioni di povertà assoluta, prevalentemente nelle aree rurali. Segnala che il tradizionale impegno della Cooperazione italiana nel settore della sicurezza alimentare e nutrizionale resta focalizzato sulla lotta alla malnutrizione e allo spreco alimentare, in un contesto di rafforzamento delle filiere e dei sistemi agroalimentari. Evidenzia che in sede multilaterale l'Italia continuerà a partecipare alla diffusione ed attuazione dei principi elaborati in ambito *Aquila Food Security Initiative* (AFSI), adoperandosi per rafforzare l'azione del Comitato per la Sicurezza Alimentare, creato sotto l'egida della FAO per facilitare il dialogo tra i differenti soggetti interessati a tale tematica in stretta collaborazione con tutte le organizzazioni del Polo romano delle Nazioni Unite, le piattaforme di *stakeholder* della società civile ed il settore privato. Sottolinea che, nello stesso ambito, l'Italia sarà impegnata a favorire la traduzione in azioni concrete dei « Principi per gli inve-

stimenti responsabili in agricoltura » la cui adozione ha fortemente sostenuto già dal 2014.

Evidenzia che nei Paesi prioritari la Cooperazione italiana continuerà a collaborare con i Governi e altri partner locali adottando una strategia d'intervento sempre più incentrata su sistemi alimentari sostenibili, piuttosto che sul mero aumento della produzione. Ricorda che l'obiettivo principale è garantire la *governance* e l'accesso alla terra, all'acqua, alle risorse fitogenetiche, naturali e produttive da parte delle famiglie di agricoltori e piccoli produttori, con un'enfasi particolare sul riconoscimento del ruolo delle donne e nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla natura (« *planetary boundaries* »), sullo sviluppo delle filiere produttive in settori chiave, richiamando il particolare modello italiano di PMI e distretti locali. Per raggiungere questi obiettivi ritiene importante stabilire un legame rafforzato con il settore privato nazionale, dalle cooperative all'agro-business, attraverso la promozione di partenariati tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner sull'esempio dei programmi sulle filiere agricole in Guatemala (caffè), Etiopia (grano duro), Egitto (prodotti ortofrutticoli).

Segnala che le Linee Guida sulla cooperazione nel settore idrico e sull'acqua, in linea con obiettivi ed azioni tracciati dal sesto Vertice Mondiale di Marsiglia sull'Acqua del 2012, prevedono un nuovo approccio integrato al tema dell'accesso universale all'acqua ed ai servizi igienici di base, che diventerà parte integrante della strategia di sicurezza alimentare e nutrizionale, in linea con la Carta di Milano, adottata in occasione di Expo 2015. Ricorda che il disegno di legge n. 2212 recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua », attualmente in discussione al Senato, prevede l'istituzione del Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale, alimentato da un centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, e il riconoscimento del diritto umano all'acqua. Segnala che con l'entrata in vigore di questa legge l'Italia

sarà fra i primi Paesi a dare piena attuazione alla risoluzione ONU adottata nel 2010.

Evidenzia che, in coerenza con l'Agenda 2030 e gli esiti della COPI 21, sul generale tema dell'ambiente, la Cooperazione italiana punta ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica. Ritiene che, tra gli strumenti di intervento diretto o indiretto sul fronte dei cambiamenti climatici, un ruolo preminente rivestono i trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori *profit*, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana, ma anche in forme di razionalizzazione e in accorgimenti di efficienza alla portata delle realtà rurali, fragili o isolate e alla scala dei piccoli produttori agricoli. Segnala che, per focalizzare modalità concrete per la mobilitazione di capitali privati per il clima, la Cooperazione partecipa alla consultazione UNEP *Inquiry – National Dialogue on Sustainable Finance*.

Mette in evidenza che la Cooperazione italiana mira ad impegnarsi nella protezione e nella salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale. Rammenta che da tempo la Cooperazione italiana riconosce che il patrimonio è anche un importante veicolo per mitigare l'instabilità. Sottolinea che l'approccio, in linea con la strategia dell'Unione europea, è incentrato sulla dimensione sociale del patrimonio. Ritiene prioritario intensificare le attività volte alla educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capa-

cià istituzionali, al trasferimento di *know how*, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e a causa di calamità naturali.

Quanto all'approccio geografico, segnala che per il triennio 2016-2018 i Paesi prioritari sono 22 (in crescita rispetto ai 20 del precedente triennio e cui si aggiungono Giordania e Bosnia Erzegovina), suddivisi in 6 grandi aree (Africa Subsahariana, Mediterraneo, Medio Oriente, Balcani, America Latina, Asia). Evidenzia che i Paesi prioritari sono i principali destinatari delle risorse dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, in particolare di quelle a dono. Sottolinea che la scelta dei Paesi prioritari si fonda su diversi parametri (relazioni storiche, politiche, commerciali e culturali con l'Italia; prospettive di crescita e di sviluppo; il vantaggio comparato che l'Italia ha in certi settori, la divisione del lavoro e la programmazione congiunta in ambito UE; impegni assunti nelle sedi multilaterali).

Sul terreno della cooperazione multilaterale, segnala che la rilevanza del contributo italiano sul canale multilaterale in rapporto a quello bilaterale obbliga il nostro Paese a porsi nei prossimi anni dei traguardi importanti di miglioramento su tre linee strategiche di fondo: in fase ascendente, continuare a sviluppare la capacità nazionale di orientare il dibattito e l'adozione di politiche di sviluppo nelle sedi deliberative degli organismi europei ed internazionali tramite l'indicazione ai nostri rappresentanti in quelle sedi di chiari indirizzi programmatici; in fase discendente, la volontà di promuovere e impegnare tutti gli attori del sistema Italia nel loro ruolo di soggetti attuatori delle iniziative adottate dalle diverse organizzazioni e organismi internazionali; in tutte le fasi del percorso, la necessità di assicurare coerenza con le priorità della nostra agenda nazionale, diffusione delle informazioni, controllo sull'utilizzo delle risorse e sull'efficacia.

Ricorda che anche nel caso della cooperazione multilaterale, si opererà nel prossimo triennio per il perseguimento di

alcuni obiettivi di fondo: concentrare la collaborazione su un numero più limitato di organismi internazionali, in linea con le raccomandazioni contenute nella *Peer Review* dell'OCSE, con l'obiettivo di ridurre la proliferazione di nuovi canali multilaterali e scegliere gli strumenti ritenuti in grado di massimizzare l'impatto dei progetti nei settori prioritari della Cooperazione italiana, garantendo adeguata visibilità al contributo italiano; migliorare il coordinamento tra i donatori e tra le Agenzie multilaterali sostenendo il processo interno di razionalizzazione del sistema operativo ONU (« *system wide coherence* »); vigilare sull'operato e sull'efficacia delle agenzie multilaterali, facendo ricorso anche a valutazioni internazionali indipendenti, in particolare quelle elaborate dal MOPAN; assicurare la coerenza degli aiuti nel rispetto del principio di « *ownership* » dei Paesi beneficiari e in linea con le previsioni dei documenti di strategia Paese; privilegiare le iniziative degli organismi internazionali nei Paesi prioritari per la Cooperazione italiana nonché la loro complementarietà e sinergia con la nostra cooperazione bilaterale; valorizzare e sostenere l'opportunità di sinergie con i poli internazionali nel settore dello sviluppo presenti in Italia (in particolare i poli onusiani di Roma e Torino), dando loro speciale attenzione in sede di programmazione dei contributi volontari; accrescere l'uso dello strumento dei Fondi fiduciari multi-donatori tematici, assicurando laddove possibile una presenza strategica negli organi di *governance*.

Passando ad illustrare la relazione per l'anno 2015, nel ricordare che essa è stata elaborata anche sulla base di criteri dettati dall'OCSE/DAC, sottolinea che da essa devono emergere tutte le attività di cooperazione svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, quelle connesse alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo ed agli organismi multilaterali, nonché le risorse umane e finanziarie impegnate in tali iniziative.

Ricorda che nella relazione devono essere altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbli-

che coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività.

Segnala che il Documento è integrato dalla Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015. Sottolinea che tale documento è assai corposo ed è organizzato in otto sezioni, la prima delle quali concerne l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano nel suo complesso.

Ritiene doveroso riferire le dimensioni dell'APS italiano nel 2015, che, secondo una prima ricognizione, ammonta a 3.599,59 milioni di euro con un rapporto APS/RNL pari allo 0,22 per cento (nel 2007 era pari allo 0,19 per cento). Sottolinea che i dati evidenziano come il MEF si confermi il principale erogatore di APS con 1,27 miliardi di euro, corrispondenti al 35,45 del totale dell'APS italiano. Evidenzia che tra i principali settori di intervento spicca l'assistenza ai rifugiati mentre nella ripartizione geografica vi è un equilibrio tra impegni per Mediterraneo/Medio Oriente, per l'Africa e per Asia/Oceania/America.

Segnala che la seconda sezione concerne il processo di attuazione della riforma del sistema di cooperazione italiano, che delinea il processo di perfezionamento e di approvazione della normativa secondaria prevista dalla legge n. 125 del 2014 (regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'AICS e le convenzioni fra i principali soggetti del sistema: MAECI, MEF, Agenzia, Cassa Depositi e Prestiti). La terza sezione attiene al processo attuativo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), e dei 169 *target* dell'Agenda 2030. Mette in evidenza che l'Italia ha attivamente partecipato alla definizione del nuovo paradigma dello sviluppo ed è « ampiamente soddisfatta della visione che discende dalla nuova agenda », in particolare riguardo il raggiungimento di obiettivi specifici sui quali, nell'ambito della più generale posizione europea, il nostro Paese di era fatto promotore anche recependo le istanze della società civile nazionale: ricorda che questo è il caso, tra

il resto, della lotta alle disuguaglianze, della caratterizzazione positiva della migrazione quale fattore di sviluppo, delle tematiche relative all'uguaglianza di genere. La quarta sezione è dedicata all'EXPO Milano 2015. Ricorda che la Cooperazione italiana è stata uno degli *sponsor* del Padiglione Zero in cui ha realizzato una quarantina di conferenze, seminari ed altri eventi, dedicati a tematiche cruciali confluite anche nell'Agenda 2030. Nella quinta sezione si dà conto dell'andamento, dei risultati e della partecipazione italiana alla XXI Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Parigi 29 novembre-12 dicembre 2015). Ricorda che in questa sezione viene evidenziato tra il resto come, all'interno di un dibattito che ha conosciuto anche forti contrapposizioni – con India, Cina, Arabia Saudita, Venezuela e Malesia a guidare le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo, cui si è aggiunto anche il gruppo africano –, la posizione italiana, espressa all'interno delle riunioni di coordinamento comunitario, si è connotata sia per la valorizzazione della rilevanza di disposizioni chiave quali i meccanismi di verifica, sia anche per la considerazione prestata alle posizioni di altri gruppi geografici.

Segnala che nella sesta sezione si dà dettagliatamente conto dell'articolazione delle numerose attività svolte dal MAECI riconducibili al tema della cooperazione allo sviluppo tra cui ritiene doveroso richiamare il percorso negoziale connesso all'approvazione dell'Agenda 2030; l'impegno sul nesso migrazione-sviluppo che ha condotto alla creazione (12 novembre 2015 a margine del Vertice di La Valletta) del Fondo fiduciario di emergenza UE per affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa; l'attuazione di importanti progetti multilaterali in campo ambientale, in raccordo con la dimensione europea della cooperazione ambientale. Ricorda che il paragrafo 4 della sezione è dedicato ai canali d'intervento attraverso i quali si realizzano le attività di cooperazione. Quanto al canale multilaterale, mette in luce che l'Ufficio Multilaterale della DGCS

ha erogato a favore di organismi internazionali contributi volontari per un totale di 43,55 milioni di euro nel 2015, laddove nel 2014 l'erogazione ammontava a 36,5 milioni di euro. Segnala che l'Ufficio Multilaterale ha erogato anche contributi obbligatori (per lo più destinati ad Agenzie multilaterali con sede in Italia e previsti da specifiche leggi e dagli Accordi di sede) per un ammontare di 48.805.052 euro. Per quanto riguarda l'aiuto umanitario nel 2015, evidenzia che sono stati deliberati interventi per un totale di 76.173.678 euro, confermando il *trend* che ha portato dal 2012 al 2015 al quadruplicamento dei fondi disponibili per l'aiuto umanitario. Ricorda che la realizzazione di queste iniziative è stata attuata mediante i fondi stanziati nel 2015 (per un totale di 72.960.687 euro) attraverso la « Legge di stabilità » (7.114.687 euro), i « Decreti missioni internazionali » (43.846.000 euro) ed il « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee per il finanziamento dei programmi di cooperazione » (22.000.000 euro).

Quanto ai destinatari, segnala che l'aiuto umanitario italiano si è maggiormente concentrato nell'area dell'Africa Sub-Sahariana (46 per cento) e del Mediterraneo e del Medioriente (45 per cento), mentre quote meno rilevanti di risorse sono state allocate in altri continenti (Asia 6 per cento, Americhe 2 per cento ed Europa 1 per cento). Sottolinea che nell'Africa sub sahariana, destinataria degli importi maggiori, i principali beneficiari di aiuti a dono sono stati i Paesi ritenuti prioritari quali Etiopia, Mozambico, Sudan, Somalia e Senegal, seguiti da Kenya (Paese che ha beneficiato di un ingente programma di conversione del debito), Burkina Faso, Niger e Sud Sudan. Evidenzia che l'Etiopia ha mantenuto il suo tradizionale posto tra i principali beneficiari dell'APS italiano, con iniziative di cooperazione per un totale di 99 milioni di euro, di cui 65 milioni di euro a credito e circa 34 milioni di euro a dono.

Segnala che nei contesti più problematici dal punto di vista della sicurezza, come ad esempio in Siria ed in Yemen, la

DGCS è intervenuta grazie al supporto ed alla presenza *in loco* di organizzazioni internazionali, al complesso delle quali è stato destinato l'importo complessivo di 47.011.678,14 euro, inclusi anche gli interventi finanziati per le attività di smiamento umanitario.

Evidenzia che, in relazione alle attività promosse attraverso le ONG, nel corso del 2015 la DGCS ha ritenuto ammissibili al finanziamento 42 nuove iniziative promosse da tali organismi, per un valore complessivo di circa euro 15.375.157,24.

Sottolinea che quanto alle risorse finanziarie complessive per la Cooperazione allo sviluppo nell'anno 2015, la DGCS ha avuto a disposizione 879.034.890,00 euro.

Ricorda che tale somma deriva dagli stanziamenti predisposti a favore della DGCS dalle leggi di stabilità e di bilancio, dagli stanziamenti derivanti dalle risorse del decreto missioni internazionali e dalla legge di ratifica della Terza Convenzione UE/ACP (Africa Caraibi e Pacifico). Rammenta che tale ultimo provvedimento è stato trasferito dalla competenza del MEF a quella del MAECI proprio nel 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125 del 2014.

In proposito ricorda che l'articolo 3 della legge n. 189 del 2014, che ratifica la Terza Convenzione UE/ACP, rimanda per la copertura degli oneri del provvedimento a risorse individuate in bilancio. Sottolinea che tali risorse, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, ammontavano a 470 milioni di euro e che identico stanziamento è previsto per il triennio in corso 2017-2019, ora che le risorse sono allocate nel capitolo 2306 dello Stato di previsione del MAECI (e non più nel capitolo 1647 del MEF).

Quanto alla cooperazione a dono, segnala che il Comitato Direzionale della Cooperazione allo sviluppo ha adottato in tutto 272 delibere, per un totale di circa 453,8 milioni di euro, di cui circa 253,3 milioni sono stati destinati ad iniziative a dono mentre i crediti d'aiuto deliberati ammontano a 200,4 milioni.

Evidenzia che per lo svolgimento delle sue attività, la DGCS si è avvalsa di un

totale di 273 unità di personale, la distribuzione delle quali in ruoli e funzioni è riportata in apposita tabella. Ricorda che altre tabelle riportano analiticamente le retribuzioni del personale diplomatico, dei dirigenti amministrativi e degli esperti del MAECI.

Segnala che la Relazione, nella settima sezione, descrive le attività di cooperazione allo sviluppo svolta dal MEF, riferendo del dibattito sul ruolo delle banche e dei Fondi multilaterali di sviluppo (BMS) nel contesto dei nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sull'efficiente gestione delle risorse e sui nuovi attori entrati a far parte del gruppo delle BMS, tra i quali la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), fortemente voluta dalla Cina ed istituita nel giugno 2015, alla quale partecipa anche il nostro Paese con l'intento di rafforzare la struttura di governo dell'istituzione e di contribuire alla definizione delle sue strategie e priorità.

Quanto all'impegno finanziario dell'Italia nei confronti delle BMS (Gruppo Banca mondiale, Fondo globale per l'Ambiente, Gruppo Banca interamericana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo, Banca africana di sviluppo, Banca di sviluppo dei Caraibi, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo-BERS) segnala che i pagamenti nel 2015 ammontano a 354,3 milioni di euro così ripartiti: circa 52,7 milioni di euro per le rate relative alla sottoscrizione degli aumenti di capitale nelle Banche, circa 6,6 milioni di euro per il *Chernobyl Shelter Fund*, istituito presso la BERS, e la parte rimanente a favore dei Fondi di Sviluppo.

Infine, evidenzia che l'ottava sezione è dedicata alla cooperazione italiana attraverso gli strumenti di finanza innovativa, mentre la nona sezione riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo promosse dalle altre Amministrazioni pubbliche (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dei beni e

delle attività culturali e del turismo, della salute; Comando Generale della Guardia di Finanza e altre Amministrazioni centrali) da regioni, province e comuni, da università ed altri enti pubblici.

Evidenzia che l'ultima sezione, riporta un indice analitico di tutte le iniziative di cooperazione realizzate dalle varie Amministrazioni pubbliche italiane, che include tutti i progetti di cooperazione notificati fino a marzo 2016 per i quali ci siano stati, nel corso del 2015, impegni contabili e/o erogazioni di risorse pubbliche.

Tutto ciò premesso, ribadisce l'esigenza che la Commissione possa approfondire questi contenuti procedendo ad un ciclo istruttorio con alcuni attori del nostro sistema di cooperazione allo sviluppo anche al fine di esprimere un parere a forte connotazione strategica e capace di imprimere all'azione italiana sulla cooperazione allo sviluppo una visione parlamentare che sia sintesi delle migliori istanze provenienti dalla società.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel ringraziare la relatrice, si riserva di intervenire nel prosieguo, ritenendo che anche in occasione della prevista audizione del Viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro, presso le Commissioni riunite affari esteri di Camera e Senato, potrà essere utilmente approfondita la visione di questo Governo rispetto all'azione italiana nell'aiuto allo sviluppo.

Guglielmo PICCHI (LNA), nel ringraziare la relatrice per aver portato all'attenzione della Commissione i punti essenziali del provvedimento in esame, si rammarica a sua volta del ritardo con cui il Documento è stato trasmesso al Parlamento. Ritiene che, ormai, il ritardo nella trasmissione dei documenti che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento sia prassi ricorrente e che ciò non permetta alle Camere di esercitare a pieno le proprie prerogative nell'attività di controllo sull'operato del Governo. Nel merito sottolinea che, nonostante l'aumento delle risorse stanziare, manca la previsione di

progetti congiunti e in cofinanziamento con l'Unione europea. Segnala che, in questo settore, altri Paesi sanno sviluppare meglio i loro rapporti con Bruxelles rispetto all'Italia e riescono ad ottenere maggiore cofinanziamento da parte dei fondi europei di cooperazione. Ritiene che questa circostanza confermi che l'Italia è ancora molto indietro rispetto ad altri Paesi, come conferma anche la circostanza che non si sia fatto cenno a questo aspetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, rispondendo al collega Picchi, segnala che nel Documento si evidenzia che l'Agenzia si doterà a breve di strumenti di cofinanziamento per favorire sinergie con le risorse europee e con risorse multilaterali. Inoltre, evidenzia che il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti implicherà un'attenzione particolare al *blending* comunitario in riferimento alla tematica di come coordinare le risorse nazionali con quelle europee tramite nuovi strumenti finanziari. Sottolinea che il Viceministro Pistelli – oggi tale attività è svolta dall'Agenzia – aveva posto sempre maggiore attenzione alla cooperazione delegata dall'Unione europea all'Agenzia. Segnala che con il *trust fund* de La Valletta l'Italia è il Paese che in questo momento sta effettivamente utilizzando le risorse europee per contrastare le cause strutturali delle migrazioni con progetti per 60 milioni di euro europei, spesi attraverso le capacità operative della nostra Agenzia in sei Paesi diversi dell'Africa Subsahariana. Conclude dicendo che sotto questo profilo sono stati fatti tanti passi avanti, evidenziati anche nella sua relazione illustrativa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.

C. 4451 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, segnala che, come recita la relazione che accompagna il provvedimento, il decreto-legge in titolo, anche in ragione delle recenti minacce terroristiche, persegue l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese, al fine di garantire lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che si terrà a Taormina il 26 e il 27 maggio 2017, prevenendo ogni rischio legato a minacce alla sicurezza, anche di natura terroristica.

Come è noto, infatti, in tali date si svolgerà, a Taormina, il Summit della Presidenza italiana del G7, il vertice che, integrando il coordinamento economico globale di cui si occupa il G20, riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea. Ricordo che, in precedenza, l'Italia aveva già presieduto il Summit a Venezia nel 1980 e nel 1987, a Napoli nel 1994, a Genova nel 2001 e a L'Aquila nel 2009.

Ricorda anche che il tema della Presidenza italiana del G7 è « Costruire le basi

di una fiducia rinnovata» e che il programma di lavoro si articola attorno a tre pilastri fondamentali: la tutela dei cittadini; la sostenibilità economica, ambientale e sociale e la riduzione delle disuguaglianze, con particolare riferimento al tema delle donne; l'innovazione, le competenze e il lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione.

Passando ad illustrare brevemente i contenuti del decreto-legge al nostro esame, segnala che l'articolo 1 integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle Forze armate utilizzato per il piano di impiego relativo alla cosiddetta operazione « Strade sicure », che consiste nell'impiego di militari per il presidio del territorio in concorso con le Forze di polizia. Di tali unità, 1.923 saranno destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina, 432 saranno destinate al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree di rischio e 545 saranno destinate alla sicurezza degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, quantificando l'onere relativo all'impiego del contingente in circa 5.360.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione. Infine, l'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge, che coincide con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, sottolinea l'importanza che il Summit del G7 di Taormina avrà dal punto di vista della politica estera e delle gravi crisi che oggi ci troviamo ad affrontare. Lo stesso Ministro Alfano, intervenuto davanti alle Commissioni affari esteri riunite della Camera e del Senato lo scorso 4 maggio e poi anche in Aula, ha ricordato come il Summit di Taormina sarà l'occasione per fornire un contributo concreto a sostegno di una soluzione politica realistica per la maggiore crisi del momento,

vale a dire il conflitto siriano, nonché per tematizzare il sostegno al dialogo con la Russia.

Il Vertice del G7 sarà, in generale, l'occasione per valorizzare la visione strategica dell'Italia rispetto all'impegno responsabile dei Paesi più industrializzati e sviluppati nei confronti del pianeta e delle questioni trasversali di carattere internazionale, a partire dall'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Fa presente che l'Italia ha assunto iniziative specifiche sull'uguaglianza di genere e sul tema dei cambiamenti climatici.

È, pertanto, essenziale che quest'occasione di incontro tra i grandi della terra possa tenersi in condizioni di piena sicurezza rispetto a ogni tipo di minaccia, potendo così dare risalto anche alla cornice simbolica prescelta per questo Vertice che richiama il ruolo avanzato del Mezzogiorno d'Italia nella gestione della crisi migratoria in atto e nel fare fronte alla pressione e alla richiesta di sviluppo che proviene dai continenti più oppressi da povertà e conflitti.

Alla luce di quanto fin qui esposto, propone che la Commissione esprima, quindi, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), in qualità di membro del Gruppo di lavoro parlamentare « Salute globale e diritti delle donne », segnala che tale Gruppo darà il proprio contributo al Vertice del G7 di Taormina in materia di tutela di diritti delle donne. Ricorda il recente convegno svolto presso la Camera dei deputati su questo tema cui hanno preso parte ben quarantacinque parlamentari delegate in rappresentanza di Paesi del G7 e del G20 e in occasione del quale il Gruppo di lavoro ha consegnato alla Sottosegretaria Boschi un appello indirizzato alla Presi-

denza italiana di turno del Vertice G7 di Taormina. Riconosce che la questione non attiene l'argomento del provvedimento in esame ma ritiene importante segnalare questa iniziativa anche in questa sede.

Valentino VALENTINI (FI-PdL) dichiara l'assenso del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Movimento Cinque stelle sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione di rappresentanti del CNR.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico BRUGNOLI, *rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)*, e Stefano VENTURA, *rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Franco CASSANO (PD), Sandra ZAMPA (PD), Valentino VALENTINI (FI-PdL) e Lia QUARAPELLE PROCOPIO (PD).

Enrico BRUGNOLI, *rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)*, e Stefano VENTURA, *rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104 (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 105 (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	92
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Francesco Vignarca in qualità di rappresentante dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (Milex), nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) »	94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104.

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere del relatore sulla proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana (Nomina n. 104).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	18
Astenuti	6
Maggioranza	13
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: D'Arienzo, Fusilli, Galperti, Garofani, Lodolini, Marantelli, Moscatt, Palmizio, Petrenga, Salvatore Piccolo, Paolo Rossi, Rostellato, Sammarco, Scopelliti, Secco, Vargiu, Villecco Calipari, Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Basilio, Corda, Duranti, Carlo Galli, Rizzo, Tofalo.

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 105.

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere del relatore sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Ge-

mignani a presidente della Lega navale italiana (Nomina n. 105).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	19
Astenuti	7
Maggioranza	14
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Altieri, D'Arienzo, Fusilli, Galperti, Garofani, Lodolini, Marantelli, Moscatt, Palmizio, Petrenga, Salvatore Piccolo, Paolo Rossi, Rostellato, Sammarco, Scopelliti, Secco, Vargiu, Villecco Calipari, Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Artini, Basilio, Corda, Duranti, Carlo Galli, Rizzo, Tofalo.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7.

C. 4451 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la deputata Duranti ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti sull'impiego delle unità destinate a rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.

Quindi, dopo aver ricordato che lo scorso 10 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, comunica che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI, rispondendo alle richieste di chiarimento della deputata Duranti, precisa che gli assetti militari di difesa navale previsti dal provvedimento sono un cacciatorpediniere, comprensivo della componente di volo, costituita da un elicottero NH 90, e un cacciamine, per complessive 285 unità di personale; con riferimento, invece, agli assetti di difesa aerea, rende noto che saranno impiegati sei Eurofighter 2000, due elicotteri HH 101 CAESAR, due elicotteri AB 212 e un Boeing KC 767, per complessive 260 unità di personale. Precisa che nessun assetto aggiuntivo è previsto rispetto alle 432 unità impiegate per il rafforzamento della vigilanza delle frontiere marittime e aeree. Rimarca infine che il piano di impiego del contingente dell'operazione « Strade sicure », come rimodulato nel mese di marzo, prevede 129 unità, che sono già presenti *in loco* a disposizione del prefetto di Messina. Precisa che le 2.900 unità previste dal decreto-legge in esame si aggiungono alle citate 129.

Donatella DURANTI (MDP) ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (n. 232 del 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'operatività del piano « Strade sicure », autorizzando l'impiego di un contingente massimo di 2.050 unità di personale militare. Fa presente che, a sua memoria, quel contingente doveva servire tra l'altro per la sicurezza del Vertice G7 di Taormina. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'effettivo numero dei militari impiegati per il Vertice G7 e spieghi le ragioni per le quali, a pochi mesi dall'approvazione della legge di bilancio, ritiene ora necessario incrementare di altre 2.900 unità il personale di Strade sicure, quando già prima dell'approvazione della legge di bilancio era noto che ci sarebbe stato il Vertice G7 e che sarebbe stato necessario garantirne la sicurezza.

Tatiana BASILIO (M5S) considera di fondamentale importanza acquisire il dato numerico relativo al contingente di personale impiegato e, per questo motivo, si associa alla richiesta di chiarimenti della deputata Duranti.

Gianluca RIZZO (M5S) domanda quale sia il numero dei militari complessivamente impegnati in Sicilia nell'operazione Strade sicure.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) domanda per quale ragione il Governo abbia ritenuto necessario disporre il blocco navale solo in occasione dello svolgimento del Vertice dei Paesi del G7, e non anche per fare fronte all'emergenza migratoria che da tempo interessa il Mediterraneo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI osserva che i numeri del personale militare e dei mezzi delle Forze armate impiegati per la sicurezza del G7 di Taormina sono quelli che ha riferito. Non gli risulta che la legge di bilancio abbia previsto un impiego di 2.050 militari per il G7, ma si riserva di verificarlo, come pure di

acquisire il dato del numero di militari impiegati in Sicilia. Quanto al blocco navale, fa presente che lo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7 è un fatto straordinario e nuovo, che in quanto tale può attivare minacce nuove rispetto a quelle degli altri mesi dell'anno e richiede quindi, per il tempo della sua durata, un rafforzamento dei dispositivi ordinari di sicurezza sugli spazi aerei e marittimi interessati.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ritiene opportuno, in attesa che il Governo fornisca gli ulteriori chiarimenti chiesti, rinviare la votazione dell'emendamento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2017.

Audizione del dottor Francesco Vignarca in qualità di rappresentante dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (Milex), nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

ALLEGATO

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7 (C. 4451 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È comunque escluso l'utilizzo del contingente di cui al comma 1 per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.

1. 1. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	112
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>).	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente prov-

vedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario. Precisa che la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'am-

bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Osserva che, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera *a*) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente provvedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di

pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario;

la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;

con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera *a*) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale

recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo del provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*). Inoltre fa presente, ad integrazione di quanto riportato nella medesima relazione tecnica e nella relativa nota di accompagnamento della Ragioneria generale dello Stato, alcuni elementi di chiarimento ulteriori volti a superare i profili problematici relativi ad alcune disposizioni del testo.

In merito all'articolo 8, comma 6, volto a prevedere, al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, un'attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari, rileva che tali attività possono essere svolte

con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare attraverso la riprogrammazione delle risorse di cui al fondo « La buona scuola ».

In merito all'articolo 9, recante un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 volta a finanziare progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, non presentando il Fondo per interventi strutturali di politiche economica – utilizzato per la relativa copertura finanziaria – le necessarie disponibilità, propone una diversa formulazione della disposizione in oggetto con una rimodulazione della relativa autorizzazione di spesa e con una diversa copertura finanziaria. In particolare suggerisce di limitare l'autorizzazione di spesa in esame agli anni 2017 e 2018, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti e delle osservazioni formulati dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione dei chiarimenti già illustrati nelle precedenti sedute, suggerisce di prevedere coperture finanziarie alternative con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, commi 6, in materia di Piano nazionale per le aree naturali protette, nonché all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 5, in materia di potenziamento della gestione e funzionamento delle aree marine protette.

In particolare, per quanto riguarda il Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, ritiene necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020.

Inoltre, all'articolo 12, ritiene necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette.

Rileva che adottando tali modalità alternative di finanziamento delle predette disposizioni si eviterebbe così di intaccare le risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che potrebbero

rimanere disponibili per altri provvedimenti, con particolare riferimento al decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in corso di conversione.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 7, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione;

preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

con riferimento al Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, appare necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020;

appare necessario sopprimere l'articolo 2-*bis*, poiché prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali per le aree protette mediante l'emanazione di un decreto ministeriale, senza definire l'entità e i profili di tali agevolazioni fiscali, rimessi integralmente ad una fonte di rango secondario, e

quindi senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 7, appare necessario sopprimere i periodi secondo e terzo, che introducono, per gli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, giacché la predetta deroga appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 10 e capoverso comma 10-*bis*, appare opportuno ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo quindi il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti, posto che la previsione di un organismo monocratico di revisione dei conti si pone in controtendenza con le norme di contabilità, di cui agli articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009, che prevedono, rispettivamente, il controllo e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci, assicurando la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 11, che, tra l'altro, introduce una commissione tecnica incaricata di scegliere i componenti della rosa dei candidati al ruolo di direttore dell'Ente parco, appare necessario prevedere, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che all'istituzione e al funzionamento della predetta commissione tecnica si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente parco a legislazione vigente;

all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), capoverso comma 14-*bis*, appare necessario precisare che l'ISPRA provvede alle attività di supporto previste dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), che reca modifiche alla disciplina del regolamento del parco, appare necessario modificare al numero 3.2) il capoverso lettera *b-bis*), volto ad introdurre il divieto di svolgimento, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel senso indicato dalla Commissione con l'emendamento 5.800 che fa salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, giacché, in caso contrario, la disposizione risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate derivanti dalle *royalties* corrisposte per lo svolgimento di tali attività;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che reca modifiche alla disciplina del piano del parco, appare necessario precisare, al numero 2-*bis*), capoverso comma 1-*bis*, che gli enti territoriali coinvolti provvedono alle attività di promozione e valorizzazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-*quaterdecies*, che prevede l'inclusione degli enti gestori dell'area protetta nell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF, appare necessario posticipare la decorrenza di tale disposizione all'anno 2018, essendo il riferimento all'anno 2017 ormai non più attuale;

all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, relativo all'istituzione di aree marine protette, appare necessario preve-

dere che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 12, comma 1, il funzionamento della consulta di cui al comma 9 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991, introdotto dal medesimo articolo 12, sarà assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla relativa clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 12, appare necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette;

appare necessario integrare la formulazione della clausola di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento della citata autorizzazione legislativa di spesa, inserendo, all'articolo 12, comma 6, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 potranno essere svolte dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

appare necessario sopprimere l'articolo 17-*bis*, che prevede che dal 1° gennaio 2018 le riserve statali che già ricadono o vengono a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale siano affidate ai relativi enti gestori, giacché tale disposizione appare suscetti-

bile di comportare maggiori oneri riconducibili alla conseguente rimodulazione delle competenze tra l'Arma dei carabinieri e gli enti parco;

con riferimento all'articolo 19, che prevede l'istituzione del parco nazionale del Matese e del parco nazionale di Portofino, sarà possibile procedere alla rimodulazione della ripartizione delle risorse già assegnate ad altri Enti parco attualmente operanti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al predetto articolo 19, appare opportuno precisare, ai commi 2 e 3, il carattere annuo degli oneri aventi decorrenza dal 2018, nonché prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 19-*bis*, in materia di Appennino parco d'Europa (APE), appare necessario prevedere che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario precisare che le attività previste dall'articolo 25, a carico del Comitato paritetico per la biodiversità, siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 27, che reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, appare necessario prevedere che dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo e che il medesimo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: a legislazione vigente;

sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: 6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

sopprimere l'articolo 2-bis;

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere i periodi secondo e terzo;

al comma 1, lettera d), prima del capoverso 11-bis, premettere il seguente: 11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso b-bis), sia approvato l'emendamento della Commissione 5.800;

all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti: , nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018;

all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere in fine il seguente comma: 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 12, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente: 5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

sopprimere l'articolo 17-bis;

all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: euro 3.000.000 aggiungere la seguente: annui;

aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

all'articolo 19-bis, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 25, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.;

al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *aggiungere le seguenti:* per materia e per i profili finanziari;

e con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 10 e capoverso 10-bis, si provveda a ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 7 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Vella 4.8 che, nel riscrivere la disciplina relativa all'indennità spettante al presidente dell'Ente parco, sopprime la parte del testo che prevede che gli oneri finanziari connessi sono a carico del bilancio dell'Ente parco, senza tuttavia prevedere una copertura finanziaria alternativa;

Terzoni 4.82 e identici Zaratti 4.307 e Pellegrino 4.306, che dettano norme volte a disciplinare la dotazione organica dell'Ente parco, sopprimendo, al comma 1, lettera g), capoverso 14, ultimo periodo, la clausola di neutralità finanziaria;

identici Zaratti 8.63 e Pellegrino 8.232, che incrementano del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, destinando i relativi proventi all'alimentazione di un apposito Fondo, riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, violando in tal modo il principio dell'unità di bilancio;

identici Busto 19.5 e Segoni 19.6, volti a modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame, prevedendo che agli oneri relativi alla istituzione dei parchi nazionali Matese e Portofino si provveda – senza ulteriori specificazioni – a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa, in tal modo configurando una modalità di copertura non conforme a quelle prescritte dalla vigente disciplina contabile.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Catanoso 1.28 e Fiorio 1.204, che prevedono che l'ente gestore dei siti di importanza comunitaria, delle previste zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale ricadenti in un parco nazionale o regionale o in un'area marina protetta debba gestire le stesse in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Martinelli 1.27, che prevede che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » possano essere date in gestione, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anziché agli enti gestori delle aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Catanoso 1.206 e Fiorio 1.208, volte a prevedere che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » possano essere date in gestione anche ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, oltre che agli enti gestori delle aree protette, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Terzoni 1.32 che, relativamente all'attribuzione all'ISPRA delle funzioni di

supporto tecnico-scientifico e di monitoraggio e controllo ambientale, sostituisce la clausola di invarianza finanziaria con la previsione secondo cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si fa fronte, per il triennio 2018-2020, mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis, che l'emendamento stesso è volto ad aggiungere, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, per gli anni successivi, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del fondo per le aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

identici Zaratti 1.30 e Pellegrino 1.210, che prevedono che per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA si provveda, nei limiti di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Benedetti 1-bis.205, De Rosa 1-bis.420, De Rosa 1-bis.421, volte ad incrementare il numero dei componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Pellegrino 1-bis.200, volta a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il

Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale, e che all'onere connesso al finanziamento del Piano economico-finanziario 2018-2020, predisposto annualmente dall'ente gestore dell'area protetta, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Zaratti 1-*bis*.201, volto a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle modalità di finanziamento del Fondo;

Pellegrino 2.04, che consente ai giovani imprenditori, residenti nei comuni all'interno dell'area protetta, di avvalersi di un regime fiscale agevolato, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante incremento del 20 per cento dell'aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Venittelli 2.0200, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti

di gestione, e ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Venittelli 2.0201, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per una serie di obiettivi elencati nell'emendamento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Benedetti 4.505, che prevede che la dotazione organica del parco contempli obbligatoriamente la presenza di personale dotato di comprovata competenza in gestione faunistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Laffranco 4.27, che prevede la soppressione del capoverso 14-*ter* del comma 1, lettera g), volto a prevedere la possibilità per gli Enti parco i cui territori insistano nella stessa regione o in regioni confinanti di stipulare convenzioni per lo svolgimento coordinato o condiviso delle proprie funzioni, allo scopo di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Fiorio 5.218, volto a istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Al riguardo, per quanto la pro-

posta emendativa sia corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vella 5.35, che prevede la possibilità che il Piano per il parco possa prevedere la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono gli obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pastorelli 7.1 e Castiello 7.200, che riconoscono un indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica non solo nel parco, ma anche nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro o contigui al parco stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Bargero 8.201, volto a stabilire che regioni e province autonome trasferiscano una quota del canone demaniale per concessioni di derivazioni d'acqua agli enti gestori delle aree protette nelle quali si trovano le opere di presa o ricadono gli effetti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pellegrino 8.53, volto a disporre la cessazione delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Zaratti 8.56 e Pellegrino 8.219, diretti a vietare il rilascio di nuove

concessioni e autorizzazioni di impianti e attività nei territori dell'area protetta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Vella 8.31, Pastorelli 8.32, Pellegrino 8.60, Terzoni 8.69 e Castiello 8.86, che prevedono che gli enti gestori delle aree protette possano prevedere non meglio precisate agevolazioni per le produzioni locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Busto 9.49 e Segoni 9.88, volti a prevedere che nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette sia prevista la presenza di almeno due zoologi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Segoni 9.76 e Busto 9.129, volti a prevedere che una quota pari al 30 per cento di tutti gli introiti dell'ente gestore dell'area protetta, e non solo quelli derivanti dalla vendita degli animali abbattuti o catturati, sia versata all'ISPRA. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti delle proposte emendative sull'entità delle risorse a disposizione degli enti gestori delle aree protette per lo svolgimento delle loro attività;

identici Busto 9.51 e Segoni 9.90, volti a prevedere che in ogni parco nazionale siano istituiti centri di recupero degli animali selvatici. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Sani 9-ter.01, che prevede la trasformazione di quattro consorzi relativi all'attività mineraria in enti parco geologici e geominerari. Al riguardo, reputa oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Benedetti 11.2, Pellegrino 11.3 e Zaratti 11.200 che, sostituendo l'articolo 11 del provvedimento in esame, attribuiscono, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, stabilendo altresì che i relativi oneri possano gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali, in ciò riproducendo analoga disposizione attualmente collocata all'interno dell'articolo 12 del provvedimento in esame, concernente il programma triennale per le aree marine protette. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme contenute nelle proposte emendative in esame e la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alle proposte emendative stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pastorelli 11.14, che prevede che le Capitanerie di porto esercitino la sorveglianza, oltre che nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare, anche nelle riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la possibilità per le Capitanerie di porto di fare fronte ai compiti di sorveglianza sopra indicati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Benedetti 11.15, che prevede che, in relazione alla pianta organica dell'area marina protetta e all'impiego del personale, si applichi l'articolo 9, comma 14,

della legge n. 394 del 1991, che consente, tra l'altro, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Terzoni 12.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo alimentato con risorse nazionali, volto a finanziare il Programma triennale per le aree marine protette di cui all'articolo 12, nonché a cofinanziare programmi e progetti – regionali, nazionali ed europei – presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette e a finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi alla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che non appaiono chiare le modalità di finanziamento del Fondo in parola;

Vella 12.8, che prevede che ai parchi nazionali con estensione a mare siano assegnate dotazioni di personale per la gestione della parte a mare. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Benedetti 12.10, volto ad abrogare l'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha disposto la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Baradello 13.1, che prevede, tra l'altro, che le funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette, esercitate dagli agenti guardiaparco, possano essere attri-

buite ad agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato, ad agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta ovvero a militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, stabilendo altresì la rideterminazione della dotazione organica degli Enti parco e il trasferimento in favore dei medesimi delle risorse finanziarie statali corrispondenti al trattamento economico complessivo dei soggetti che abbiano optato per la mobilità presso l'Ente parco. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Terzoni 13.3, che affida all'Arma dei Carabinieri la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, rimettendo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle strutture e del personale dell'Arma da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, nonché la determinazione dei sistemi e delle modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Pellegrino 13.2, Terzoni 13.4 e Zaratti 13.201, Pellegrino 13.200, che attribuiscono i compiti di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette al Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco, demandando ad un apposito decreto l'individuazione dei beni delle strutture da dislocare presso gli Enti parco medesimi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

identici Busto 13.5 e Segoni 13.50, che riconoscono alle guardie dei parchi regionali, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

identici Busto 13.6 e Segoni 13.60, che equiparano i guardaparco delle aree protette regionali agli agenti di polizia giudiziaria, prevedendo altresì che il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

Terzoni 15.02, che prevede che le regioni garantiscano la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo, stabilendo altresì che i guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima;

Castiello 15.03 e Pellegrino 15.01, che prevedono che ai guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

Rampelli 19.200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Rampelli 19.0200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, prevedendo che possa avvalersi di personale in posizione di comando, di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Calabrò 19.3, che istituisce il parco nazionale della Terra Protetta, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

identici Pellegrino 21.1 e Terzoni 21.3, che novellano l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, prevedendo l'individuazione di ulteriori aree marine di reperimento, nelle quali potranno essere istituiti

parchi marini o riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Segoni 22.2 e 22.3, Zaratti 22.201, che intervengono a vario titolo sulla disciplina della demolizione di opere abusive a cura del comune o della pubblica amministrazione competente. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni recate dalle proposte emendative in commento, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di assicurare la neutralità delle stesse sotto il profilo finanziario;

Baradello 22.4, che, introducendo l'articolo 10-*bis* della legge n. 394 del 1991, concernente misure in tema di semplificazione amministrativa, prevede, tra l'altro, che la Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizzi specifici corsi per il personale delle aree protette sul contrasto all'illegalità e che le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Laffranco 24.206, che attribuisce agli enti parco la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Terzoni 24.1 e identici Pellegrino 24.3 e Zaratti 24.200, che prevedono che l'Ente parco, in relazione alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ad esso attribuita, debba disporre di strutture in

grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Castiello 26.0200, che prevede che la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 6 del 1989, abbia carattere obbligatorio e non facoltativo, come attualmente previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

identici Terzoni 27.1, 27.3 e Zaratti 27.203, Benedetti 27.2 e Castiello 27.200, che prevedono che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedano, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, che comprenderà almeno il territorio dei Parchi naturali del Delta del Po delle due citate regioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Vella 27.10 e 27.16, che intervengono sui principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, prevedendo, rispettivamente, misure specifiche a tutela della piccola pesca e della pesca turismo, ed erogazioni di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nelle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Terzoni 29.01 che, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, assegna uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.204, 1.206, 1.208, 1.210, 1-bis.205, 1-bis.420, 1-bis.421, 1-bis.200, 1-bis.201, 4.8, 4.27, 4.82, 4.306, 4.307, 4.505, 5.35, 5.218, 7.1, 7.200, 8.31, 8.32, 8.53, 8.56, 8.60, 8.63, 8.69, 8.86, 8.201, 8.219, 8.232, 9.49, 9.51, 9.76, 9.88, 9.90, 9.129, 11.2, 11.3, 11.14, 11.15, 11.200, 12.1, 12.8, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.50, 13.60, 13.200, 13.201, 19.3, 19.5, 19.6, 19.200, 21.1, 21.3, 22.2, 22.3, 22.4, 22.201, 24.1, 24.3, 24.200, 24.206, 27.1, 27.2, 27.3, 27.10, 27.16, 27.200, 27.203, e sugli articoli

aggiuntivi 2.04, 2.0200, 2.0201, 9-ter.01, 15.01, 15.02, 15.03, 19.0200, 26.0200, 29.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7, nonché sugli emendamenti 1.800 e 24.800 della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
violento di matrice jihadista (C. 3558-A).**

RELAZIONE TECNICA

MODULARIO
P.C.M. - 100



Mo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

e, p.c. Al Ministero dell'interno
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. n. 3558-A "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista". **Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005136 P-4.20.11.2
del 12/05/2017



16705777

d'ordine della Ministra
La Capo di Gabinetto
Cons. Daniela D'Ottavio

Daniela D'Ottavio

Parimenti




Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

11 MAG. 2017,

Prot. n. 1-3018

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005114 A-4.20.12.2
del 11/05/2017



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero dell'Interno
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Loro sedi.

OGGETTO: AC 3558-A. Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Trasmissione Relazione Tecnica negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con richiesta di modifiche al testo.

Con riferimento all'atto Camera in oggetto indicato, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, predisposta dal Ministero dell'Interno, negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, il suddetto dipartimento, con la nota di accompagnamento n. 91184 del 10 maggio 2017, che si allega, ha indicato le modifiche necessarie, da apportare al testo, al fine di evitare possibili effetti onerosi privi della necessaria copertura finanziaria.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

10 Mag 2017 16:59:23

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614408

1/10

14645



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma, 17 MAG 2017

Prot. Nr. 91184/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 90884/2017
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 3558-A – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Interno sul provvedimento indicato in oggetto, trasmessa con nota n. 9011 del 9 maggio 2017.

Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che si ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo, già segnalate con nota n. 41370 del 22 marzo 2017, al fine di evitare possibili effetti onerosi privi della necessaria copertura finanziaria. Pertanto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 2, comma 1: in coerenza con quanto affermato nella relazione tecnica è necessario alla fine del comma inserire il seguente periodo: "*Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*".

Articolo 2, comma 2: al primo periodo, occorre eliminare le parole da "*anche prevedendo*" fino alla fine del periodo.

Alla fine del comma inserire il seguente periodo: "*Il CRAD d'intesa con le amministrazioni competenti individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da destinare alle attività previste dal piano strategico nazionale.*".

10 Mag 2017 16:59:23

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/10

Articolo 3, comma 2: in coerenza con quanto affermato nella relazione tecnica è necessario alla fine del comma inserire il seguente periodo: *"Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"*.

Articolo 4: con riferimento ai possibili oneri di funzionamento del Comitato Parlamentare e delle attività di monitoraggio si rinvia alle valutazioni della Commissione Bilancio.

Articolo 5: al comma 5 sopprimere le parole *"redatto anche in collaborazione con istituti specializzati"*. Aggiungere in fine il seguente comma 7: *"7. Le amministrazioni pubbliche svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

Articolo 7: sostituire la parola: *"prevedono"* con le parole: *"possono prevedere"*.

Articolo 8, comma 4: al primo periodo, sopprimere le parole: *"con la presenza di esperti"*. Inoltre, eliminare il secondo periodo.

Articolo 8, commi 5, 6 e 8: da sopprimere.

Articolo 9: da sopprimere.


Articolo 10: La norma prevede al comma 1, la realizzazione di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali; al comma 2, la realizzazione da parte della RAI di una specifica piattaforma multimediale; al comma 3, la promozione di attività di comunicazione. L'articolo potrebbe determinare oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. Allo stato si esprime parere contrario. Si rinvia comunque anche al parere definitivo della Società relativamente al comma 2.

Occorre infine aggiungere il seguente articolo: *"Articolo xx (Clausola di invarianza finanziaria). Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

Conseguentemente alle modifiche che si apporteranno al testo occorre modificare la relazione tecnica riportando in modo puntuale gli elementi previsti dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009.

Per quanto sopra esposto, si verifica negativamente la relazione tecnica in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0090884/2017

Relazione tecnica A.C. 3558-A

Il provvedimento in esame mira a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Articolo 1. La norma individua le finalità della proposta di legge che mira a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia (comma 1) e a definire la "radicalizzazione" come i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati (comma 2). Si tratta di una disposizione meramente ordinamentale e, in quanto tale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2. La norma disciplina l'attività del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). L'organismo è istituito con decreto del Ministro dell'interno presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno; la previsione del CRAD presso detto Dipartimento consente all'organismo di avvalersi dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento medesimo sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo (comma 3). Il CRAD è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005. Si evidenzia al riguardo che con D.M. del 23 dicembre 2015 è stato istituito il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l'integrazione della popolazione di coltura religione islamica in Italia. Si precisa altresì che per la partecipazione a detto organismo non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il personale predetto parteciperà alle attività del CRAD nell'ambito dell'esercizio delle competenze istituzionali già attribuite. Il CRAD elabora il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione; il piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (comma 2). La Commissione europea ha infatti adottato misure anche di sostegno finanziario ai progetti che si avvalgono di moderni strumenti di comunicazione e dei media sociali finalizzati alla lotta contra la propaganda terroristica. Il comma 3 dispone

Prot: RGS 0090884/2017

l'avvalimento da parte del CRAD dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolto dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno. A tale proposito si precisa che la predetta attività di monitoraggio è svolta dall'Osservatorio per le politiche religiose che opera dal 1995, ed è incardinato nell'Ufficio delle Politiche dei Culti e Relazioni Esterne. L'Osservatorio ha il compito di esaminare ed approfondire le variegata realtà dei culti diversi dal cattolico presenti sul territorio nazionale. Tra le sue finalità rientra anche un servizio di "consulenza" sia per l'interpretazione e la possibile soluzione delle problematiche rappresentate dalle varie Confessioni, sia per la valutazione di osservazioni e proposte mirate a favorire il dialogo con le religioni. Per quanto esposto, le disposizioni non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre per quanto riguarda l'istituzione di un organismo (CRAD) che elabora progetti ricorrendo a finanziamenti già previsti dalla legislazione vigente a livello nazionale e a livello europeo, si evidenzia che per la partecipazione allo stesso non sono previsti emolumenti comunque denominati.

Per quanto concerne i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, l'elencazione contenuta nel comma 2 è meramente esemplificativa e quindi la loro realizzazione, tra cui la possibile istituzione del numero verde, è rimessa alla disponibilità di risorse e finanziamenti dedicati messi eventualmente a disposizione dai soggetti che partecipano al CRAD.

Articolo 3. La norma prevede l'istituzione presso le Prefetture—UTG dei capoluoghi di regione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR). Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si precisa altresì che per la partecipazione a detto organismo non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai CCR è affidato il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione – CRAD; inoltre i Centri regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano. Le Prefetture assicureranno la necessaria attività di supporto ai CCR nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già utilizzate per le attività istituzionali ordinarie.

Articolo 4. La norma prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista e ne declina la composizione. Trattasi di norma squisitamente ordinamentale e pertanto dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5. La norma definisce i compiti del Comitato parlamentare che svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle Forze di polizia, ministri di culto o operatori sociali. Si prevede, altresì, che

Prot: RGS 0090884/2017

venga esaminato un rapporto semestrale sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sul fenomeno della diffusione on line delle idee di matrice jihadista, redatto dalla Polizia postale, il cui compito istituzionale è l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. **Il rapporto redatto dalla polizia postale rientra nell'ambito delle attività di monitoraggio ordinariamente svolte. Anche in questo caso, l'attuazione della disposizione è garantita nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.** Inoltre, sia l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sia la predisposizione e la trasmissione della relazione trimestrale sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri, inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Comitato parlamentare, sono espletate avvalendosi delle risorse ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Missione 6 – U.d.V. 1.1. Amministrazione penitenziaria – Azione: “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute”, Capitolo 1674, p.g. 5, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 8.724.998, per l'anno 2018 di euro 8.585.391 e per l'anno 2019 di euro 8.585.391 e Azione: “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari”, capitolo 1671, p.g. 2 che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 596.361, per l'anno 2018 di euro 590.0691 e per l'anno 2019 di euro 590.700.

Articolo 6 . La norma prevede che il Comitato parlamentare presenti annualmente al Parlamento una relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista. Si prevede altresì che il Governo trasmetta annualmente al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 . La norma prevede attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'Amministrazione penitenziaria, compresi il Garante nazionale e i Garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali; secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, si prevedono programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista. **Tale attività di formazione rientra nell'ambito di tutte quelle attività di formazione già assicurate a legislazione vigente agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà essere ridefinita una riprogrammazione delle attività formative, privilegiando la prevenzione della radicalizzazione.**

Al riguardo si precisa che le spese attinenti la formazione del personale della Polizia di Stato sono imputate al capitolo 2721 (spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato).

Prot: RGS 0090884/2017

Per il personale della Difesa, le attività di formazione specialistica già sono previste e impartite nell'ambito dei percorsi formativi del medesimo personale ovvero in specifiche attività didattiche propedeutiche all'impiego operativo in ambito nazionale e fuori area. Eventuali integrazioni delle specifiche tematiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi dell'articolo in questione potranno essere intraprese attraverso una calibrata rimodulazione dei programmi didattici, cui potrà adempiersi in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. I capitoli di bilancio attualmente destinati alle spese per la formazione del personale militare della Difesa, ripartiti per Forze armate/Arma Carabinieri, con indicazione degli stanziamenti per il corrente esercizio finanziario, sono indicati nella tabella allegata alla presente relazione.

Per quanto concerne la formazione specialistica del personale sanitario, si fa presente che nell'ambito del sistema di formazione continua in medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo n. 502/1992 (artt. 16 bis, ter e quater) risultano già ricompresi nel novero degli "obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome" gli obiettivi n. 9, 15 e 22, rispettivamente rivolti a: "Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera", "Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria" e "Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali". L'effettiva programmazione del sistema di formazione continua in medicina è, ai sensi della citata normativa di riferimento, posta in capo alle Regioni, e le stesse possono provvedere, nell'ambito delle dotazioni finanziarie loro assegnate, a programmare l'attività formativa richiesta dalla disposizione in esame, in particolar modo nell'ambito del citato obiettivo nazionale n. 15 "Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria".

Alla luce degli elementi acquisiti presso il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si fa presente che lo stesso Dipartimento, allo stato attuale, già provvede alla formazione specialistica del proprio personale in materia di radicalizzazione violenta di matrice jihadista con le dotazioni di bilancio già destinate alla formazione che, a decorrere dal corrente anno, sono state aumentate, con un incremento pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, ovvero attraverso progetti specifici finanziati a livello europeo, di cui il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è partner con altri soggetti istituzionali e comunitari. Tali risorse sono iscritte alla Missione 6 - U.d.V. 1.1. Amministrazione penitenziaria – Azione: "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", Capitolo 1671 p.g. 27 che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 1.389.846, per l'anno 2018 di euro 1.385.553 e per l'anno 2019 di euro 1.385.553.

In particolare, si fa presente che la specifica attività di formazione è iniziata nel 2010 con l'attivazione di corsi per il personale di Polizia penitenziaria degli istituti in cui sono ristretti detenuti per reati di terrorismo riconducibile ad ideologia jihadista per poi proseguire, dal 2012 in poi, con attività di formazione estese a tutte le figure professionali a supporto di una visione di intervento interdisciplinare ed interprofessionale, ritenuto indispensabile per intercettare e prevenire forme di proselitismo e radicalizzazione. Tale impostazione di tipo interprofessionale, ha permesso la partecipazione di operatori anche del settore minorile, dell'esecuzione penale esterna nonché del volontariato e, in qualche circostanza, anche di altre

Prot: RGS 0090884/2017

forze di polizia. La programmazione dei corsi, finalizzati a fornire le conoscenze di base sulla cultura islamica e sulle legittime pratiche religiose, sui gruppi eversivi, sulle strategie di prevenzione, proseguirà anche nel 2017 con le risorse disponibili a legislazione vigente. E' altresì da sottolineare che l'intera l'attività formativa è concertata con il Nucleo Investigativo Centrale e si avvale della piena collaborazione degli operatori addetti al monitoraggio dei possibili segnali di radicalizzazione violenta da parte di detenuti

Di seguito si rappresenta una sintesi dei corsi realizzati dal 2010 al 31 dicembre 2016.

RIEPILOGO GENERALE CORSI SULLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA E SUL TERRORISMO DI MATRICE JIHADISTA			
<i>Anno</i>	<i>Tipologia dei corsisti</i>	<i>Edizioni</i>	<i>partecipanti</i>
2010	Polizia penitenziaria degli istituti in cui sono ristretti terroristi	6	164
2012	Polizia penitenziaria	19	575
2013	Polizia penitenziaria	27	814
2015	Interprofessionale con prevalenza Polizia	11	419
2016	Interprofessionale con prevalenza Polizia	87	2.564
Totale		150	4.536

Peraltro, la Direzione generale della formazione del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia ha collaborato alla realizzazione di due progetti europei sul tema della radicalizzazione. Un primo, già approvato e finanziato per 256.000 euro, denominato RASMORAD, è finalizzato all'individuazione di protocolli di valutazione del rischio di radicalizzazione ed alla sperimentazione al suo utilizzo in istituti in cui sono presenti detenuti sottoposti a monitoraggio del Nucleo investigativo centrale del Corpo di polizia penitenziaria. Un secondo progetto, denominato TRAIN TRAINING, finalizzato alla formazione del personale sui medesimi argomenti è stato inoltrato agli organi internazionali (*Call Justice*).

Per quanto concerne il personale scolastico, il MIUR promuove la formazione in servizio dei docenti, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 107/2015.

Nel Piano Nazionale sono definiti gli ambiti tematici e le priorità di intervento, che guardano oltre la differente natura delle risorse e la diversa collocazione amministrativa delle aree di intervento del Ministero. In particolare, tra gli obiettivi strategici indicati dal piano sono previsti, tra l'altro, l'integrazione degli alunni stranieri e il dialogo interculturale.

Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 e seguenti della legge n. 107/2015, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, a valere dei capitoli di spesa 2164 - 2173 - 2174 - 2175 piano gestionale 7. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le azioni poste in essere sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0090884/2017

Articolo 8 Interventi preventivi in ambito scolastico

Il comma 1, prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Ai commi 2 e 3 è rispettivamente prevista l'adozione di specifiche linee guida e il conseguente monitoraggio. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso o gettone di presenza. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, prevede che le reti tra le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale modalità operativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come prevede la normativa vigente.

SOPPRESSI I COMMI 5, 6 E 8 IN QUANTO ONEROSI E PRIVI DI COPERTURA

Il comma 7 prevede che con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale. Al riguardo si precisa che la norma ha natura ordinamentale e non ha riflessi di natura finanziaria.

Articolo 9 DA SOPPRIMERE IN QUANTO ONEROSA E PRIVA DI COPERTURA

Articolo 10

Il comma 1 prevede la possibilità che nel Piano strategico nazionale possano essere previsti progetti di sviluppo di campagne informative e al comma 3 stabilisce che tale attività possono avvenire anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Il comma 2 pone in capo alla RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la realizzazione di una piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi in lingua italiana ed araba volti a diffondere la cultura dell'integrazione, del dialogo, oltre che a contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo di matrice jihadista. Tale iniziativa troverà la necessaria declinazione, sotto il profilo operativo, nel contratto nazionale di servizio con la Concessionaria RAI senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0090884/2017

Articolo 11 La norma prevede la predisposizione, d'intesa con il CRAD e sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di un *Piano Nazionale per il trattamento penitenziario*, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per " *garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, condannati ed internati, un trattamento penitenziario che tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione*", contribuendo, in tal modo, ad allineare la normativa italiana alle sollecitazioni al contrasto della radicalizzazione rivolte agli Stati membri da diverse istituzioni europee. In particolare, l'intento della norma risiede nella previsione di programmi preventivi e di recupero sociale, economico e culturale, per l'integrazione dei detenuti o internati, coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, come ulteriore strategia di contrasto alla diffusione del fenomeno.

Relativamente ai profili finanziari derivanti dalla applicazione della previsione *de qua*, si rileva che l'adozione del Piano nazionale menzionato dall'articolo 11, primo comma, potrà attuarsi attraverso la programmazione di linee-guida per il supporto della realizzazione di progetti univoci di rieducazione e risocializzazione dei soggetti interessati - ivi compresi i minori di età o in esecuzione penale esterna - favorendo il loro consapevole reinserimento nell'ambito della collettività, rendendoli capaci di recepire e quindi adeguarsi alle abitudini culturali della società moderna occidentale. In tal senso, l'obiettivo appena individuato sarà reso possibile attraverso la rimodulazione delle attività rieducative e ricreative già istituzionalmente previste in ambito penitenziario, minorile e di comunità.

A tale riguardo si rappresenta che l'attuazione del Piano nazionale potrà essere garantita avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali risorse sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Missione 6:

- *U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1761 p.g. 4, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 2.833.737, per l'anno 2018 di euro 2.804.563 e per l'anno 2019 di euro 2.804.563 nonché al p.g. 12 dello stesso capitolo, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 624.913, per l'anno 2018 di euro 614.970 e per l'anno 2019 di euro 622.264;*

- *U.d.V. 1.3 Giustizia minorile e di comunità – Azione: "Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria", Capitolo 2131 p.g. 1, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 1.000.000, per l'anno 2018 di euro 1.293.636 e per l'anno 2019 di euro 2.233.103.*

Prot: RGS 0090884/2017

M_D GUDC REG2017 0017720 09-05-2017

CAPITOLO	P.G.	CRA	IMPORTO A LEGGE DI BILANCIO 2017	TOTALE
<i>PTF 48 : Spese per formazione e addestramento soggette a monitoraggio</i>				
4211	02	EI	980.000	1.481.246
4242	01	EI	31.510	
4242	02	EI	179.000	
4516	02	AM	290.736	
<i>PTF 49 : Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestramento soggette a monitoraggio</i>				
1168	03	BLD	12.215	1.220.007
1265	01	SGD	127.602	
1265	07	SGD	6.762	
1400	01	SGD	326	
1400	07	SGD	396	
1401	01	SGD	29.497	
1401	07	SGD	1.719	
1403	01	SGD	978	
1403	07	SGD	3.708	
1404	01	SGD	4.563	
1404	07	SGD	119.850	
4210	03	EI	1.110	
4211	01	EI	26.000	
4211	02	EI	496	
4211	03	EI	12.210	
4212	01	EI	70.000	
4212	03	EI	19.980	
4242	02	EI	185.304	
4242	03	EI	77.700	
4400	01	AM	467.493	
4516	03	AM	47.098	
4875	02	CC	5.000	

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

1/12/2017 5:14:20 PM

POSITIVO

NEGATIVO

10 MAG.2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

Digitally signed by ROCCO
M. S. S.
Date: 2017.05.08 15:17:08 CEST

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	124
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (LAPET)	124
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale forense	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.35 alle 14.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (LAPET).

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	129

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	128

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il ministro per lo sport, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ri-

corda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 5 maggio scorso. Il fascicolo di quelli pervenuti è in distribuzione (*vedi allegato*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, premette che la Commissione è impegnata oggi su un provvedimento di sicuro rilievo, la cui delicatezza non sfugge a nessuno. Si spiegarono anche così la mole di emendamenti presentati e il ridestato interesse dei diversi gruppi per le tematiche dello sport, nelle quali deve essere certamente ricompreso anche l'argomento del sostegno allo sport sociale. Crede che la Commissione dovrà in questo senso tornare ad occuparsi del provvedimento pendente. Tuttavia questa specifica proposta viene dal Senato e occorre che la Camera l'approvi senza modificazioni, per evitare una *navette* che fatalmente condurrebbe al suo insabbiamento. Del resto, la Commissione cultura già ha dovuto prendere atto di come provvedimenti elaborati e approvati qui alla Camera giacciono al Senato senza

reali possibilità di proseguire il loro *iter*. Per tali motivi, pur apprezzando lo spirito di alcune di essi, invita al ritiro di tutti gli emendamenti altrimenti esprimendo parere contrario.

Il ministro Luca LOTTI esprime parere conforme alla relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), pur apprezzando l'eleganza dell'intervento della relatrice, ne trae che il testo è « blindato ». Nondimeno ritiene necessario lo svolgimento di un dibattito che consenta l'illustrazione degli emendamenti.

Simone VALENTE (M5S) ritiene che l'invito al ritiro della relatrice costituisca un tentativo di soffocare il dibattito che, al contrario, deve essere approfondito e adeguato all'importanza del tema. Il testo può e deve essere migliorato, introducendo criteri di maggiore fermezza e chiarezza nelle disposizioni relative al limite dei mandati. Afferma che il ritardo con cui il provvedimento è stato portato all'esame del Parlamento già sembra nascondere un accordo politico volto ad assicurare una lunga permanenza agli organi direttivi attualmente in carica. Dichiarata la disponibilità del suo gruppo a trovare un'intesa sugli emendamenti, soprattutto in ragione del fatto che alcuni di quelli riferiti all'articolo 3, come rilevato dal *dossier* predisposto dal Servizio Studi, si rendono necessari anche al fine di adeguare il testo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 43 del 2017 sull'organizzazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di recente approvazione, e sul quale la Commissione aveva espresso un parere favorevole. In particolare, ricorda che il decreto citato fissa in due il numero massimo dei mandati che possono essere svolti dall'organo direttivo del CIP, mentre nella proposta di legge all'esame tale numero viene fissato in tre. Espone, quindi, altri aspetti oggetto delle proposte emendative del suo gruppo, osservando che esse non hanno alcun fine ostruzionistico e che mirano piuttosto ad un miglioramento del testo. Si riferisce, soprattutto, alla neces-

sità di non affidare la guida di atleti, giovani e non, a soggetti che pur avendo subito condanne, hanno la garanzia di poter continuare a rivestire incarichi direttivi ancora per diversi anni. Sottolinea, infine, che non si può invitare ad un ritiro « in blocco » di tutti gli emendamenti: le opposizioni devono poterli illustrare e discuterne. Lo sport merita una legge appropriata all'importanza che esso riveste in seno alla società.

Stefano BORGHESI (LNA) comprende il senso della richiesta della relatrice ma ritiene che il provvedimento richieda un dibattito adeguato. Si dichiara disponibile a trovare un punto d'incontro per giungere all'approvazione di un testo condiviso, anche se questo dovesse comportare un rinvio del provvedimento al Senato. Sottolinea che in merito alla durata degli incarichi il suo gruppo ha una posizione completamente diversa da quella contenuta nel provvedimento. Se il testo rimanesse immutato, il cambiamento degli organi direttivi arriverebbe soltanto tra dieci o quindici anni, come consentirebbero le disposizioni transitorie nel testo attuale. Specifica che l'alto numero di emendamenti presentati è volto ad individuare la formula migliore che metta d'accordo maggioranza e opposizione. Affermando di condividere il contenuto di diversi emendamenti presentati dagli altri gruppi, si dichiara aperto alla discussione e invita a non perdere un'occasione importante per modificare la situazione attuale che altrimenti rischia di essere immobilizzata per troppi anni ancora.

Filippo FOSSATI (MDP) non sottovaluta il rilievo della legge, che una larga parte del mondo sportivo attende da tempo. L'oggetto della proposta inerisce a enti e associazioni che svolgono una funzione pubblica e con danari pubblici, sicché l'argomento della struttura e della modalità della loro gestione è di indubbio significato. Tuttavia, il testo trasmesso dal Senato non è soddisfacente, poiché concerne due versanti, da un lato, quello del Coni e, dall'altro, quello della dirigenza

delle Federazioni sportive. Per il Coni il limite ai mandati è già previsto dalla legge e ritoccarlo al rialzo non sembra coerente con un'idea di ricambio e di contendibilità delle cariche. Viceversa saluta con favore l'introduzione di un limite al numero di mandati per le Federazioni sportive. Non di meno non può trascurare che in via di fatto i vertici del Coni e di molte Federazioni sono stati da poco rinnovati e in molti casi si tratta di una conferma dell'attuale presidente. Introdurre quindi un limite di 3 mandati ulteriori rispetto a quelli già svolti, significa di fatto bloccare il gruppo dirigente del mondo sportivo, assicurandogli paradossalmente un termine di mandato che spazia dai 12 ai 16 anni, proprio mentre si manifesta l'intenzione di limitare la permanenza in carica degli stessi soggetti. È anche per questo che il suo gruppo ha presentato pochi mirati emendamenti, tra cui lo 01.037 volto a prevedere un atto di indirizzo dell'organo governativo sulla gestione dello sport in Italia.

Laura COCCIA (PD) condivide i rilievi della relatrice. La legislatura volge al termine e rimandare il testo al Senato significherebbe rinunciare a legiferare in una materia complessa che necessita di nuove regole. Deve puntualizzare che non è vero che tutti gli organi direttivi delle Federazioni sportive si sono appena rinnovati: le Federazioni del ghiaccio andranno al rinnovo tra qualche mese.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste d'intervento, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 9.45, è ripresa alle 13.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame è rinviato, a richiesta di alcuni gruppi parlamentari.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Luisa BOSSA (MDP) espone che in qualità di coordinatrice del Comitato interno alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie, ha di recente depositato presso quell'organo una bozza di relazione su cultura della legalità, minori e università. Tale elaborato costituisce l'esito di una attività istruttoria ricca e interessante. In particolare, il Comitato ha ascoltato il giudice Roberto Di Bella il quale ha offerto la sua esperienza in ordine ai provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Crede che nel parere da rendere alla Commissione giustizia si possano valorizzare gli spunti emersi in sede di Comitato.

Francesco D'UVA (M5S), rammentando di essere anch'egli un membro della Commissione d'inchiesta, ringrazia la collega Bossa per aver inteso condividere l'interessante esperienza del Comitato cultura della legalità, minori, scuole e università, con i membri della Commissione permanente, soprattutto perché teme che l'ap-

prossimarsi della fine della legislatura renderà difficoltosa l'approvazione di una relazione da parte del *plenum* della Commissione d'inchiesta.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione l'approva.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato del provvedimento in oggetto.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, dopo aver illustrato le modifiche apportate nel nuovo testo rispetto a quello già esaminato dalla Commissione nella seduta del 6 aprile scorso, formula una proposta di *nulla osta*.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (C. 3960, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 01. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 45 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 02. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal

primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 03. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli

organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettro-

nica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 20 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 04. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari op-

portunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 05. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli

organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettro-

nica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali ».

01. 06. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 90 giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 07. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio

delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi

entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 08. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 30 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 30 giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 09. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 15 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 15 giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 010. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 011. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli

organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi

entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 012. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 15 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 013. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari op-

portunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida;

vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge ».

01. 014. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute;

v) emanare i provvedimenti di diffida ».

01. 015. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

iv) esaminare le segnalazioni pervenute ».

01. 016. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa ».

01. 017. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso la casella di posta elettronica certificata PEC.

Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione.

Chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi del Coni ».

01. 018. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso PEC.

Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione ».

01. 019. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere ».

01. 020. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro

nesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 021. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal

primo rinnovo successivo a due anni dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 022. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 023. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

01. 024. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti (unsesto in sede di prima applicazione) ».

01. 025. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quarto dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione) ».

01. 026. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione) ».

01. 027. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di ge-

nere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un sesto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 028. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 029. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quarto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 030. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della tra-

sparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un terzo del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 031. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un sesto nei successivi due mandati ».

01. 032. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal

primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quinto nei successivi due mandati ».

01. 033. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quarto nei successivi due mandati ».

01. 034. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissata dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo ».

01. 035. Borghesi, Guidesi.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Principi e finalità).

1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli

organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.

2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 01-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei due mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo ».

01. 036. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni sostituire le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », con le seguenti parole: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

01. 075. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « e adotta azioni positive volte a sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive »;

b) alla fine del comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: « A tal fine lo statuto prevede, inoltre, l'adozione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi ».

01. 038. Centemero.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni sostituire le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », con le seguenti parole: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

01. 076. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 90 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 039. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite

dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 040. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 30 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 30 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 041. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 15 giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto ».

01. 042. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consigli dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 043. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 45 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 044. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 045. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 20 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 046. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato ».

01. 047. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consigli dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:

1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;

2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali ».

01. 048. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consigli dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 049. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consigli dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 050. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 15 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio ».

01. 051. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari op-

portunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di diffida;

6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;

7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge ».

01. 052. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni pervenute;

5) emanare i provvedimenti di dif-fida ».

01. 053. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legisla-tivo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere di-sposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari op-portunità Presso la Presidenza dei Consi-glio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applica-zione delle normative sulla parità di ge-nere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della com-posizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;

4) esaminare le segnalazioni perve-nute ».

01. 054. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legisla-tivo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere di-sposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.

Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari op-portunità Presso la Presidenza dei Consi-glio dei ministri e si sostanzia nel:

1) controllare la corretta applica-zione delle normative sulla parità di ge-nere da parte del Coni;

2) curare l'aggiornamento della com-posizione degli organi societari;

3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa ».

01. 055. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legisla-tivo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere di-sposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresen-tato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato sog-getto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso al-l'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresen-tato ottenga almeno un quarto dei com-ponenti (un quinto in sede di prima ap-plicazione) ».

01. 056. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti (un sesto in sede di prima applicazione) ».

01. 057. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un

quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.

Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione) ».

01. 058. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 059. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di

genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quarto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 060. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un terzo del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 061. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un sesto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati ».

01. 062. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un sesto nei successivi due mandati ».

01. 063. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato sog-

getto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quinto nei successivi due mandati ».

01. 064. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quarto nei successivi due mandati ».

01. 065. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 066. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano riequilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a due anni dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 067. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 068. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge ».

01. 069. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere ».

01. 070. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo.

01. 071. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei due mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo ».

01. 072. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso la casella di posta elettronica certificata PEC.

Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione.

Chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi del Coni.

01. 073. Borghesi, Guidesi.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1 All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso PEC.

Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione ».

01. 074. Borghesi, Guidesi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: « ART. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: "ART. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorità di Governo con delega allo Sport, emana un 'Atto di indirizzo' che, con cadenza biennale, indica obiettivi e priorità che il Governo

intende raggiungere e le principali azioni che intende perseguire, per la diffusione dell'attività sportiva e lo sviluppo del suo impatto sociale nel Paese, a cui l'azione del Coni si deve attenere, nei limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Il CONI trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una Relazione sulle iniziative promosse per corrispondere agli indirizzi dettati dal governo di cui al precedente comma.

3. Al fine di assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi sportivi, in particolare di dimensione internazionale, coerenti con gli Indirizzi del governo di cui al comma 1 del presente articolo, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'Ente, al Presidente del CONI, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 comma 2, del presente decreto, è consentito un ulteriore mandato. Su tale eventuale candidatura esprime un nulla osta l'autorità di Governo vigilante. In tale caso il *quorum* per l'elezione viene stabilito nel cinquantacinque per cento della base elettorale" ».

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo, con i seguenti: Il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono svolgere più di due mandati. Per il Presidente, valgono comunque le previsioni di cui all'articolo 01, comma 3.

01. 037. Fossati, Nicchi, Scotto, Bossa.

Sopprimerlo.

*1. 1. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sopprimerlo.

*1. 2. Borghesi, Guidesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri organi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono restare in carica oltre due mandati ».

1. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: restano con la seguente: durano.

1. 4. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.

1. 5. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 7. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

1. 6. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, al capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere in fine le seguenti: e sono costituiti secondo modalità e procedure che assicurino l'equilibrio tra i generi.

1. 8. Centemero.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: componenti con la seguente: membri.

1. 9. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso del con le seguenti: durante il.

1. 10. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: restano con la seguente: durano.

1. 11. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: componenti con la seguente: membri.

1. 12. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: un mandato.

1. 13. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non possono svolgere più di tre mandati con le seguenti: non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

1. 88. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: più di tre

mandati, con le seguenti: più di due mandati.

***1. 14.** Nicchi, Scotto, Bossa.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.

***1. 15.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ai membri degli organi con le seguenti: ai componenti degli organi.

1. 16. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati

i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti

dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(*Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi*).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative all'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,

di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizza-

trici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 43. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educa-

zione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media

della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La

seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuali, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli

aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 44. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle

classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno

della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 45. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla

scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola prima-

ria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno

della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva at-

traverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 46. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti,

delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.*(Organizzazione dei giochi).*

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.*(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).*

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 47. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(*Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi*).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative *dell'iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della

scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la

più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 63. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive,

nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Com-

missioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli stu-

denti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 64. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a

tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di

primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei commi maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si asso-

ciano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 65. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la

partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svol-

gimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la

realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 66. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla

pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto

anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 75. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla

scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indi-

cazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 76. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e sco-

lastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La

seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*sexies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno

della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 77. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati

i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti

dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 78. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati

i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti

dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-sexies.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 79. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 39. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(*Promozione dello sport nelle scuole*).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quater*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della re-

gione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ART. 12-*quinquies*.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate « Federazioni », per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 67. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'arti-

colo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito

denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 40. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi »,

promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di pre-

visione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, in fine aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 41. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una

manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per

la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 42. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per

la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 87. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 58. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(*Promozione dello sport nelle scuole*).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte inte-

grante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indi-

cazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 59. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 60. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,

di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi,

presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 61. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 62. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle

classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva at-

traverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 70. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti,

delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 71. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto

alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 72. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(*Promozione dello sport nelle scuole*).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli

studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-quinquies.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commis-

sione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « nuovi Giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 73. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuov-

vere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione dei giochi*).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 74. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 17. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 18. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi »,

promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 19. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi »,

promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

9. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 31. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla

scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 32. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli

studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 33. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero A dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 34. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,

di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 35. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indi-

cazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 36. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive,

nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 37. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni,

dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 38. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del Coni e del CIP.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 49. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

9. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 50. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli

studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione

del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 51. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum*, formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,

di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per

lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 52. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi »,

promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello, di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 53. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi »,

promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 54. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indi-

cazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 55. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 56. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni,

dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(*Promozione dello sport nelle scuole*).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(*Istituzione dei nuovi giochi della gioventù*).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione

del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 57. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

ART. 12-quater.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del CONI e del CIP.

4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 69. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Organizzazione dei giochi).

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del CONI e del CIP.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 81. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-*ter*.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-*quater*.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli

studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 82. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni,

dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la

partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 83. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indi-

cazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 84. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 85. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

ART. 12-quater.

(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente fre-

quentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione devia pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 86. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.

5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 48. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive,

nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.

5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.

6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungerete in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 68. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni,

dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.

5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 80. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 20. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della gioventù ».

3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 21. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « nuovi Giochi della Gioventù ».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 22. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante

del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 23. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere

vere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017- 2019.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 24. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 12-ter.

(Promozione dello sport nelle scuole).

1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

1. 25. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

1. 26. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera h-bis), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

1. 27. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

1. 28. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

1. 29. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », sono sostituite con le seguenti: « Autorità di Governo competente in materia di sport ».

1. 30. Borghesi, Guidesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, i commi 3 e 3-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e dopo che questi abbia effettuato invito pubblico a manifestare interesse per l'incarico di Presidente del Coni.

3-ter. Il presidente, che resta in carica quattro anni, è individuato tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate ovvero che abbiano ricoperto incarichi sportivi di livello nazionale o internazionale per almeno 10 anni ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo ».

1. 02. Borghesi, Guidesi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

All'articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono essere rieletti al termine del proprio mandato.

1. 01. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Borghesi, Guidesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi

direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati. ».

2. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modi-

ficazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati. ».

2. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati. ».

2. 4. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modi-

ficazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultano superati i nuovi limiti previsti per i mandati. ».

2. 5. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati. »

2. 6. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.

2. 7. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive asso-

ciate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

2. 8. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione

del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

2. 9. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un

quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

2. 10. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi

direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

2. 11. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto l'Aero Club d'Italia (AeCI),.

2. 12. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto l'Automobile Club d'Italia (ACI),.

2. 13. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL),.

2. 14. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Badminton (FIBa),.

2. 15. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS),.

2. 16. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS),.

2. 17. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC).

2. 18. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),.

2. 19. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Bocce (FIB),.

2. 20. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK),.

2. 21. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Canottaggio (FIC),.

2. 22. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Ciclistica italiana (FCI),.

2. 23. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Cronometristi (FICr),.

2. 24. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI),.

2. 25. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Golf (FIG),.

2. 26. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni spor-

tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Giuoco
Handball (FIGH),.

2. 27. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Giuoco
Squash (FIGS),.

2. 28. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Hockey
(FIH),.

2. 29. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio (FIHP),.

2. 30. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali (FIJLKAM),.

2. 31. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI),.

2. 32. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,

eccetto la Federazione Motociclistica Ita-
liana (FMI),.

2. 33. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Motonau-
tica (FIM),.

2. 34. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Nuoto
(FIN),.

2. 35. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Pallacan-
estro (FIP),.

2. 36. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo
periodo, dopo le parole:* federazioni spor-
tive nazionali, *aggiungere le seguenti:* ,
eccetto la Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV),.

2. 37. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo,
dopo le parole:* federazioni sportive nazio-
nali, *aggiungere le seguenti:* , eccetto la
federazione Italiana Pentathlon Moderno
(FIPM),.

2. 38. Borghesi, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo,
dopo le parole:* federazioni sportive nazio-
nali, *aggiungere le seguenti:* , eccetto la

Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS),.

2. 39. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Pesistica (FIPE),.

2. 40. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Pugilistica Italiana (FPI),.

2. 41. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Rugby (FIR),.

2. 42. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Scherma (FIS),.

2. 43. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW),.

2. 44. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG),.

2. 45. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Sport Equestri (FISE),.

2. 46. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Sport Invernali (FISI),.

2. 47. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Taekwondo (FITA),.

2. 48. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Tennis (FIT),.

2. 49. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la federazione Italiana Tennistavolo (FITET),.

2. 50. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITG),.

2. 51. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV),.

2. 52. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO),.

2. 53. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione italiana Triathlon (FITRI),.

2. 54. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Vela (FIV),.

2. 55. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI),.

2. 56. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS),.

2. 57. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive

associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport Bowling (FISB),.

2. 58. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB),.

2. 59. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS),.

2. 60. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Cricket Italiana (FCrI),.

2. 61. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Dama (FID),.

2. 62. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST),.

2. 63. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO),.

2. 64. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT),.

2. 65. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Pallapugno (FI-PAP),.

2. 66. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Scacchistica Italiana (FSI),.

2. 67. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF),.

2. 68. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK),.

2. 69. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe (FIKBMS),.

2. 70. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: , discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Twirling (FITw),.

2. 71. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: , discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE),.

2. 72. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: , discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Rafting (FIRaft),.

2. 73. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: , discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana di American Football (FIDAF),.

2. 74. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni, ovvero entro 60 giorni dalla data fissata per reiezione del Presidente del Coni, fatta salva la norma transitoria di cui all'articolo 5.

2. 77. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni.

2. 79. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto del principio della parità di genere

2. 78. Centemero.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati.

2. 91. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: membri degli organi direttivi con le seguenti: componenti degli organi direttivi.

2. 75. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1 capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: membri degli organi direttivi" con: componenti degli organi direttivi.

2. 76. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: un.

2. 80. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 81. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 82. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: un mandato.

2. 83. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.

***2. 84.** Nicchi, Scotto, Bossa.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.

***2. 85.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.

***2. 86.** Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore ad una.

2. 87. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a due.

2. 88. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a tre.

2. 89. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a quattro.

2. 90. Borghesi, Guidesi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Fossati, Nicchi, Bossa.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Pesistica (FIPE),.

3. 3. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

3. 4. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 3.

3. 5. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 4.

3. 6. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 1.

3. 7. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e sono costituiti nel rispetto del principio della parità di genere.

3. 13. Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: più di tre mandati, con le parole: più di due mandati,.

3. 14. Nicchi, Scotto, Bossa.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, sostituire le parole: più di tre mandati, con le parole: più di due mandati.

3. 15. Nicchi, Scotto, Bossa.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI),.

3. 16. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP),.

3. 17. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC),.

3. 18. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR),.

3. 19. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport invernali Paralimpici (FISIP),.

3. 20. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC),.

3. 21. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES),.

3. 22. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Scherma (FIS),.

3. 23. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Bocce (FIB),.

3. 24. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV),.

3. 25. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione italiana Cronometristi (FICr),.

3. 26. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE),.

3. 27. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV),.

3. 28. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET),.

3. 29. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS),.

3. 30. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Canottaggio (FIC),.

3. 31. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Ciclistica Italiana (FCI),.

3. 32. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Tennis (FIT),.

3. 33. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Vela (FIV),.

3. 34. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG),.

3. 35. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK),.

3. 36. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Wheelchair Hockey (FIWH),.

3. 37. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS),.

3. 38. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW),.

3. 39. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Triathlon (FITRI),.

3. 40. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO),.

3. 41. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS),.

3. 42. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Hockey (FIH),.

3. 43. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS),.

3. 44. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB),.

3. 45. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Arrampicata Sportiva italiana (FASI),.

3. 46. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS),.

3. 47. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Golf (FIG),.

3. 48. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 8. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 2 e 4.

3. 9. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

3. 11. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 3.

3. 12. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati.

3. 51. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 4.

3. 49. Borghesi, Guidesi.

Al comma 4, sostituire le parole: possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

***3. 50.** Nicchi, Scotto, Bossa.

Al comma 4, sostituire le parole: possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

***3. 52.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Borghesi, Guidesi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 2. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 3.

5. 3. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 1 e 4.

5. 4. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 1.

5. 5. Borghesi, Guidesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Entro aggiungere le seguenti: un termine non superiore a.

5. 6. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

5. 7. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 2 e 4.

5. 8. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 2.

5. 9. Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Entro aggiungere le seguenti: un termine non superiore a.

5. 10. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 11. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 3.

5. 12. Borghesi, Guidesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso in cui non è prevista la figura del Ministro delegato allo Sport, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara caduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

5. 19. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 4.

***5. 13.** Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 4.

***5. 14.** Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI,

delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.

5. 15. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Al comma 4, sostituire le parole: se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: se eletti, un ulteriore mandato.

***5. 16.** Nicchi, Scotto, Fossati, Bossa.

Al comma 4, sostituire le parole: se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: se eletti, un ulteriore mandato.

***5. 20.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato.

5. 17. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 5.

5. 18. Borghesi, Guidesi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A 268

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 268

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 268

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere presentata dalla relatrice*) 270

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 271

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Alla II Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 269

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 272

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 maggio 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.40, dalle 14.50 alle 15.10 e dalle 16.00 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017 – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 maggio scorso.

Giovanna SANNA, *relatrice*, considerati i contenuti del provvedimento ed in assenza di osservazioni da parte dei colleghi, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone alla relatrice di integrare la proposta di parere, nel senso di inserire in premessa, a proposito delle riserve marine e ai fini di ripopolamento delle specie ittiche, anche l'esplicito riferimento alla tutela di aree confinanti con altri Stati, quali la Fossa di Pomo nel mar Adriatico.

Giovanna SANNA, *relatrice*, nel concordare con la proposta avanzata dal presidente, riformula la proposta di parere nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dalla relatrice.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 maggio scorso.

Federico MASSA (PD), nel richiamare le considerazioni svolte nella relazione al provvedimento in merito alla disposizione recata dal comma 73 dell'articolo 1, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La VIII Commissione,

valutato positivamente il contenuto del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli;

apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4, che, al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

sottolineata la rilevanza che l'istituzione di riserve marine finalizzate anche al ripopolamento delle specie ittiche riveste a salvaguardia della pesca, anche in considerazione della pressione che tale attività esercita sulle risorse di diverse zone del Paese;

considerato positivamente che tra i criteri di delega per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 14, sia stata inserita la previsione che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le imprese energivore, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

valutato positivamente il contenuto del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli;

apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4, che, al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

considerata la rilevanza che rivestono, a salvaguardia della pesca, sia l'istituzione di riserve marine sia la tutela di aree confinanti con altri Stati (tra le quali la Fossa di Pomo), finalizzate anche al ripopolamento delle specie ittiche, anche in considerazione della pressione che l'attività della pesca esercita sulle risorse di diverse zone del Paese;

apprezzato che tra i criteri di delega per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 14, sia stata inserita la previsione che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le imprese energivore, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

considerato, nell'ambito della modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'intervento recato dal comma 73 che, intervenendo sull'articolo 129 concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, risolve le incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

apprezzato che, in conseguenza di tale intervento emendativo, quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione e non limitarsi, come nel testo attuale, a fare riferimento alle norme che si assumono violate, con ciò consentendo alle pubbliche amministrazioni interessate di esercitare con maggiore consapevolezza ed incisività le proprie prerogative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	273
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	277
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	274
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	278
Sui lavori della Commissione	274
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	275
5-09743 Burtone: Prospettive per l'utilizzo del treno «Frecciarossa» sulla tratta Roma-Taranto ed eventuale previsione di fermate nelle stazioni della regione Basilicata	275
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	279
5-10474 Matarrese: Disagi dei passeggeri di alcuni voli Ryanair per Bari fatti atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme	275
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	280
5-10616 Piras: Sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali e delle reti ferroviarie isolate	275
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	281
5-10788 Colletti: Possibile depotenziamento della struttura aeroportuale di Pescara ed effetti sulla sicurezza e sullo sviluppo della regione	276
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	282

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva (*vedi allegato 1*).

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il collega Biasotti aveva svolto un intervento fortemente critico sul testo in esame, per la parte in cui, all'articolo 12, prevede che la pratica di pesca sportiva a mare sia subordinata alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e della imbarcazione utilizzata.

Nel ricordare i limitati profili di competenza della Commissione Trasporti in tali ambiti, reputa in ogni caso utile menzionare nella parte dispositiva della sua proposta di parere la problematica sollevata concernente, in particolare, l'area di esenzione da tali obblighi che, a suo avviso, non è chiaramente delineata nemmeno in rapporto all'eventuale uso di imbarcazioni da diporto e dei relativi attrezzi consentiti per la pesca sportiva ai sensi dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968.

In relazione agli approfondimenti svolti, gli risulta in ogni caso che la questione interpretativa potrà trovare soluzione anche in sede applicativa, con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 del medesimo articolo 12, cui è demandato il compito di fissare concretamente il contributo e la platea di coloro che sono tenuti al versamento, stabilendo soglie diverse a seconda del concreto svolgersi dell'attività di pesca sportiva.

Inoltre, la stessa disposizione di legge, oltre ad escludere i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità dal pagamento del contributo annuale, sembra riferire l'esenzione esclusivamente a coloro che praticano pesca occasionale nell'ambito delle iniziative di «pescaturismo», definita dall'articolo 8 come l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 4, del 2012 intrapresa dall'imprenditore ittico.

Precisa infine che i proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati, per una quota pari al 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica mentre una ulteriore quota pari al 30 per cento è finalizzata anche a potenziare vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto. Infine, la restante quota del 20 per cento è destinata alla promozione della pesca sportiva.

Illustra quindi la proposta di parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva (*vedi allegato 2*).

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della Commissione di giovedì 18 maggio figura lo svolgimento, in congiunta con la X Commissione, dei membri del Collegio com-

missariale, nominato dal Ministro dello Sviluppo economico, della società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

Al riguardo, informa che il presidente Cesare Damiano, in ragione degli aspetti di diretta competenza di quell'organo, ha rappresentato l'interesse espresso dall'Ufficio di presidenza della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) a partecipare a tale attività conoscitiva, formulando per le vie brevi una richiesta in tal senso che gli risulta essere assentita anche dal collega Epifani.

Pertanto, ove non vi siano obiezioni in questa sede e la presidenza della Camera lo autorizzi, la citata audizione sarà svolta congiuntamente anche con la XI Commissioni.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-09743 Burtone: Prospettive per l'utilizzo del treno « Frecciarossa » sulla tratta Roma-Taranto ed eventuale previsione di fermate nelle stazioni della regione Basilicata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta al suo quesito, che era stato formulato alcuni mesi or sono, proprio allo scopo di evitare l'insorgere di insensate diatribe localistiche.

Ritiene che la soluzione individuata vada nel senso di superare in modo condivisibile il rischio di contrapposizione tra le vicine comunità locali della regione oggetto dell'interrogazione.

5-10474 Matarrese: Disagi dei passeggeri di alcuni voli Ryanair per Bari fatti atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MATARRESE (CI) ribadisce di aver dovuto registrare purtroppo in prima persona i notevoli disservizi verificatisi nell'episodio oggetto dell'interrogazione, che ha visto gravi mancanze anche nei confronti di soggetti più esposti come anziani e bambini. La totale assenza di assistenza e supporto ai passeggeri, unita alla pessima situazione dei collegamenti calabresi costituisce una aggravante per gli enti gestori dei servizi aerei e terrestri, sui quali auspica che vi sia un intervento da parte dei responsabili istituzionali per evitare che si possano ripetere in futuro, con notevole pregiudizio per l'offerta trasportistica e turistica del nostro Paese.

5-10616 Piras: Sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali e delle reti ferroviarie isolate.

Franco BORDO (MDP), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco BORDO (MDP), replicando in qualità di cofirmatario, si riserva di valutare i contenuti dell'articolata risposta del rappresentante del Governo.

5-10788 Colletti: Possibile depotenziamento della struttura aeroportuale di Pescara ed effetti sulla sicurezza e sullo sviluppo della regione.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Daniele DEL GROSSO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara allarmato per le ripercussioni che le azioni indicate nella risposta del Governo avranno sull'organico dell'aeroporto ed, in particolare, della torre di controllo.

Segnalare che il volume di traffico aereo registrato in quel sito – peraltro assolutamente sostenuto – è inferiore a quello reale, in quanto vi fanno base numerosi voli non di linea che pertanto non vengono conteggiati nei dati ufficiali.

Ricorda che solo pochi mesi or sono è stata operata la scelta di elevare il sito al rango di aeroporto di interesse nazionale. In più, la giunta regionale, guidata da un esponente del Partito democratico sta investendo soldi pubblici per il rilancio del traffico aeroportuale, a beneficio di *Ryan air*.

Vede quindi una contraddizione tra queste scelte e il piano di riduzione di costi di esercizio che peraltro, produce limitati risparmi a fronte di disagi certamente non proporzionali e di un forte e ingiustificato pregiudizio sugli attuali livelli occupazionali.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » (C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato),

preso atto delle disposizioni di delega recate ai commi da 82 a 91, in tema di disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;

valutata favorevolmente la previsione di una nuova disciplina per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, nel cui ambito saranno adottati, da un lato, provvedimenti di rango secondario volti a definire, da un lato, le tipologie di prestazioni funzionali alle intercettazioni, le tariffe e gli obblighi dei fornitori delle suddette prestazioni anche per la conservazione e gestione dei dati e, dall'altro lato, norme primarie per facilitare il pagamento delle prestazioni rese,

esprime

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso
Genoese e abb.).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Interventi per il settore ittico » (C. 338 Catanoso Genoese e abb.), nel nuovo testo unificato trasmesso alla Commissione;

rilevato che l'articolo 12 stabilisce un onere di comunicazione nonché di versamento di un contributo annuale per chi intenda praticare la pesca sportiva a mare, compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata;

preso atto che i proventi sono in parte destinati al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e, per una quota, alla promozione della pesca sportiva;

segnalato che l'esenzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 12 riguarda la sola « *pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso* » ed evidenziato che il riferimento interno non è univoco, in quanto richiama l'impiego

degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, (quindi non solo la canna da pesca);

rimarcate le possibili conseguenze pregiudizievoli del contributo previsto su diversi versanti, ivi compreso il settore della nautica da diporto, già notevolmente gravato da imposizioni fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 12, si abbia cura di specificare il novero dei soggetti e degli ambiti di attività esonerati dagli obblighi di cui al medesimo articolo, precisando il rapporto tra il comma 5 dell'articolo 12 e il secondo capoverso dell'articolo 8, comma 1, lettera a), ivi richiamato, allo scopo di chiarire in che misura l'esonero riguarda l'attività di pesca dilettantistica esercitata – con attrezzi ulteriori rispetto alla sola canna da pesca – anche a bordo di imbarcazioni ad uso diportistico.

ALLEGATO 3

**5-09743 Burtone: Prospettive per l'utilizzo del treno « Frecciarossa »
sulla tratta Roma-Taranto ed eventuale previsione di fermate nelle
stazioni della regione Basilicata.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito al nuovo collegamento Frecciarossa Taranto-Potenza-Salerno-Roma-Milano e viceversa, Trenitalia riferisce che con l'orario dell'11 dicembre 2016 è stato attivato il prolungamento su Potenza/Taranto di una coppia di treni Frecciarossa Milano-Salemo e viceversa.

Il nuovo servizio – attivato in via sperimentale – è stato richiesto dalla Regione Basilicata, che sostiene l'onere economico derivante dal disavanzo tra i costi di produzione e i ricavi da traffico nella tratta di prolungamento.

D'intesa con la Regione Basilicata, tra Potenza e Taranto la coppia di Frecciarossa da/per Milano effettua fermata sia a Ferrandina che a Metaponto.

ALLEGATO 4

5-10474 Matarrese: Disagi dei passeggeri di alcuni voli Ryanair per Bari fatti atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa, ENAC fa rilevare che la scelta dello scalo alternativo di atterraggio dipende esclusivamente dalla valutazione del comandante del volo.

Peraltro, il giorno 6 gennaio l'aeroporto di Pescara è stato chiuso l'intera giornata causa neve, mentre il 7 è stato solo parzialmente operativo per condizioni climatiche pessime.

Invece lo scalo di Ciampino è aeroporto saturato rispetto al numero massimo di movimenti consentiti per la nota situazione di inquinamento acustico.

Pertanto, alcuni voli della compagnia Ryanair diretti all'aeroporto di Bari sono stati dirottati sullo scalo di Lamezia Terme, dove i responsabili della società SACAL Ground Handling e dell'Ufficio terminal, presenti sia all'interno che all'esterno dell'aeroporto di Lamezia Terme, hanno fornito assistenza ai passeggeri e coordinato la loro assegnazione sui diversi autobus in partenza per Bari, dando precedenza alle famiglie con bambini e ai passeggeri con ridotta mobilità.

ALLEGATO 5

5-10616 Piras: Sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali e delle reti ferroviarie isolate.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, in analogia a quanto previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 2016 e d'intesa con gli USTIF competenti su territorio, al fine di rendere uniforme la gestione della sicurezza sulle ferrovie isolate in analogia a quella attuata sulle reti ferroviarie di cui al citato decreto ha richiesto agli esercenti di queste ultime, l'adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

Infatti, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, prevede che i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

In tale ottica, ed in analogia, è stato previsto anche per le ferrovie isolate lo sviluppo di un proprio SGS. Lo sviluppo di tale sistema necessita di una preliminare analisi dei rischi, con la possibilità di prevedere da parte dell'esercente misure differenti di efficacia almeno uguale a quelle delle misure provvisorie adottate.

Dette misure dovranno essere successivamente adeguate con le risultanze dell'analisi dei rischi richiesta, ovvero, per le reti già in possesso di un sistema SGS, con il medesimo Sistema di Gestione della Sicurezza.

Ovviamente il Sistema di Gestione della Sicurezza richiesto è realizzato e strutturato tenendo conto delle competenze dei direttori di esercizio e degli USTIF attribuite dal vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 considerate, inoltre, le particolari condizioni infrastrutturali e tecnologiche caratterizzanti le ferrovie isolate.

Alcuni esercenti delle ferrovie isolate hanno già sviluppato e inviato agli USTIF territorialmente competenti il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

Si fa presente che l'esercizio ferroviario non può prescindere dal fatto che lo stesso sia svolto in sicurezza, mentre la continuità del servizio di trasporto, che rientra nelle competenze regionali, potrà essere assicurato anche con modalità alternative, ad esempio con mezzi sostitutivi.

Infine, per quanto riguarda lo stanziamento di risorse finanziarie, segnalo la delibera CIPE n. 54/2016 che ha previsto l'approvazione del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 destinando una quota di 300 milioni di euro per interventi di adeguamento tecnico sulle ferrovie interconnesse.

Ricordo, poi, che il comma 140 della legge di bilancio 2017 ha previsto l'istituzione di apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, compreso il settore trasporti e mobilità sostenibile, nel cui ambito verranno individuate le risorse necessarie al miglioramento dei livelli di sicurezza delle ferrovie isolate.

ALLEGATO 6

5-10788 Colletti: Possibile depotenziamento della struttura aeroportuale di Pescara ed effetti sulla sicurezza e sullo sviluppo della regione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come riportato dagli onorevoli interroganti, il Piano Nazionale degli Aeroporti ha individuato gli aeroporti di interesse nazionale tra i quali, nel contesto del bacino di traffico definito Centro Italia, rientra Pescara insieme a Roma Fiumicino – di particolare rilevanza strategica –, Ciampino e Perugia.

La normativa comunitaria di settore, in linea con le previsioni del Cielo Unico Europeo, prescrive che anche i sistemi aeroportuali dei Paesi membri siano soggetti al regime di performance operativa ed economica comunitaria.

Sulla base degli obiettivi di efficienza economica definiti dalla Commissione Europea, gli Stati membri e i relativi fornitori dei servizi della navigazione aerea designati, tra cui ENAV, devono conformarsi realizzando un aumento della produttività e una riduzione dei costi di esercizio.

Come diretta conseguenza, su indirizzo del MIT e di concerto con ENAC, ENAV ha predisposto un piano di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi su una ventina di aeroporti italiani che hanno un basso volume di traffico, tra cui Pescara. L'analisi effettuata dall'ENAV ha permesso di identificare una modifica della struttura dei costi attraverso soluzioni operative, organizzative e gestionali specifiche per le caratteristiche dei predetti aeroporti, portando ad una nuova modalità tecnico-operativa di erogazione del servizio, basata su una ancor più attenta congruenza tra le risorse impiegate e il traffico servito.

Il Contratto di Programma Stato-ENAV 2016-2019, attualmente presso il CIPE per l'approvazione, prevede, tra l'al-

tro, la fornitura dei servizi della navigazione aerea da parte dell'ENAV sull'aeroporto di Pescara con orario H24 e non registra alcuna riduzione dei servizi rispetto ai precedenti contratti. Infatti, già oggi l'ENAV fornisce i servizi della navigazione aerea sull'aeroporto di Pescara in orario H24 e continuerà a farlo.

Per lo scalo abruzzese in particolare, ENAV – nel pieno rispetto del mandato previsto dal Contratto di Programma e Servizio – ha previsto azioni che non determineranno modifiche o ridimensionamento del livello dei servizi della navigazione aerea.

L'adeguamento dell'organico ENAV presente sullo scalo è pianificato dal prossimo 1° giugno e garantirà personale operativo professionalmente addestrato per i compiti e le mansioni da ricoprire, in ottemperanza alla vigente regolamentazione tecnica di settore approvata da ENAC.

In sostanza, non si tratta di « grave riduzione degli organici » ma di un adeguamento degli stessi allo standard stabilito per la tipologia di aeroporto in cui si colloca Pescara.

È da sottolineare che la nuova modalità tecnico-operativa di erogazione del servizio è stata già proposta da ENAV all'ENAC nel 2015 con una valutazione di sicurezza operativa riferita ad altri aeroporti con le stesse caratteristiche di quello in argomento, senza che questo abbia comportato alcun deterioramento dei livelli di qualità, efficienza e sicurezza dei servizi erogati. In ogni caso, laddove si registrassero volumi crescenti di traffico per l'aeroporto di

Pescara, il sistema previsto dall'ENAV è da ritenere comunque idoneo alla gestione tecnico operativa di tali incrementi.

Infine, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, ENAC ed ENAV attuano forme di monitoraggio sull'evolu-

zione dei flussi di traffico che, in sintonia con tutti i soggetti interessati presenti sullo scalo, possono dare avvio alle iniziative necessarie per adeguare l'erogazione dei propri servizi a un mutato contesto operativo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	286
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	287
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Federterme nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia .	285

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinato.
 (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco DA VILLA (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti di Federterme nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30. alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Interventi per il settore ittico» (C. 338 e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineato positivamente che l'articolo 7, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

osservato che l'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche;

valutate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 10 che consentono agli

imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea;

rilevato che all'articolo 14 del nuovo testo, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura, è stata introdotta tra i principi e i criteri di delega la previsione che le imprese di acquacoltura concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica e siano comprese tra le « imprese energivore »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento. C. 3083 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (C. 3083 Governo);

considerato che l'Atto di Ginevra mira all'estensione del sistema di protezione dell'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione preveda il cosiddetto esame di novità, semplificando il sistema stesso e stabilendo il raccordo con i sistemi regionali (come quello dell'Unione europea);

premesso che l'Italia ha ratificato nel 1980 l'Accordo dell'Aja la cui prima versione, modificata nel 1934 e successivamente nel 1960, risale al 1925 e ricordato che con l'Atto di Ginevra del 1999 si è attuata una revisione totale dell'Accordo dell'Aja già ratificata da 32 Paesi;

ritenuta, dunque, positiva l'autorizzazione alla ratifica in esame da parte del nostro Paese, perché consentirà ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali, circostanza che può agevolare e sostenere l'innovazione e l'internazionalizzazione delle nostre imprese;

rammentato che in Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali è stata armonizzata alla direttiva 71/98/CE che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore;

ricordato altresì che l'Italia ha aderito anche al sistema dei disegni e modelli europei, istituiti con il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, in base al quale il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione;

ricordato infine che, sempre in merito alla tutela della proprietà intellettuale, relativamente ai brevetti, l'Italia ha aderito pienamente anche all'*European Patent System*, sistema completo di protezione sovranazionale, con efficacia giuridica unitaria in seno al territorio dell'Unione europea, con un brevetto automaticamente valido in tutti i Paesi aderenti e con una giurisdizione comune attraverso il Tribunale Unificato dei Brevetti,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	288
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	290

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi l'11 maggio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Rostellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, riconoscendo l'impegno della XIII Commissione a individuare una soluzione di carattere strutturale per garantire il sostegno del reddito agli operatori della pesca in tutti i casi di sospensione della loro attività, precisa che l'osservazione da lei proposta con riferimento all'articolo 2-*bis*, intende invitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare una soluzione efficace, che tenga distinti i casi di fermo biologico dagli altri casi di sospensione dell'attività (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, anche sulla base delle risultanze di un confronto con i colleghi della XIII Commissione, osserva che la condizione da lei proposta nel parere con riferimento all'articolo 5 del nuovo testo unificato fa riferimento alle organizzazioni stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, utilizzando una categoria inconsueta nell'ambito della legislazione in materia di lavoro, nella quale si richiama, solitamente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o comparativamente più rappresentative. Ritiene, tuttavia, che, anche in considera-

zione delle caratteristiche peculiari del mondo lavorativo della pesca, non si dovrebbero porre problemi riguardo alla possibile presenza di contratti « pirata ». Passando, quindi, al contenuto dell'osservazione riferita all'articolo 2-*bis*, che dichiara di condividere, ritiene assolutamente corretto che le risorse per il sostegno del reddito in occasione del fermo biologico non siano riconducibili al meccanismo generale degli ammortizzatori sociali, finanziato da datori di lavoro e lavoratori e utilizzato sulla base di logiche solidaristiche. Il fermo biologico, infatti,

non può essere assimilato ai casi di crisi occupazionale causati dalla congiuntura economica, ma è direttamente riconducibile ad un atto normativo che impone l'interruzione dell'attività di pesca per un periodo di tempo definito e programmabile.

Quindi, nessun altro intendendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;

ricordato di aver espresso, in data 6 aprile 2016, un parere favorevole con osservazioni sul precedente testo unificato delle proposte di legge;

preso atto con favore che la Commissione di merito, in sede di elaborazione del nuovo testo unificato, abbia tenuto in considerazione le osservazioni formulate in tale parere;

condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto esplicitato dall'articolo 1, mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura;

apprezzati gli intenti sottesi alle disposizioni dell'articolo 2-bis, che promuove una riforma strutturale del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca marittima al fine di sostenerne il reddito in tutti i casi di sospensione dell'attività, attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo;

osservato che, nel corso degli ultimi anni, il sistema di ammortizzatori sociali

per il settore della pesca è stato incentrato sui trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, annualmente rifinanziati nell'ambito delle manovre finanziarie;

rilevato che, nel quadro del più generale processo di superamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, il finanziamento di tali trattamenti è cessato il 31 dicembre 2016;

considerato che le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non assicura un'adeguata copertura ai lavoratori del settore pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dalle misure di tutela previste nell'ambito di tale provvedimento;

osservato che l'articolo 1, commi 346 e 347, della legge di bilancio 2017 prevede che «al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro», affidando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità relative al pagamento di tale indennità;

evidenziato che l'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della medesima legge di bilancio prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), ai fini dell'erogazione di prestazioni e coperture figurative ai dipendenti e a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

osservato che tale Fondo è costituito da una dotazione iniziale di 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da una contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio;

rilevato che, nonostante l'articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2017 prevedesse l'istituzione del Fondo entro il 31 marzo 2017, esso non è stato ancora attivato;

considerato che, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2-bis, le misure che saranno introdotte dovranno sostenere il reddito degli operatori in tutti i casi di sospen-

sione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

preso atto che all'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché delle eventuali ulteriori risorse stanziata a tal fine da successivi provvedimenti legislativi;

segnalata l'esigenza che l'erogazione ai lavoratori dei trattamenti di cui all'articolo 2-bis sia assicurata anche nei casi di inammissibilità delle domande di accesso ai sostegni del FEAMP di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 maggio 2014 n. 508/2014/UE, riferiti a infrazioni o violazioni commesse dall'armatore;

rilevato che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, volto, tra l'altro, al finanziamento di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati, la cui opportunità era stata segnalata nel parere espresso sul precedente testo unificato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali con le seguenti: dalle

organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca;

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: , delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca con le seguenti: e delle imprese di acquacoltura.

e con la seguente osservazione:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2-bis:

a) valuti la Commissione di merito la possibilità di definire già nell'ambito del provvedimento in esame una misura di carattere strutturale per il sostegno del

reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività, con il concorso della contribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori, considerando, in tale ambito, l'opportunità di limitare l'intervento delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ai casi di sospensione dell'attività lavorativa causata da fermi biologici;

b) si valuti, in tale contesto, l'opportunità di coordinare l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, individuati dal comma 2, con la disciplina del Fondo di solidarietà per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di evitare sovrapposizioni tra le prestazioni assicurate dalle due diverse normative.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	293
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	294

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il progetto di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »,

rilevato che, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, l'articolo comma 16, lettera *d*), reca, tra i principi e i criteri direttivi, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), la previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;

evidenziato che la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le

condizioni psichiche suscita perplessità, tenuto conto del contenuto della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

ricordato che il anche Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;

osservato, pertanto, che l'internamento nelle REMS ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale *extrema ratio*;

considerato come l'impatto riformatore delle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014 ponga queste ultime come principi guida per i successivi interventi normativi sul tema,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 16, lettera *d*), alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta

durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, deve essere considerato quale *extrema ratio* e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dalla predetta legge, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e di rappresentanti del Sistema Informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) Spa, sui profili applicativi connessi all'attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016	296
Audizione dei competenti assessori e di rappresentanti delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e di rappresentanti del Sistema Informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) Spa, sui profili applicativi connessi all'attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

Audizione dei competenti assessori e di rappresentanti delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,

Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	300
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazione</i>)	298
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	301
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	298
ALLEGATO 3 (<i>Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	303
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles il 2 maggio 2017	298
ALLEGATO 4 (<i>Relazione dell'onorevole Marina Berlinghieri</i>)	313
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	299
ERRATA CORRIGE	299

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra, e ricorda che in una recente dichiarazione resa dal Gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione si accolgono con favore le misure adottate dall'Italia al fine di risolvere il problema della prescrizione nei casi di corruzione internazionale, sottolineando che il nostro Paese « deve ora assicurarsi che il disegno

di legge sia rapidamente approvato dalla Camera dei deputati, ultima fase del processo parlamentare prima dell'adozione definitiva del provvedimento».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che nella seduta di ieri ha formulato una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 3*), sulla quale non ha ricevuto indicazioni o proposte di modifica da parte dei colleghi della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles il 2 maggio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD) ricorda che il 2 maggio scorso si è recata a

Bruxelles, per partecipare ad una riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, dedicata all'implementazione delle norme dei Trattati concernenti i Parlamenti nazionali.

In esito allo svolgimento della missione, cui ha preso parte, presenta una relazione sui temi affrontati (*vedi allegato 4*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 818 del 16 maggio 2017, a pagina 102, prima colonna, dodicesima riga, le parole « e alla riforma della procedura di notifica » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

rilevato che non si rilevano profili di incompatibilità del testo unificato con la normativa dell'Unione europea;

preso atto anche della recente dichiarazione resa dal Gruppo di lavoro OCSE

sulla corruzione, che accoglie con favore le misure adottate dall'Italia al fine di risolvere il problema della prescrizione nei casi di corruzione internazionale, sottolineando che il nostro Paese « deve ora assicurarsi che il disegno di legge sia rapidamente approvato dalla Camera dei deputati, ultima fase del processo parlamentare prima dell'adozione definitiva del provvedimento »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Atto n. 401).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

ricordato che lo schema di decreto è volto all'attuazione della direttiva 2014/52/UE, sulla base della disposizione di delega recata dall'articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), che individua, tra i principi e criteri direttivi da seguire, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

preso atto del parere favorevole espresso sul provvedimento, lo scorso 4 maggio dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nel quale sono formulate numerose osservazioni e proposte emendative;

vista, in particolare, la richiesta avanzata dalla Conferenza Stato-regioni di sopprimere la lettera *b-ter*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del presente schema di decreto;

rilevato che tale disposizione introduce la definizione di valutazione di incidenza, quale procedimento di carattere preventivo;

osservato che la valutazione di incidenza così definita può avere ad oggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o un'area geografica *proposta* come sito delle rete Natura 2000;

richiamata sul punto la direttiva 92/43/CEE che, all'articolo 6, comma 3, stabilisce che gli Stati membri effettuano la valutazione di incidenza sui siti iscritti nell'elenco dei siti selezionati come di importanza comunitaria, elaborato dalla Commissione;

evidenziato che la previsione di cui alla richiamata lettera *b-ter*), che applica la valutazione di incidenza anche ai siti o aree geografiche *proposti* ma non ancora facenti parte della rete Natura 2000, potrebbe configurare un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla citata direttiva, in contrasto con i principi e criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (divieto di *golplating*);

ricordato peraltro che analoga previsione della valutazione di incidenza su un « *proposto* sito di importanza comunitaria » è recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della medesima direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva *habitat*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulla disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso lettera *b-ter*), anche estendendo l'eventuale intervento di modifica alla corrispondente

disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla luce del divieto di *goldplating*, che impone nel recepimento di direttive dell'UE di non introdurre, né mantenere, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) – Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

**RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha svolto l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n.5).

L’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi e il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno consentito di acquisire utili elementi di valutazione.

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Il Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, presentato il 25 ottobre 2016, si pone in una linea di continuità rispetto ai programmi degli anni precedenti, ribadendo l’impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker all’inizio del suo mandato nel luglio 2014.

Unitamente al discorso sullo stato dell’Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell’arte delle principali

misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si intendono intraprendere.

In tale quadro la Commissione europea – a partire dal titolo del Programma di lavoro, *Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende* – sottolinea l’esigenza di dare risposte prioritarie ai cittadini europei sui alcuni temi specifici:

la disoccupazione, con particolare attenzione al lavoro giovanile, nell’ambito di una ripresa economica ancora in fase iniziale;

la gestione dei flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell’Unione;

la difesa dalla minaccia terroristica, anche affrontando la situazione di instabilità nel vicinato orientale e meridionale;

l’avvio e la conduzione dei negoziati per la Brexit.

Pur rivendicando alcuni, importanti risultati ottenuti nel corso del 2016 – dall’attivazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici alla rapida attivazione della Guardia di frontiera e costiera europea –, la Commissione è consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, per « realizzare un’agenda positiva e mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza ».

Con la pubblicazione del Libro bianco sul futuro dell’Europa, inoltre, la Commis-

sione ha inteso contribuire al processo di rinnovamento in vista del 60mo anniversario della firma dei trattati di Roma. Come ricordato anche dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti ad altrettante priorità politiche, e reca cinque allegati; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione, ci si è soffermati sul primo, che raccoglie le 21 nuove iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2017.

La Relazione programmatica del Governo per l'anno 2017 è invece strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea:

l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico dell'Unione, e settoriali, quali le strategie in materia di migrazione e le politiche per l'impresa o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi;

le strategie di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea con particolare riguardo alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma;

il ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e il tema dell'adeguamento del diritto

interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Sono infine allegati al testo quattro Appendici con riferimenti ai documenti programmatici delle istituzioni europee e ad un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

L'esame congiunto dei richiamati documenti, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse e emerse nel corso dell'attività conoscitiva, consente di individuare, nell'ambito delle condivisibili priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza.

Nell'ambito della priorità **1. Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti** – *Un'Europa che preserva il nostro modo di vivere e dà forza ai nostri giovani*, la Commissione ha annunciato la nuova iniziativa per i giovani, finalizzata ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione e impiego. L'iniziativa si articola in un gran numero di proposte riguardanti, tra l'altro, l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, volto a coinvolgere i giovani in progetti di solidarietà con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti e la modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore. Con riferimento all'attuazione nel nostro Paese dell'iniziativa Garanzia giovani e anche alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato sul piano nazionale, si auspica che il Governo adotti opportune iniziative al fine di rafforzarne l'efficacia in termini di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, verificando, in particolare, l'idoneità dei tirocini formativi offerti ad incidere positivamente sulla futura occupabilità dei giovani interessati (parere XI Commissione).

Merita apprezzamento la volontà espressa dalla Commissione europea, nel quadro della riprogrammazione finanzia-

ria per il periodo 2017-2020, di incrementare la dotazione finanziaria per l'Italia del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle aree prioritarie delle migrazioni, della crescita e dell'occupazione giovanile, nonché di integrare la dotazione iniziale dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) di un miliardo di euro, cui corrisponderà l'erogazione di un miliardo di euro di da parte del Fondo sociale europeo.

Sul piano degli investimenti, la Commissione punta alla creazione di partnership pubblico-private per rimuovere gli ostacoli e sostenere investimenti nell'economia reale e si impegna a raddoppiare la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0) nell'ambito del c.d. Piano Juncker, e a presentare un Piano per l'Africa e i paesi del vicinato, allo scopo di promuovere una crescita sostenibile e possibilità di occupazione anche in questi paesi ed affrontare al contempo una delle cause profonde della migrazione.

Rientrano infine nel settore relativo a questa stessa priorità anche le iniziative volte all'attuazione del Piano d'azione per l'economia circolare, considerato strategico al fine di coniugare l'obiettivo di una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale con quello della crescita economica. Il piano offre infatti un grande potenziale di innovazione e occupazione all'interno dell'Unione, con misure per migliorare la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'acqua potabile, dando seguito alla campagna dei cittadini europei « Right2Water ». Nell'ambito del piano d'azione si segnala anche la strategia per il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche, prevista per il quarto trimestre del 2017.

Per quanto concerne la priorità **2. Un mercato unico digitale connesso** – *Un'Europa che dà forza ai suoi cittadini e alle sue imprese*, in cima all'agenda della Commissione europea per il 2017 vi è il completamento dell'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel

maggio 2015 con l'obiettivo di sviluppare un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente.

Come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato tre nuove proposte: un pacchetto Refit sull'IVA, che comprende diverse proposte in materia di modernizzazione dell'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero e nel settore delle pubblicazioni *online*; un pacchetto sulla protezione dei dati, anche con riferimento alle comunicazioni elettroniche; alcune iniziative in materia di economia dei dati, volte a sfruttare appieno il potenziale Ue in termini di dati, con specifico riferimento all'accesso e trasferimento dei dati, alla responsabilità per i prodotti e i servizi basati sui dati e alla portabilità dei dati.

Per quanto attiene ai profili di competenza relativi al pacchetto normativo sul mercato unico digitale, la IX Commissione ha sottolineato l'esigenza di una regolamentazione del mercato digitale non pregiudizievole della libertà contrattuale del diritto d'autore sia con riferimento alla disciplina della portabilità dei contenuti audiovisivi, sia con riguardo alla definizione di profili di responsabilità del prestatore del servizio di *hosting* che svolga un ruolo attivo nella gestione e nella distribuzione dei contenuti.

Anche la X Commissione, in sede di esame parlamentare, ha definito prioritarie le strategie che intendono collocare l'Europa alla frontiera tecnologica e che mirano a costruire una *leadership* europea a livello globale, quali, ad esempio, la Strategia spaziale europea, fondamentale per le prospettive di crescita dell'industria manifatturiera ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, e la Strategia per il mercato unico digitale la quale, attraverso il potenziamento delle regole e delle infrastrutture digitali, l'iniziativa per il *cloud computing* e la digitalizzazione delle attività manifatturiere, è in grado di consentire il pieno dispiegamento di tutte le potenzialità offerte dall'informatizzazione.

Nella Relazione programmatica il Governo ha confermato l'impegno di portare avanti le azioni per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale e i negoziati già in corso sulle misure adottate nei diversi settori di interesse: portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line*, *copyright*, geoblocking, servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e modernizzazione del quadro dell'audiovisivo.

Con riferimento alla priorità **3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici** – *Un'Europa che si assume la responsabilità di mantenere le promesse fatte*, la Commissione colloca al primo posto l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili.

A completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia, il 30 novembre scorso la Commissione ha presentato il pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei », che si compone di una Comunicazione e di otto proposte legislative in materia di mercato dell'energia elettrica, di energie rinnovabili di efficienza energetica e di *governance*. Le proposte del pacchetto sono attualmente all'esame della X Commissione e, quella relativa alle fonti rinnovabili, anche dell'VIII Commissione.

Come evidenziato dalla X Commissione, uno dei pilastri dell'Unione dell'energia è costituito dalla sicurezza energetica. La Commissione ritiene che occorra realizzare un complesso di misure coerenti, volte a consentire a tutti gli Stati membri di migliorare la propria resilienza energetica, mediante strategie che non possono essere affidate soltanto agli sforzi e all'impegno dei singoli paesi, ma che richiedono un sistema condiviso per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sviluppo e integrazione delle reti e poten-

ziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, così da ridurre anche la dipendenza dai fornitori esterni.

Altre iniziative annunciate in sede europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che si prefigge di aumentare l'efficienza dei trasporti per rispondere alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci e di promuovere la riduzione delle emissioni, con un graduale passaggio a veicoli a emissioni zero, aumentando così anche la competitività del settore.

L'VIII Commissione ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS) e di considerare anche l'utilizzo di strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti. Con riguardo ai settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione ETS, sarebbe necessario, secondo la Commissione, definire il raggiungimento di un più equo ed equilibrato sistema di ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tra gli Stati membri, anche attraverso la determinazione di appropriate flessibilità, valorizzando gli sforzi dei Paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in anticipo le proprie emissioni.

Nell'ambito della priorità **4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida** – *Un'Europa che dà un forte contributo all'occupazione e alla crescita e si batte per la propria industria*, il rafforzamento del mercato unico rimane, anche per il 2017, un obiettivo centrale nell'agenda della Commissione. Seguendo la tabella di marcia stabilita nella Strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015, la Commissione ha già presentato un pacchetto di misure per affrontare gli ostacoli sul mercato dei servizi. Le iniziative concrete, adottate il 10 gennaio 2017, prevedono specificamente: una nuova *e-card* europea dei servizi, la valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui

servizi professionali, gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni e una migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi.

Per quanto riguarda l'attuazione della strategia per il mercato unico dei beni e servizi sul piano nazionale, il Governo intende, in particolare: migliorare e implementare la direttiva servizi 2006/123/UE, specialmente con riferimento alla Carta europea dei servizi; introdurre uno strumento di informazione del mercato unico e uno Sportello digitale unico; dare piena attuazione all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, in materia di proprietà industriale; migliorare gli strumenti recentemente introdotti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta; rafforzare la rete europea SOLVIT, che si è rivelata un valido strumento per la risoluzione di problematiche di cittadini ed imprese causate dalla non corretta applicazione delle norme dell'UE da parte delle pubbliche amministrazioni; favorire il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato anche sulla base del documento *Common Understanding on strengthening the institutional setup for State aid control in Italy* che l'Italia e la Commissione europea hanno sottoscritto il 3 giugno 2016.

Nell'ambito delle misure dedicate alla priorità **5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa** – *Un'Europa che protegge le nostre economie e garantisce parità di trattamento ai lavoratori e alle imprese*, si segnala che sono già stati attuati alcuni obiettivi previsti nella relazione dei 5 Presidenti sul completamento dell'UEM, tra cui l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche, incaricato di valutare la conformità dei bilanci nazionali con le raccomandazioni approvate a livello UE. Il Governo auspica che questo nuovo Comitato europeo adotti, nelle proprie attività di analisi, un punto di vista pan-europeo e formuli raccomandazioni sulle politiche fiscali per

l'area dell'euro nel suo insieme, allo scopo di sviluppare una politica di bilancio aggregata e una strategia di crescita a livello europeo che vada oltre la semplice somma dei risultati nazionali. Per quanto riguarda i Comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi conseguiti da ciascuno Stato membro con le riforme strutturali e che dovrebbero essere introdotti entro il 30 giugno 2017, il Governo ritiene importante che essi contribuiscano all'analisi delle possibili opzioni di *policy* e non si limitino a un ruolo di mera diagnosi, proponendo iniziative strutturali capaci di stimolare la produttività.

In sede di esame parlamentare è stata sottolineata, da parte della VI Commissione, l'esigenza di realizzare il disegno dell'Unione bancaria europea, completando la definizione di un Sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), che dovrà costituire il terzo pilastro dell'Unione bancaria, adottando in tempi rapidi la proposta di regolamento sul sistema comune di garanzia dei depositi bancari, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi. È stata inoltre evidenziata l'esigenza di portare finalmente a compimento la riforma dell'IVA avviata nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA », al fine di rendere il meccanismo impositivo più semplice, solido ed efficiente, perseguendo in particolare gli obiettivi di adattare il sistema dell'IVA agli sviluppi indotti dall'economia digitale e alle esigenze delle PMI, di rivedere le aliquote dell'imposta e di contrastare in modo più efficace i gravi fenomeni di evasione che si registrano in tale settore, anche attraverso una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane e una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazioni finanziarie.

In esito alla consultazione pubblica, che si è chiusa il 31 dicembre 2016, per l'istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali, lo scorso 26 aprile la Commissione ha presentato una proposta definitiva in cui sono stabiliti 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del

lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Nelle intenzioni della Commissione, infatti, il pilastro sociale è destinato a servire da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa. Al pilastro sono associate una serie di ulteriori iniziative legislative e non legislative concernenti, tra l'altro, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata di genitori e prestatori di assistenza, l'informazione dei lavoratori, l'accesso alla protezione sociale e l'orario di lavoro.

In relazione alla proposta definitiva che istituisce il Pilastro sociale, la XI Commissione ha posto in evidenza l'esigenza di garantire la massima effettività ai principi affermati, anche attraverso l'integrazione di obiettivi sociali nella procedura del Semestre europeo, con valore vincolante analogo a quello degli obiettivi di finanza pubblica. La Commissione ritiene inoltre che il Governo debba sostenere lo stanziamento di adeguate risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea e promuovere una discussione volta a sollecitare un particolare trattamento, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo conto anche degli effetti positivi che essi possono produrre sulla crescita economica.

Per quanto concerne la priorità **6. Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico e equilibrato** – *Un'Europa aperta agli scambi con i nostri partner, che rafforza nel contempo gli strumenti di difesa*, la Commissione europea ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un **sistema commerciale aperto e regolamentato**, essenziale per la crescita, l'occupazione e la competitività. A tal fine ritiene necessario proseguire i negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur, il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud est asiatico) e definire nuovi mandati per avviare negoziati commerciali con la Turchia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile. Nel contempo,

auspica la rapida ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada e l'aggiornamento e la modernizzazione degli strumenti europei di difesa commerciale.

Concordando con le priorità evidenziate nel Programma della Commissione, il Governo sottolinea, tra l'altro, l'importanza di rilanciare il partenariato strategico tra l'UE e la Russia, che resta fortemente condizionato dalla crisi ucraina; di consolidare il partenariato con la Cina, sostenendo l'impegno negoziale della Commissione europea per una positiva e rapida conclusione dell'Accordo sugli investimenti UE-Cina; di riprendere i negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India e di proseguire il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani.

In relazione alla priorità **7. Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca** – *Un'Europa che difende e preserva i nostri valori della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto*, il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito delle misure volte all'attuazione dell'Unione della sicurezza, un pacchetto di proposte finalizzate al contrasto del finanziamento al terrorismo. Si tratta, nello specifico, di una proposta di direttiva che mira a perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati, di una proposta di regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e di una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato.

Nella Relazione programmatica sono previsti una serie di impegni ulteriori rispetto alle priorità indicate dalla Commissione nel settore giustizia e affari interni, che riguardano il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al *cybercrime*.

In particolare, il Governo intende concentrarsi sull'attuazione di misure di rafforzamento delle agenzie di *law enforcement* per la cooperazione e per la forma-

zione (Europol e Cef), e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex).

Nel parere formulato dalla I Commissione si attribuisce un rilievo particolare al rafforzamento delle misure a livello europeo in materia di *cybersecurity* e più in generale di utilizzo della rete per fini illegali, considerato l'altissimo potenziale di tale infrastruttura per la propaganda e il reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche. La Commissione ritiene inoltre obiettivi prioritari il potenziamento degli strumenti a livello europeo diretti alla prevenzione e al contrasto dei processi di radicalizzazione e il rafforzamento dello scambio di *intelligence* e di informazioni tra autorità di contrasto, anche tramite la rapida attuazione della recente riforma di Europol.

Ampio spazio è dedicato alla priorità **8. Verso una nuova politica della migrazione** – *Un'Europa che protegge le nostre frontiere e attua una politica migratoria responsabile.*

Preannunciando la presentazione di un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, l'intento della Commissione per il 2017 è volto in primo luogo ad assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e a favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei paesi terzi.

Il Governo italiano, da parte sua, insiste nel mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i paesi terzi).

In tale contesto, particolare importanza riveste la riforma del Sistema europeo comune di asilo, che comprende la proposta di regolamento che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e altre proposte in materia di

qualifica di beneficiario di protezione internazionale e di procedure comuni di protezione internazionale nell'Unione.

A tale proposito, in sede di esame parlamentare da parte della I Commissione, è stata sottolineata la necessità di inserire tra le priorità della Commissione europea l'accelerazione dell'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio nel 2015 in materia di ricollocazione, anche mediante il ricorso a misure sanzionatorie nei confronti degli Stati membri più refrattari al rispetto dei propri obblighi. Secondo la stessa Commissione, inoltre, andrebbero riviste alcune disposizioni della proposta di riforma del regolamento Dublino che, come indicato dallo stesso Governo nella Relazione, sebbene contempli un articolato meccanismo di assegnazione dei richiedenti protezione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo, mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso.

La priorità **9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale** – *Un'Europa che protegge difende anche i nostri interessi oltre i confini* è incentrata sulla nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa – presentata dall'Alta Rappresentante nel giugno 2016 – e sulla politica europea di vicinato, con lo scopo di sostenere i paesi partner lungo il percorso della stabilizzazione politica ed economica, delle riforme e dello sviluppo della resilienza, anche attraverso la politica di allargamento.

Con riguardo specifico al settore della difesa, il Piano d'azione per la difesa europea presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 e attualmente in corso di esame parlamentare, si articola su tre assi principali: la creazione di un Fondo europeo per la difesa; la promozione di investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa; il rafforzamento del mercato unico della difesa. Il Fondo europeo di difesa, in particolare, è stato proposto dalla Commissione europea per promuovere la ricerca e l'innovazione e contribuire al rafforzamento della base

industriale e tecnologica di difesa europea, nonché per stimolare ulteriormente lo sviluppo di capacità di difesa essenziali. Condividendo tale iniziativa, anche la IV Commissione ritiene che, per una razionalizzazione della spesa per la difesa, occorra un coordinamento più stretto tra sistema industriale e mondo della ricerca, sia civile, sia militare, come già evidenziato dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa nel 2015.

L'Unione europea, si dichiara inoltre nel Programma di lavoro, continuerà ad adoperarsi per risolvere i conflitti e le crisi in atto nel suo vicinato e oltre, e per contribuire alle iniziative in tal senso intraprese dalle Nazioni Unite e da altri attori internazionali. Il 3 aprile scorso, il Consiglio europeo ha formalmente approvato, su proposta dell'Alta Rappresentante, la Strategia dell'UE per una Siria unita, democratica e pluralista.

Anche il Governo italiano condivide l'opportunità di rafforzare l'approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali e di sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa. In quest'ottica saranno quindi sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con prioritaria attenzione al conflitto siriano, come anche al ristabilimento dell'unità e integrità territoriale in Iraq e al consolidamento delle istituzioni libiche.

La priorità **10. Un'Unione di cambiamento democratico** – *Un'Europa che si assume la responsabilità, ascolta e produce risultati concreti*, definita dalla stessa Commissione «la più globale delle 10 priorità», è incentrata sui principi di una migliore regolamentazione e di una maggiore responsabilità e trasparenza delle istituzioni europee.

La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio ai fini di una piena attuazione e applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», in vigore dall'aprile 2016, che prevede una cooperazione più

stretta tra le istituzioni nell'ambito della programmazione legislativa, il rafforzamento delle valutazioni d'impatto nelle nuove iniziative e una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'iter legislativo. Nell'ambito del rafforzamento del processo decisionale interno all'Unione, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza, che dovrà essere rispettato da tutti i portatori di interessi (*lobby*), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Meritano infine un breve richiamo alcuni argomenti che hanno ricevuto particolare attenzione nella Relazione programmatica del Governo e nel corso dell'esame parlamentare, ma che non sono trattati nel programma di lavoro della Commissione.

Mi riferisco in particolare al tema della salute, sul quale il Governo si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca. Specifico riferimento viene fatto al PRO.M.I.S. (Programma Mattone Internazionale Salute), coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana.

Sono poi previsti, per il 2017, una serie di interventi in materia di sicurezza alimentare e di cultura e turismo.

Di particolare interesse per Commissione Politiche dell'Unione europea sono le sezioni della Relazione programmatica dedicate alle strategie di comunicazione e formazione e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Le priorità di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'UE si concentreranno innanzitutto sulla ricorrenza dei 60 anni dei Trattati di Roma, non solo nella data dell'anniversario (25 marzo 2017), ormai trascorsa, ma per tutta la durata dell'anno.

Per riaffermare la scelta europea dell'Italia e rilanciare il processo di integrazione a sessant'anni dalla firma dei Trattati, la strategia di comunicazione – rivolta alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni – sarà mirata a sostenere e diffondere la consapevolezza e il valore aggiunto che implica l'appartenenza europea e sarà dedicata alla prosecuzione e al rilancio di azioni di sensibilizzazione e informazione che collegano il tema della cittadinanza con il rispetto di determinati diritti particolarmente incisivi per la cultura, l'integrità sociale, la qualità della vita e la dignità della persona, l'applicazione concreta delle norme europee e le principali opportunità offerte dal mercato unico.

Nel 2017, inoltre, in occasione delle celebrazioni per i trenta anni del Programma « Erasmus » verrà realizzato uno specifico piano di comunicazione, promozione e valorizzazione del Programma stesso per dare visibilità e valorizzare l'intero quadro della cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione.

Quanto al coordinamento nazionale delle politiche europee, il Governo intende innanzitutto proseguire l'azione di coordinamento tesa ad assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia ai processi decisionali dell'Unione Europea attraverso il rafforzamento della *governance* nazionale, con particolare riferimento all'attività del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) e alla rete dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

La riduzione delle procedure d'infrazione resta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo da attuarsi, da un lato, con il rafforzamento delle attività di prevenzione delle infrazioni e, dall'altro, con l'individuazione di specifiche iniziative capaci di chiudere, nel migliore dei modi, i casi pendenti. Il Governo intende utilizzare il disegno di legge europea anche in chiave preventiva con riguardo ai cosiddetti casi *EU Pilot*, al fine di risolvere i problemi di non conformità col diritto UE, contestati dalla Commissione europea, prima che questi diano origine all'apertura formale di procedure d'infrazione a carico dell'Italia.

Per quanto riguarda invece le procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive europee, oltre alla Legge di Delegazione europea, che il Governo prevede di presentare a cadenza semestrale, l'intento è quello di proseguire nel rafforzamento dell'attività di controllo centralizzato del rispetto da parte delle singole Amministrazioni del termine di recepimento delle direttive da attuare in via amministrativa.

L'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Governo offre una preziosa occasione per approfondire le principali questioni che devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee, nonché per esprimere una valutazione complessiva sugli obiettivi prioritari individuati e sulle strategie messe in campo a livello nazionale e di Unione europea.

Non si può negare che le priorità indicate dalla Commissione per il 2017 si inscrivano in un contesto particolarmente difficile per il futuro dell'Unione europea, che oggi – oltre alla perdurante stagnazione economica, finanziaria ed occupazionale – si trova ad affrontare sfide transnazionali (migrazioni, terrorismo, cambiamenti climatici) e interne (squilibri socio-economici e, in particolare, la Brexit) di particolare gravità. Come si è detto più volte, le sfide e i problemi di dimensione globale non possono essere affrontati dai singoli Stati membri, ma richiedono necessariamente una risposta comune. Per affrontare tali sfide occorre un'Europa più unita e nuove e più forti politiche europee ispirate sempre al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano il nucleo della comune identità europea.

Per poter garantire pace, sicurezza e benessere ai suoi cittadini, l'Unione europea deve rafforzare il suo ruolo a livello internazionale e, sul fronte interno, recuperare fiducia da parte dei suoi cittadini e una piena legittimazione delle sue istituzioni.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 è un programma molto più condiviso tra le Istituzioni europee, il primo adottato in attuazione dell'accordo istituzionale « Legiferare me-

glio» che, benché sia entrato in vigore nell'aprile 2016, è frutto di una iniziativa maturata nell'ambito del semestre di Presidenza italiana.

I documenti programmatici delle Istituzioni europee e anche la stessa Dichiarazione di Roma adottata in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati pongono come obiettivo politico primario l'Europa sociale.

Si avverte infatti, sempre più, l'esigenza di riavviare il processo di integrazione

europea muovendo da una nuova e più efficace politica di coesione economico-sociale tra gli Stati membri, in luogo delle attuali situazioni di conflittualità e competizione. La realizzazione di tale politica potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per rilanciare la costruzione di una nuova Unione, fondata su diversi assetti istituzionali in grado di assicurare a tutti i cittadini europei un più equo modello di convivenza e una più efficace tutela dei diritti sociali.

ALLEGATO 4

Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles il 2 maggio 2017.

RELAZIONE DELL'ONOREVOLE MARINA BERLINGHIERI.

L'incontro interparlamentare, organizzato dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, aveva ad oggetto l'attuazione delle disposizioni dei Trattati relative ai Parlamenti nazionali. All'incontro hanno partecipato parlamentari nazionali provenienti da 8 Stati membri. Per la Camera dei deputati è intervenuta l'on. Marina Berlinghieri (PD), per il Senato il Presidente della Commissione Politiche dell'UE Vannino Chiti (PD).

In apertura dell'incontro, la Presidente della Commissione AFCO Danuta Maria Hubner (Polonia, PPE) ha sottolineato l'importanza di rafforzare il dialogo legislativo con i Parlamenti nazionali al fine di migliorare la qualità della legislazione e, a tal fine, ha segnalato una recentissima innovazione introdotta al Parlamento europeo volta a dare maggiore visibilità ai documenti trasmessi dai Parlamenti nazionali. I contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di dialogo politico informale (e non soltanto quindi i pareri motivati) sono ora inseriti nei fascicoli di seduta delle Commissioni parlamentari e sono inoltre consultabili on-line in un'apposita sezione del sito del Parlamento europeo.

Successivamente, in rappresentanza della Commissione europea, il Direttore Enrico Forti ha ribadito l'importanza annessa dall'attuale Commissione al dialogo con i Parlamenti nazionali, che si è tradotta in primo luogo in un consistente incremento delle visite dei Commissari nelle capitali. Dopo avere ricordato il ruolo che può essere svolto dai Parlamenti

nazionali in fase di consultazione pubblica e il coinvolgimento di questi ultimi ai fini della predisposizione del programma di lavoro della Commissione 2016 e 2017, il relatore si è soffermato sulla procedura di dialogo politico (introdotta a seguito dell'iniziativa Barroso), segnalando, a fronte di un marcato aumento del numero dei contributi dei Parlamenti nazionali, una sempre maggiore consapevolezza da parte della Commissione circa la rilevanza di tali documenti al fine di migliorare la qualità della legislazione. Il direttore Forti ha anche riconosciuto il contributo positivo rappresentato dai tre progetti pilota finora avviati in materia di *green card*, al fine di consentire, a Trattati vigenti, ad un gruppo di Parlamenti nazionali di chiedere alla Commissione europea di presentare un progetto normativo.

Successivamente, l'on. Paulo Rangel (S&D, Portogallo) ha presentato il documento preparatorio della relazione sull'attuazione delle disposizioni dei Trattati relative ai Parlamenti nazionali, ponendo taluni spunti di riflessione e sollecitando un contributo dei parlamentari presenti su alcuni dei temi di discussione contenuti nel documento. Il relatore si è innanzi tutto soffermato sul controllo di sussidiarietà, rispetto a cui andrebbero valutate, da un lato, l'estensione del controllo dei Parlamenti nazionali anche al conferimento delle competenze e al principio di proporzionalità, e, dall'altro, la congruità del periodo di 8 settimane. Il relatore ha quindi riconosciuto l'impegno dell'attuale Commissione europea nell'ambito della procedura del dialogo politico, espresso

una valutazione positiva sulla *green card* (la cui introduzione non presuppone l'attribuzione di un diritto di iniziativa legislativa ai Parlamenti nazionali) e rimesso alla discussione la valutazione dell'introduzione del cosiddetto cartellino rosso, ovvero della procedura inserita nell'accordo con il Regno Unito prima del referendum, che prevedeva che qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali avessero rappresentato più del 55 per cento dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, il Consiglio dei ministri avrebbe interrotto l'esame del progetto di atto legislativo in questione. Al fine di rendere più efficace il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'esame delle questioni europee, l'on. Rangel ha, da un lato, ipotizzato l'istituzione di una settimana europea, nella quale tutti i parlamenti si occupino di questioni europee alla presenza degli europarlamentari e, dall'altro, ha lanciato talune proposte dirette ad armonizzare le agende tra Parlamenti nazionali ed Istituzioni europee in particolare nell'ambito della procedura del semestre europeo, che potrebbero implicare anche delle modifiche alle regole di procedura dei singoli Parlamenti nazionali.

Il successivo relatore, Vacl Haml (Presidente della Commissione affari europei del Senato ceco) ha concordato sulle ipotesi formulate dall'on. Rangel in materia di cartellino giallo e ha, al contempo, posto la questione di migliorare le risposte della Commissione alle osservazioni formulate dai Parlamenti nazionali. Il relatore ha espresso scetticismo sull'utilità della *green card* e si è soffermato sulle potenzialità della procedura di cartellino rosso, la cui introduzione, tuttavia, a seguito del referendum britannico, non appare più realistica. Il relatore ha quindi richiamato il tema contenuto nel documento del coinvolgimento delle minoranze negli affari europei (ad esempio l'incorporazione delle opinioni dissenzianti nei pareri motivati), esprimendo qualche dubbio sull'utilità di tale iniziativa, anche alla luce dello scarso rilievo dei contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali nel processo legislativo. L'on. Haml si è detto invece

contrario al coordinamento delle agende in materia di semestre europeo, che interferirebbe con le competenze nazionali in materia di politica economica degli Stati membri e pregiudicherebbe un adeguato esame da parte dei Parlamenti nazionali delle raccomandazioni trasmesse.

Il Presidente Chiti si è quindi concentrato sulla procedura di dialogo politico con la Commissione, alla quale partecipano attivamente tutte le Commissioni settoriali del Senato, e ha evidenziato come tale meccanismo stia favorendo la diffusione dei contenuti dell'attività europea tra i cittadini e contribuendo ad una maggiore consapevolezza del Parlamento in sede di trasposizione della normativa europea. In proposito, ha espresso apprezzamento per l'inserimento dei contributi dei Parlamenti tra i documenti di seduta delle Commissioni del Parlamento europeo e ha sottolineato l'utilità di promuovere gli scambi bilaterali sui documenti che richiedono una più approfondita collaborazione tra il livello europeo e quello nazionale e in particolare sui dossier che coinvolgono diritti fondamentali dei cittadini. Dopo avere ribadito che i Parlamenti nazionali devono contribuire al buon funzionamento dell'Unione, esercitando un ruolo positivo e costruttivo nella definizione delle politiche europee, ha espresso contrarietà sulla *red card* e osservato che la procedura di *green card*, alla quale il Senato ha partecipato, dovrebbe rimanere di natura informale. Sul controllo di sussidiarietà, ha rilevato che la farraginosità del meccanismo di allerta precoce ha contribuito alla sua scarsa efficacia ed evidenziato che i Trattati attuali non consentono un'estensione del controllo da parte dei Parlamenti nazionali alla base giuridica o alla proporzionalità. Dopo avere sottolineato le potenzialità in termini di coinvolgimento dei parlamenti nazionali delle Conferenze interparlamentari, si è soffermato sul ruolo della COSAC, che non può costituire una terza Camera, ma che costituisce la sede per collegare le singole Presidenze di turno ai parlamenti nazionali ed affrontare i temi fondamentali dell'UE. Il Presidente Chiti ha quindi espresso la sua

valutazione positiva sulla proposta della settimana europea, anche al fine di coinvolgere i parlamenti in quanto tali (e non soltanto le singole Commissioni) sulle tematiche europee. Il relatore ha infine evidenziato talune criticità nelle prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, legate alla mancata attuazione di alcune disposizioni del Trattato.

L'ex europarlamentare Carlo Casini, relatore nella passata legislatura su un rapporto di iniziativa sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, ha innanzitutto sottolineato il ruolo dei Parlamenti nazionale di controllare l'operato dei rispettivi governi in materia di affari europei, osservando come andrebbe generalizzato l'obbligo per i Governi di riferire prima e dopo i Consigli europei. Il ruolo della COSAC andrebbe ripensato alla luce dell'introduzione delle nuove Conferenze interparlamentari settoriali; essa potrebbe svolgere la funzione di valutare lo stato dell'Unione semestre per semestre e potrebbe costituire la sede per una prima valutazione delle *green card* introdotte dai Parlamenti nazionali. I cosiddetti cartellini verdi naturalmente non potrebbero avere natura vincolante, ma tuttavia si potrebbe immaginare una sorta di doverosità per il PE di tenerne conto nell'ambito dei limitati poteri connessi all'iniziativa legislativa di cui dispone. In chiusura del suo intervento l'onorevole Casini ha osservato che la collaborazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali sarebbe ben più efficace in presenza di autentici partiti politici europei. Su tale tema, ha proposto di istituzionalizzare gli incontri interparlamentari dei gruppi politici e, in vista delle future elezioni del Parlamento europeo, si è soffermato sulle ipotesi, da un lato, di attribuire ai cittadini il diritto di votare il Presidente della Commissione e, dall'altro, di assegnare i 73 seggi che saranno lasciati liberi dai britannici a liste transnazionali su base continentale.

Successivamente è intervenuto l'ex Presidente della Camera bassa polacca Lud-

wick Dorn, il quale ha concentrato il suo intervento sul meccanismo di controllo della sussidiarietà, concordando sulla proposta di estendere il potere di controllo dei Parlamenti nazionali al rispetto del principio di proporzionalità, così da consentire a questi ultimi di entrare nel merito dei documenti europei. Ha quindi segnalato la necessità di un maggiore collegamento tra parlamenti nazionali, che potrebbe essere favorito dal Parlamento europeo.

Il professore tedesco Ingolf Pernice ha quindi ribadito l'esigenza di rafforzare il controllo democratico assicurato da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali sull'esecutivo e di una maggiore consapevolezza da parte di questi ultimi del loro ruolo in materia europea. Dopo avere sollecitato un'interpretazione attiva del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, come strumento per valorizzare piuttosto che per bloccare le competenze europee, il relatore ha evidenziato la necessità di rendere più incisivo e di politicizzare tale strumento, coinvolgendo ad esempio le minoranze. Con riferimento alle sedi di cooperazione interparlamentare, il relatore ha rilevato che la scarsa efficacia di tali sedi è soprattutto legata all'assenza di poteri decisionali. Secondo il professor Pernice, attraverso le opportune modifiche ai Trattati, andrebbero attribuite competenze decisionali o semi-decisionali in particolare alla Conferenza prevista dall'articolo 13 del cosiddetto *Fiscal Compact*, al gruppo di controllo su Europol e alla Conferenza in materia di politica estera e sicurezza. Il relatore ha espresso contrarietà sul cartellino rosso, che rappresenterebbe una rottura del sistema, e, con riferimento alla settimana europea, ha segnalato il rischio che l'attività dei parlamenti nazionali in materia europea venga relegata a tale settimana. Al fine di un maggiore coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche europee, ha ipotizzato di utilizzare la piattaforma *online* IPEX per creare forum pubblici di discussione su tematiche europee.

Nel corso del successivo dibattito, l'onorevole Berlinghieri ha osservato come,

nell'attuale fase di confronto sulle prospettive future dell'Unione europea e sulle eventuali modifiche da affrontare all'assetto dei processi decisionali per garantire maggiore efficacia e tempestività nelle politiche adottate dall'UE, risulta decisivo valorizzare il ruolo dei Parlamenti che nei modelli di democrazie mature rappresentano le sedi principali della legittimazione e del confronto politico istituzionalizzato.

A tal fine, la parlamentare si è in particolare soffermata sul dialogo politico, da un lato rilevando la necessità che la Commissione risponda più tempestivamente ai contributi dei Parlamenti nazionali e ne colga i profili di maggiore criticità dal punto di vista politico; dall'altro lato, esprimendo apprezzamento per la recente innovazione introdotta dal Parlamento europeo al fine di valorizzare nell'ambito del procedimento legislativo i documenti trasmessi dai Parlamenti nazionali.

Sull'opportunità di rafforzare il dialogo politico, unanimemente riconosciuta dai parlamentari presenti, il rappresentante portoghese ha richiamato la positiva esperienza della nomina di relatori permanenti sulle tematiche europee e il parlamentare austriaco ha sollecitato la Commissione a rispondere ai contributi dei Parlamenti nazionali entro 8 settimane dalla trasmissione.

Alcuni parlamentari hanno quindi ripreso le proposte avanzate dal relatore Rangel per migliorare il funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà, e in particolare l'estensione del controllo alla base giuridica e alla proporzionalità (favorevole l'Assemblea nazionale francese; contraria l'europarlamentare socialista francese Pervenche Berès), l'estensione del periodo di 8 settimane (favorevoli *Bundesrat* austriaco e Assemblea nazionale francese), l'incorporazione delle opinioni di minoranza (favorevoli Assemblea nazionale francese e Parlamento portoghese). Il *Bundesrat* austriaco ha poi evidenziato l'importanza di cooperazione con le Assemblee regionali in sede

di controllo di sussidiarietà, tema ripreso dal rappresentante del Congresso spagnolo.

Si è quindi in generale espressa una valutazione positiva sull'introduzione di una procedura di *green card* e sollecitata una maggiore attenzione della Commissione europea sui contributi adottati in tale ambito. L'onorevole Mercedes Bresso (S&D) ha giustificato la dimensione propositiva della procedura di *green card* sulla base di un principio della sussidiarietà rovesciata; i parlamenti nazionali farebbero uso di tale principio, nel suggerire alla Commissione di chiedere iniziative su materie di competenza europea.

Per contro, molti parlamenti hanno espresso la loro contrarietà alla procedura di cartellino rosso.

L'on. Berlinghieri ha quindi espresso una valutazione positiva sull'ipotesi di coordinamento delle agende dei Parlamenti nazionali in materia europea, anche attraverso l'introduzione di una « settimana europea », osservando la necessità della partecipazione dei parlamentari europei e dell'interlocuzione sia con le Commissioni settoriali sia con le Assemblee nel loro complesso.

Su tale tema, il parlamentare portoghese ha ipotizzato che la settimana europea si svolga alla presenza dei Commissari, in sede di presentazione del programma di lavoro della Commissione.

L'on. Berlinghieri ha quindi ripreso l'ipotesi di attribuzione dei seggi britannici sulla base di liste transnazionali, ricordando come tale proposta, diretta al rafforzamento della legittimazione democratica del Parlamento europeo, corrisponda alla posizione formalmente espressa dalla Camera dei deputati nella risoluzione adottata a seguito delle Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo della settimana precedente. Sul tema è intervenuta l'onorevole Berès, che pur non essendo contraria a tale ipotesi, ha osservato tuttavia che la priorità è attualmente rappresentata dall'eliminazione di taluni squilibri presenti nella ripartizione dei seggi tra i Paesi membri.

La rappresentante dell'Assemblea parlamentare francese ha quindi introdotto il tema della dimensione parlamentare della *governance* della zona euro e sottolineato l'opportunità che la Conferenza interparlamentare sulla stabilità, coordinamento economico e *governance* della zona euro, prevista dall'articolo 13 del cosiddetto *Fiscal compact*, possa adottare conclusioni. L'on. Berès si è detta contraria all'ipotesi di un Parlamento della zona euro.

Più in generale, l'onorevole Bresso (S&D) ha evidenziato la necessità di finalizzare le Conferenze interparlamentari, attraverso l'adozione di proposte che possano essere sollecitate alla Commissione. Sul tema delle riunioni interparlamentari, l'onorevole Berlinghieri ha osservato che esse dovrebbero evitare di affrontare tematiche troppo generiche e concentrarsi sulle iniziative di particolare rilievo adot-

tate dalle Istituzioni europee. In questo modo, dal confronto dei vari orientamenti dei diversi Parlamenti potrà arrivare un contributo utile a migliorare la qualità e l'efficacia delle decisioni e delle politiche europee, evitando discussioni astratte che prescindono totalmente dalle preoccupazioni e dalle istanze dei cittadini.

Il parlamentare del Bundesrat ha inoltre posto il tema del controllo democratico sugli atti delegati e di esecuzione, rispettivamente previsti dagli articoli 290 e 291, tema ripreso dai parlamentari austriaco e greco, che hanno segnalato l'uso eccessivo da parte della Commissione di tale tipologia di atti. Il parlamentare ungherese ha infine sollevato la questione della mancanza di trasparenza dei triloghi, particolarmente grave alla luce del consistente incremento di atti adottati in prima lettura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	318
ALLEGATO 1 (<i>Parere presentato dal relatore</i>)	325
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	327
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	322
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	329
Disposizioni in materia di operazioni elettorali. S. 2708, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	323
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	331
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	324

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commis-

sione Agricoltura della Camera dei deputati sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abbinate, recante « Interventi per il settore ittico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 7 aprile 2016, aveva già espresso un parere favorevole con condizioni.

Il nuovo testo unificato si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, consistenti nell'incentivazione di una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone, nel sostegno delle attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva, e nella garanzia

di un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le Regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.

L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da emanare entro diciotto mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: operare una ricognizione ed abrogazione espressa di quelle norme che sono state intese come abrogate implicitamente; effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarla; eliminare le duplicazioni, risolvendo le eventuali incongruenze e antinomie; coordinare ed adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea; semplificare le procedure amministrative in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità meteorologiche o a ristrutturazioni aziendali.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, nella quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pesca sportiva. Ai sensi del comma 2, il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: a) stipula di conven-

zioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) svolgimento di campagne di educazione alimentare; c-bis) interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; c-ter) attivazione di programmi di formazione professionale; c-quater) progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.

L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle Regioni. Il comma 3 declina le finalità dei distretti consistenti nell'adottare specifici piani di gestione delle risorse ittiche compatibile con l'ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo stesso, l'identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la salubrità delle risorse alieutiche locali e l'incremento delle specie autoctone.

L'articolo 5 disciplina i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca (CASP) e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri di assistenza possono essere costituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.

L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e del-

l'associazionismo delle imprese di pesca (artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004)

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette *standard* per le specie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 8 autorizza il Governo ad adeguare la normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma. Nulla viene detto in merito alla tipologia di atto che il Governo è chiamato ad adottare e non è previsto un coinvolgimento delle Regioni.

L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. Il comma 4 aggiunge gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che esercitano attività di vendita diretta tra i soggetti ai quali non si applicano le norme relative al commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998. Il comma 5 abroga i commi 3, 4 e 5 della legge n. 99 del 2009, secondo i quali tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, escluse quelle relative

alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi, devono recare alcune informazioni (il numero di identificazione di ogni partita; il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; il peso vivo espresso in chilogrammi; la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; il nome e l'indirizzo dei fornitori; l'attrezzo da pesca), ed avere un sistema specifico di marcatura individuato con decreto.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative (uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura) nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.

L'articolo 12 prevede che l'esercizio della pesca non professionale è subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e alla tipologia dell'imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità. In caso di violazione è previsto il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione (ammenda fino a euro 51), incrementata del doppio. Il 50 per cento dei proventi è destinato al

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all'incremento delle attività di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione della pesca sportiva.

L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.

L'articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo

le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*).

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) fa presente che l'articolo 2-*bis* prevede l'utilizzo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per gli ammortizzatori sociali nel settore della pesca. Rileva che la formulazione è generica e non specifica se le risorse siano di pertinenza statale o regionale e che occorre evitare che gli interventi siano posti a carico delle Regioni, in considerazione delle situazioni molto diversificate nei diversi territori sia per il numero di operatori che per le risorse disponibili. Propone di aggiungere nel parere un'osservazione su tale questione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, propone di inserire un'osservazione che inviti a distinguere i finanziamenti con risorse statali da quelli con risorse regionali.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) esprime perplessità sull'utilizzo di risorse regionali.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone di formulare un'osservazione che inviti a specificare se le risorse da utilizzare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, riformula il parere nel senso indicato dal presidente, aggiungendo un'osservazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera.**

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 10^a Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 2272, già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, alla X Commissione Attività produttive, sul nuovo testo unificato della proposta di legge C. 75 e abbinate, recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale », come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, durante l'esame in Assemblea, segnala che: all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 4, con riferimento alla definizione di « accordo di commercio equo e solidale », è stata inserita la previsione per la quale il produttore è tenuto a impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile; all'articolo 3, comma 1, tra i requisiti richiesti ad associazioni ed enti per essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale, è stato inserito l'obbligo di promuovere la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS); all'articolo 7, comma 2, è stata introdotta la previsione per la quale, tra i membri della Commissione per il commercio equo e solidale, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, è compreso anche un rappresentante delle Regioni. A tal fine non è prevista alcuna designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, che

parrebbe invece opportuna; all'articolo 10, tra i soggetti autorizzati a porre in essere interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, sono state introdotte – accanto allo Stato e alle Regioni – anche le Province autonome di Trento e di Bolzano (alinea dei commi 1 e 2). Il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato, inoltre, inserito all'articolo 14, relativo – appunto – ai compiti delle Regioni e delle Province autonome; all'articolo 11, comma 2, è stata introdotta la previsione per la quale il rimborso disposto in favore delle imprese aggiudicatrici degli appalti per la fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche amministrazioni – rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori costi da esse sostenuti in conseguenza dell'indicazione di prodotti del commercio equo e solidale nel bando di gara – possa essere riconosciuto nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e solidale (istituito dall'articolo 15 del provvedimento in esame). Inoltre, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento di tale rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del quale – nel rispetto del principio di leale collaborazione riconosciuto dalla Corte costituzionale – appare necessario prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni; all'articolo 12, è stata introdotta la specificazione per la quale la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260; all'articolo 13, relativo al regolamento di esecuzione, è stata inserita la previsione che il medesimo sia emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; all'articolo 15, comma 1, è stato disposto che il Fondo per il commercio equo e

solidale abbia una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, anziché di 1 milione di euro per l'anno 2016.

Sottolinea che sono state recepite le condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di operazioni elettorali.

S. 2708, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2708, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Le disposizioni del provvedimento muovono lungo due linee direttrici.

Da un lato, modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Dall'altro, consentono che coloro i quali si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, esercitino – nei *referendum* e nell'elezione del Parlamento europeo – il loro diritto di voto nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

In particolare, gli articoli da 1 a 5 riguardano: gli arredi elettorali (urne e cabine, porte e finestre dei locali sede di seggio); la composizione dell'ufficio elettorale di sezione; l'ampiezza delle sezioni elettorali. Al riguardo, segnala che, con una modifica introdotta durante l'esame in Assemblea, è stato aggiunto, per il segretario dell'ufficio elettorale, il requisito di non aver superato l'età di sessantacinque anni.

L'articolo 6 introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

L'articolo 7 autorizza per i *referendum* – abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) – il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti.

A seguito di una modificazione introdotta alla Camera durante l'esame in Assemblea, le medesime disposizioni e procedure valedoli per il voto nei *referendum* – volte a consentire il voto nel Comune diverso da quello di residenza e appartenente a diversa Regione, in cui l'elettore si trovi per motivi di lavoro, studio o cura – si applicano anche nelle elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato inserito, inoltre, un apposito articolo (articolo 8), che autorizza coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali ad esprimere il loro voto – in consultazioni sia elettorali che referendarie – nel Comune in cui operano invece che nel Comune di residenza. La disposizione (cui è annessa clausola di invarianza finanziaria) mira ad estendere ai soccorritori quanto già vige per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio.

L'articolo 9 reca clausola di copertura finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 4*).

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive potrebbe creare difficoltà nei piccoli comuni.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea che è comunque consentito ricoprire l'incarico in altra sezione elettorale nel medesimo comune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 8.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.30 alle 8.35.

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.).**PARERE PRESENTATO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante « Interventi per il settore ittico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;

valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni contenute nel predetto parere;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):

la « pesca » costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;

su di essa, tuttavia, « per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme »;

per « quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che

sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi »;

l'analisi « dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale »;

rilevato che:

l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su « proposta della regione o delle regioni interessate »; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2006, ha

ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca « intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano »;

considerato infine che l'articolo 8 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base di una nutrita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipologia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze

regionali costituzionalmente garantite in materia di « pesca » e di « turismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

2) all'articolo 8, sia specificata la natura dell'atto – presumibilmente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni costituzionalmente garantite in materia di « pesca » e di « turismo », la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tale atto ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati.

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante « Interventi per il settore ittico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;

valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni contenute nel predetto parere;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):

la « pesca » costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;

su di essa, tuttavia, « per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme »;

per « quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che

sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi »;

l'analisi « dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale »;

considerato che l'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, prevedendo genericamente l'utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), senza specificare se si tratti di risorse di pertinenza statale o regionale;

rilevato che:

l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su

« proposta della regione o delle regioni interessate »; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2006, ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca « intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano;

considerato infine che l'articolo 8 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base di una nutrita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipologia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze

regionali costituzionalmente garantite in materia di « pesca » e di « turismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

2) all'articolo 8, sia specificata la natura dell'atto – presumibilmente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni costituzionalmente garantite in materia di « pesca » e di « turismo », la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tale atto ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2-*bis*, si valuti l'opportunità di specificare se le risorse da utilizzare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2272, recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che:

il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo sviluppo, riconducibile all'ambito dei « rapporti internazionali dello Stato », e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela del marchio, ricomprese nell'ambito della « tutela della concorrenza », materie ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.);

esso incide altresì significativamente sulla materia del « commercio », attribuita alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

la disciplina interviene inoltre sulle materie « ordinamento civile », di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lett. *l)*, Cost.), e « commercio con l'estero », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato, altresì, che:

all'articolo 7, comma 2, in materia di composizione della Commissione per il commercio equo e solidale è prevista la presenza di un rappresentante delle Regioni, senza alcuna specificazione in ordine alla previa designazione da parte della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 11, comma 2, è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del rimborso alle imprese aggiudicatrici degli appalti per la fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche amministrazioni, rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti dalle imprese aggiudicatrici in conseguenza dell'indicazione di prodotti del commercio equo e solidale nel bando di gara, nonché nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e solidale, di cui all'articolo 15;

considerato che ai fini dell'adozione di tale decreto non è previsto alcun coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

preso atto con favore che sono state recepite le condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 2, sia specificato che il rappresentante delle Regioni è

nominato previa designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 11, comma 2, sia valutata la possibilità di assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di operazioni elettorali (S. 2708, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S.2708, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale « di contorno », attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;

ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968);

rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), per le elezioni nazionali, e lettera p), per le elezioni locali;

preso atto che, nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, è stato uniformato a 65 anni il limite di età per gli scrutatori e il segretario dell'ufficio elettorale, mantenendo un diverso limite (70 anni) esclusivamente per i presidenti di seggio;

rilevato che il provvedimento introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;

preso atto che l'articolo 6 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati;

considerato, al riguardo, che il riferimento alle « società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo », potrebbe generare incertezze in sede interpretativa in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sia chiarito il riferimento alle « società a partecipazione pubblica [...] totale o di controllo », ad esempio facendo richiamo alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	333
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Rai Way (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	333
Comunicazioni del presidente	334
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 607/2956 al n. 609/2962</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono, per Rai Way, il presidente, Raffaele Agrusti, e l'amministratore delegato, Aldo Mancino.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Rai Way.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), Raffaele AGRUSTI, *presidente di Rai Way*, e Aldo MANCINO, *amministratore delegato di Rai Way*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Roberto RUTA (PD), Maurizio ROSSI (Misto-LC), Lello CIAMPOLILLO (M5S), Alberto AIROLA (M5S), e Roberto FICO, *presidente*.

Raffaele AGRUSTI, *presidente di Rai Way*, e Aldo MANCINO, *amministratore delegato di Rai Way*, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Alberto AIROLA (M5S).

Raffaele AGRUSTI, *presidente di Rai Way*, e Aldo MANCINO, *amministratore*

delegato di Rai Way, replicano alle ulteriori osservazioni.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (M5S), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 607/2956 al n. 609/2962, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 607/2956 al n. 609/2962)**

CROSIO, RONDINI, PAGANO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.*
— Premesso che:

assistiamo troppo frequentemente ad un'aggressione nei confronti della famiglia, nucleo fondamentale della società e primo ammortizzatore sociale, da parte dei mezzi di comunicazione, che diventano strumento di un'ideologia che vuole snaturarne il concetto stesso;

questa tendenza viene riscontrata anche in alcuni programmi di intrattenimento trasmessi dalla tv pubblica, in cui le posizioni di chi difende i valori tradizionali sociali, culturali e religiosi propri della nostra identità millenaria sono derubricati come idee di un passato che appartiene ad un'area bigotta e conservatrice e per questo derisi e banalizzati;

la concessionaria pubblica, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del contratto di servizio siglato fra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, «è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali...», garantendo comunque «il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione...»

si chiede di sapere:

se, nel rispetto dell'identità e dei valori di appartenenza del nostro Paese, di cui all'articolo 2 del contratto di servizio, non si ritenga opportuno raccomandare ai responsabili di rete di vigilare affinché sia

dedicato all'istituzione della famiglia il giusto e meritato rispetto. (607/2956)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai nello sviluppo della propria offerta si attiene al Contratto di Servizio che, tra l'altro, all'art. 1 comma 2 stabilisce che «La missione di servizio pubblico, più in particolare, consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità dell'informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale (...).»

Lo stesso Contratto, ancora, all'art. 2 comma 3 stabilisce che la Rai deve «assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di garantire l'informazione e l'apprendimento; di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettività nazionale; di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società nel suo insieme» nonché «stimolare l'interesse per la cultura e la creatività, l'educazione e l'attitudine mentale all'apprendimento e alla valutazione e sviluppare il senso critico dei telespettatori».

Da ultimo, il Contratto di Servizio prevede ancora — all'art. 2 comma 4 — che «La Rai è tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le

regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e l'esterno, e conseguentemente a sanzionare, con le modalità ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai garantisce il rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte dei suoi destinatari anche attraverso un organismo di controllo interno previsto dal medesimo Codice ».

Tali impegni sono assunti, nel rispetto della libertà editoriale, da tutte le Reti e Testate Rai secondo il linguaggio e le modalità di comunicazione proprie di ciascun canale.

LIUZZI – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

nella risposta fornita dalla Rai (prot. n. 2830 del 23/03/2017) all'interrogazione della scrivente (prot. n. 2775 del 8/03/2017), la mancata comunicazione del Tg3 Basilicata sulle intercettazioni relative al caso Consip dalle quali sarebbero emerse i nomi di Marcello Pittella e Gianni Pittella, è stata così motivata « [...] poiché nello specifico si fa riferimento a frasi che sarebbero state pronunciate da relato cioè da soggetti che parlano di altri soggetti non indagati ed oggetto di valutazioni presuntive e deliberatamente ipotetiche che potrebbero rendere gli stessi soggetti citati parti lese perché indicati come latori di prerogative a priori tutte da dimostrare »;

altresì, nella replica è specificato che « le frasi su Pittella sono state riportate solo da alcuni giornali e che l'agenzia ANSA [...] si è astenuta dal pubblicarle »;

si chiede di sapere:

se tutte le testate giornalistiche del servizio pubblico seguano la *ratio* e il *modus operandi* del Tg3 Basilicata.

(608/2957)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

L'informazione della Rai, in linea con le disposizioni del Contratto di Servizio, è volta ad « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati ».

In tale quadro, fermo restando il rispetto dei principi generali, i capiredattori delle redazioni regionali esercitano la propria funzione giornalistica compiendo scelte editoriali caratterizzate da ampia e responsabile autonomia di giudizio.

CROSIO, PINI – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

il 3 aprile 2017 è andata in onda, in prima serata su Rai3, una delle puntate dal titolo « *La chiamano trinità: zucchero, grasso, sale* » della trasmissione « *Indovina chi viene a cena* »;

la trasmissione è stata incentrata sull'industria alimentare e sui suoi prodotti, non lesinando accuse su pratiche ingannevoli che l'industria alimentare metterebbe in atto e che nuocerebbero alla salute del consumatore. Accuse che, ad avviso dell'interrogante, sono molto gravi;

i programmi di servizio pubblico hanno il dovere di rendere edotti i consumatori su questioni attinenti la sicurezza dei prodotti alimentari, attraverso un'informazione completa e imparziale volta a far conoscere il cibo e il relativo processo di produzione, anche se troppo

spesso si trasformano in trasmissioni che, utilizzando anche immagini e musiche particolarmente coinvolgenti, veicolano l'opinione pubblica, cercando di creare incertezza, il dubbio che tutte le imprese italiane siano avvezze ad atteggiamenti ingannevoli;

programmi televisivi contenenti informazioni incomplete, parziali e faziose inevitabilmente hanno ripercussioni sull'industria alimentare, la cui immagine viene irreversibilmente danneggiata, e a cascata su tutto l'indotto, con il rischio di chiusura di attività con ovvi contraccolpi sull'economia e sul versante occupazionale;

su questa trasmissione è stato coinvolto *l'Osservatorio di Pavia*, che si occupa di effettuare analisi di scenario su tv, stampa e *web* e di svolgere indagini approfondite sulla rappresentazione mediatica di temi e soggetti;

nelle conclusioni della sua analisi, *l'Osservatorio* evidenzia che l'intento della trasmissione era quello di asserire la tesi secondo la quale l'industria alimentare si comporta scorrettamente sotto più profili: e cioè inserirebbe nei prodotti delle sostanze che come « droghe » abitua il nostro organismo a non poter più farne a meno, creando assuefazione; che tali sostanze sono così pericolose da portare addirittura alla morte; che ostacola chi cerca di smascherare la strategia; che il consumatore sarebbe trattato come oggetto privo di volontà e autonomia e che attuerebbe forme di corruzione del potere politico e di asservimento della scienza;

le modalità con le quali vengono perseguiti questi obiettivi presentano svariate criticità sotto il profilo delle argomentazioni proposte; ad esempio, vi è una forte componente allarmistica basata sulla presentazione dello strapotere di una parte (l'industria) e dell'impotenza e assenza di tutele per l'altra parte (il consumatore). Rinviando alla dicotomia naturale-artificiale si insinua il pregiudizio che il prodotto industriale è « cattivo » mentre quello naturale è « positivo », integro e incorrotto;

questo fa emergere un'immagine di una industria alimentare fonte di prodotti poco salutari, artefatti, dedita solo al profitto e generatrice di corruzione, che non rappresenta assolutamente la maggior parte delle aziende;

se le informazioni inesatte e fuorvianti sono in ogni caso condannabili, quando sono rese dalla concessionaria del servizio pubblico che, come previsto dal contratto di servizio ha l'obbligo di essere imparziale, pluralista e completa, il fatto rappresenta un grave oltraggio;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di impedire la messa in onda di servizi televisivi contenenti informazioni incomplete, parziali e faziose sull'industria alimentare, che generano negli utenti un senso di panico sulle proprie abitudini alimentari e insinuano dubbi e incertezze sulla integrità di tutte le numerose aziende impegnate con serietà e correttezza nel settore;

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano di dover bilanciare, all'interno dei programmi trasmessi sulle reti Rai, i servizi che sottolineano criticità sull'industria alimentare con altri volti ad evidenziare le eccellenze italiane nel medesimo settore, col duplice scopo di rendere un servizio pubblico di qualità con informazioni chiare e veritiere e, al contempo, di salvaguardare le aziende che lavorano con trasparenza nel rispetto delle leggi, per scongiurare un immeritato danno reputazionale ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa del nostro Paese. (609/2962)

RISPOSTA – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il programma « Indovina chi viene a cena » si inserisce nella linea editoriale di Rai Tre, che si caratterizza, più in particolare, per il suo forte connotato di contenuti informativi. Tale impostazione si inserisce nell'ambito delle previsioni del Contratto di servizio che, tra l'altro, impegna la Rai a favorire « lo sviluppo del senso

critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento più specifico alla puntata di « In-dovina chi viene a cena » del 3 aprile, nel servizio citato nell'interrogazione di cui so-

pra si affrontava con un taglio internazionale il tema dell'aggiunta di sale, zucchero e grassi ai cibi industriali con una particolare attenzione all'aspetto salutistico di questi tre ingredienti, dando conto della best practice delle aziende finlandesi del cosiddetto semaforo sul quantitativo di sale nei prodotti alimentari industriali.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	339
------------------------------------	-----

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la do-

cumentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (MDP), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Procuratore aggiunto f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dottor Ambrogio Cartosio (*Svolgimento e conclusione*) 340

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e approvazione*) 341

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Procuratore aggiunto f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dottor Ambrogio Cartosio.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione, avvertendo che il dottor Ambrogio Cartosio è accompagnato dal dottor Andrea Tarondo, sostituto procuratore presso il tribunale di Trapani.

Il dottor Ambrogio CARTOSIO, *procuratore aggiunto f. f. della Repubblica presso il Tribunale di Trapani*, ed il dottor Andrea TARONDO, *sostituto procuratore presso il medesimo tribunale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per precisazioni e richieste di chiarimento, alle quali risponde il dottor Andrea TARONDO.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e

Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE), Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, ed il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Rispondono, a più riprese, il dottor Ambrogio CARTOSIO ed il dottor Andrea TARONDO, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo. (Seguito dell'esame e approvazione).

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che il deputato Brandolin ha depositato una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato al resoconto della seduta del 27 aprile 2017*).

Il Comitato approva quindi la proposta di documento conclusivo predisposto dal deputato Brandolin.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	342
Audizione del Presidente dell'Associazione Italian Sounding, Giandomenico Consalvo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	342
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Presidente dell'Associazione Italian Sounding, Giandomenico Consalvo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giandomenico CONSALVO, *Presidente dell'Associazione Italian Sounding*, l'avvocato Rodolfo DOLCE, *Consulente di Confagricoltura* e l'avvocato Mattia DALLA COSTA *Consulente di Confagricoltura*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Mario CARUSO (DES-CD) e Oreste PASTORELLI (MISTO).

Giandomenico CONSALVO, *Presidente dell'Associazione Italian Sounding*, l'avvocato Rodolfo DOLCE, *Consulente di Confagricoltura* e l'avvocato Mattia DALLA COSTA *Consulente di Confagricoltura*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Consalvo, l'avvocato Dolce e l'avvocato Dalla Costa, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	343
Audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	343
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	343

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *Web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al dottor Gabriele Eminente.

Gabriele EMINENTE, *Direttore Generale di Medici Senza Frontiere Onlus*, svolge una relazione sul tema dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD) Vega COLONNESE (M5S), Marco RONDINI (LNA), Gregorio FONTANA (FI-PdL), Stefano DAMBRUOSO (CI), Paolo BENI (PD), Edoardo PATRIARCA (PD) e Maria Chiara GADDA (PD).

Gabriele EMINENTE, *Direttore Generale di Medici Senza Frontiere Onlus*, e Marco BERTOTTO, *responsabile advocacy di Medici senza Frontiere*, rispondono ai quesiti posti.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo Divisione J3 del COI Col. Sergio Cardea (*Svolgimento e conclusione*) 344

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 345

Audizione del Presidente della Regione Siciliana On. Rosario Crocetta (*Svolgimento e rinvio*) . 345

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Esame testimoniale del Capo Divisione J3 del COI Col. Sergio Cardea.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi

degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Colonnello Cardea, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Paolo COVA (PD), Donatella DURANTI (MDP), Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Sergio CARDEA, *Capo Divisione J3 del COI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Cardea per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della Regione Siciliana On. Rosario Crocetta.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, prima di introdurre l'audizione all'ordine del giorno, segnala che il Presidente Crocetta è accompagnato dalla Vice Presidente della Regione Siciliana Maria Lo Bello.

Avverte che la seduta si svolgerà nelle forme dell'audizione libera e che, ove lo ritenesse, la Commissione potrà proseguire i lavori in forma segreta.

Rosario CROCETTA, *Presidente della Regione Siciliana*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Maria LO BELLO, *Vice Presidente della Regione Siciliana*, fornisce alcune precisazioni ed integrazioni.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Gianluca RIZZO (M5S), Paola BOLDRINI (PD), Giulia GRILLO (M5S), Mauro PILI (MISTO), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Rosario CROCETTA, *Presidente della Regione Siciliana*, risponde a parte dei quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione Siciliana, On. Rosario Crocetta, e la Vice Presidente Lo Bello per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, a causa del concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	346
Comunicazioni della presidente	346

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2017.

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 15.55.

Comunicazioni della presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato,

nella odierna riunione, che ai fini della tenuta e gestione dell'Archivio interno, di cui all'articolo 19 del regolamento interno, la Commissione si avvalga della collaborazione del militare del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, Maresciallo Aiutante Biagio Vitto, altresì dotato della qualifica di polizia giudiziaria.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi i prossimi martedì 23 e 30 maggio 2017, alle ore 20, per lo svolgimento di audizioni.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	347
Audizione del Presidente di ACI Informatica, Angelo Sticchi Damiani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	347

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 17 maggio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente di ACI Informatica, Angelo Sticchi Damiani.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di ACI Informatica, Angelo Sticchi Damiani, accompagnato dall'Ing. Mauro Minenna, Direttore Generale ACI Informatica SpA e dal Dott. Vincenzo Pensa, Direttore Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione ACI, che ringrazia della presenza.

Angelo STICCHI DAMIANI, *Presidente di ACI Informatica*, Mauro MINENNA, *Direttore Generale ACI Informatica SpA*, e Vincenzo PENSA, *Direttore Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione ACI*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Mara MUCCI (CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Angelo STICCHI DAMIANI, *Presidente di ACI Informatica*, Mauro MINENNA, *Direttore Generale ACI Informatica SpA*, e Vincenzo PENSA, *Direttore Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione ACI*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	5
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e C. 3132 Schullian (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.	
7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01170 e approvazione della risoluzione n. 8-00240 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01188</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Testo ulteriormente riformulato della risoluzione</i>)	17

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA	20
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Raffaele Guariniello, esperto della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza	21
Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto pro Comparto difesa nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza	21

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate. C. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3826 Pili e C. 4245 Vito</i>)	22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione. COM (2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.	
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017)251 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi ..	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Variazioni nella composizione della Commissione	33
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	46

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	43
Modifiche alla legge elettorale C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragonelli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	48
AVVERTENZA	43

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un comitato ristretto</i>)	68
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Movimento cinque stelle</i>)	73
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato. C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	70

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11360 Dambruoso: Sulla situazione relativa alla casa circondariale di Bologna	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-11362 Chiarelli: Sulla negoziazione assistita nei giudizi di separazione o divorzio	71
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-11361 Ferraresi: Sulla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali di agente di polizia penitenziaria pubblicato in G.U. del 28 luglio 2015	71
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	76

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	77
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione di rappresentanti del CNR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104 (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 105 (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	92
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Francesco Vignarca in qualità di rappresentante dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (Milex), nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) »	94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	112
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>).	98

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	124
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (LAPET)	124
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale forense	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	129

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	128

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	270
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	271
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	269
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	273
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	277
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	274
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	278

Sui lavori della Commissione	274
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	275
5-09743 Burtone: Prospettive per l'utilizzo del treno « Frecciarossa » sulla tratta Roma-Taranto ed eventuale previsione di fermate nelle stazioni della regione Basilicata	275
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	279
5-10474 Matarrese: Disagi dei passeggeri di alcuni voli Ryanair per Bari fatti atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme	275
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	280
5-10616 Piras: Sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali e delle reti ferroviarie isolate	275
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	281
5-10788 Colletti: Possibile depotenziamento della struttura aeroportuale di Pescara ed effetti sulla sicurezza e sullo sviluppo della regione	276
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	282

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	286
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	287
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federterme nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia .	285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	288
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	290

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	293
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	294

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e di rappresentanti del Sistema Informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) Spa, sui profili applicativi connessi all'attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016	296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Audizione dei competenti assessori e di rappresentanti delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	300

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazione</i>)	298
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	301

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	298
ALLEGATO 3 (<i>Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	303

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles il 2 maggio 2017	298
ALLEGATO 4 (<i>Relazione dell'onorevole Marina Berlinghieri</i>)	313
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	299
ERRATA CORRIGE	299

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	318
ALLEGATO 1 (<i>Parere presentato dal relatore</i>)	325
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	327
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	322
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	329
Disposizioni in materia di operazioni elettorali. S. 2708, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	323
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	331
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	324

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	333
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Rai Way (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	333
Comunicazioni del presidente	334
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 607/2956 al n. 609/2962</i>)	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	339
------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Procuratore aggiunto f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dottor Ambrogio Cartosio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	340

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	341
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	342
Audizione del Presidente dell'Associazione Italian Sounding, Giandomenico Consalvo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	342
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	343
Audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	343
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	343

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI

ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo Divisione J3 del COI Col. Sergio Cardea (*Svolgimento e conclusione*) 344

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 345

Audizione del Presidente della Regione Siciliana On. Rosario Crocetta (*Svolgimento e rinvio*) . 345

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 346

Comunicazioni della presidente 346

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 347

Audizione del Presidente di ACI Informatica, Angelo Sticchi Damiani (*Svolgimento e conclusione*) 347

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

